

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLII (CXVI) Fasc. I

Comuni e memoria storica

Alle origini del comune di Genova

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI
Genova, 24 - 26 settembre 2001



GENOVA MMII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Città e territorio alle origini del Comune

Romeo Pavoni

Nell'XI secolo alla città di Genova era collegato un territorio che corrispondeva alla Diocesi e al Comitato¹. Per comprendere i caratteri di questo legame è necessario esaminarne prima l'aspetto economico-sociale, poi quello politico-istituzionale, prendendo le mosse dalla Chiesa genovese, che ha lasciato una documentazione relativamente abbondante.

I famuli di San Siro

Nell'XI secolo la Chiesa di Genova aveva ampie proprietà fondiarie nel territorio della Diocesi, la maggior parte delle quali era concessa con un contratto di livello a uomini di diversa condizione sociale. I servi, denominati *famuli* di San Siro dal patrono della Chiesa genovese, chiedevano la locazione *titulo conditionis*, per la durata di tre generazioni². Anche se

¹ Sulla diocesi e sul comitato di Genova cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale. Da provincia romana a Stato regionale*, Genova 1992, pp.161-167.

² La formula era la seguente: «Cum Cum. Petimus defensoribus Sacrosancte Ianuensis Ecclesie, ubi preest dominus N episcopus, uti nobis N (o «NN»), una cum uxore et filiis masculinis (oppure «una cum uxore et filiis» o «una cum uxore, filiis et filiabus»), et, si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat, titulo conditionis locare nobis iubeatis; petimus res iuris Ecclesie vestre Sancti Syri et non habeamus licentiam nec potestatem venundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri domnicatis (oppure «nisi in famulis Sancti Syri»), ita tamen ut inferamus vobis vel successoribus vestris per unumquemque annum exinde pensionem Spondimus in Dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare, laborare et colere et pensionem Ecclesie vestre vobis vel successoribus vestris per unumquemque annum inferre; quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat vobis vel successoribus vestris in suprascriptas res introire et cui volueritis dare in vestra sit potestate. Post obitum nostrum vel filiorum nostrorum in ius et dominium Sancte Ecclesie vestre revertatur, cuius est proprietatis. Unde, si placet hec petitio nostra, et hoc libellum scriptum et manu vestra firmatum nobis contradere iubeatis et aliud simile a nobis factum vel a testibus roboratum vobis pro munimine Sancte Ecclesie vestre tradimus conservandum (oppure «Unde, si placet hec petitio nostra,

non nominata, giuridicamente si trattava di una enfiteusi, con la quale nel Tardo Impero si era fusa la locazione perpetua³. Infatti, il contratto presenta tutti i caratteri essenziali dell'enfiteusi. Innanzitutto la trasmissibilità alla terza generazione dei beni concessi da enti ecclesiastici; clausola che limitava il diritto dell'enfiteuta di vendere o alienare la locazione⁴, ma che a Genova non era sufficiente perché il diritto consuetudinario locale riconosceva ai servi delle chiese la capacità di alienare a chi volessero i beni loro allivellati⁵. Pertanto fu necessario precisare nel contratto che la cessione era consentita soltanto a favore di altri *famuli* di San Siro⁶. Il diritto

unum ex duobus libellis scriptis et manu vestra firmatis (o piuttosto «firmatum») nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum vel a testibus roboratum vobis pro munimine Sancte Ecclesie vestre tradimus conservandum»). Datatio. ✕ N, episcopus (o «N, humilis episcopus»), in hoc libello subscripsit». Tale formula è usata nei numerosi livelli concessi dal vescovo di Genova, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II, parte II (1862). Sulla formula «Cum Cum» cfr. G. PETRACCO SICARDI, *Note linguistiche sui documenti genovesi altomedievali*. I - contractum, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IX/1 (1969), pp. 13-26. Sul ruolo del vescovo come capo e rappresentante della Chiesa genovese cfr. V. POLONIO, *Genova*, in V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria*, Genova 1988, pp. 41-45.

³ Cfr. al riguardo S. PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'alto medio-evo*, Torino 1904, pp. 249-257, particolarmente alla p. 257, nota n. 21, ove sono riassunte le tesi del Mitteis e la confusione tra lo *ius perpetuum* e lo *ius emphyteuticum*.

⁴ Il Pivano, che stranamente ignorò l'importante documentazione fornita dal *Registro arcivescovile*, affermò recisamente che, «limitata l'enfiteusi al concessionario e due suoi eredi, all'enfiteuta non poteva più essere riconosciuto il diritto di alienare liberamente il fondo avuto in concessione. Questa potestà gli è difatti negata in tutte le fonti, nella parte in cui sono disciplinati i suoi diritti e le sue obbligazioni»: S. PIVANO, *I contratti agrari* cit., p. 270, nota n. 34.

⁵ *Servi vel aldiones ecclesiarum et servi regis et comitis vendebant et donabant res suas, proprietarias et libellarias, cui volebant et stabat eorum venditio et donatio iuxta vestram consuetudinem: I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), p. 7, n. 2. È molto dubbio che tale norma valesse anche per i servi dei Genovesi.

⁶ *Non habeamus licentiam nec potestatem venundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri* (cfr. la nota n. 2). Pertanto era lecito ai *famuli* senza figli lasciare la propria concessione ad altri, purché anche loro *famuli*. Infatti nell'ottobre del 988 Giovanni, figlio del fu Alberico e *famulus* di San Siro, *post obitum meum cui dederò succedat*, chiese al vescovo Giovanni di locargli *titulo condicionis terre in Valle Besanio, locus ubi dicitur Molaciana, Cam-*

consuetudinario genovese ammise come patto in deroga la clausola limitativa inserita nei livelli vescovili⁷ e subordinò l'applicazione della

poplano, Campodonego, in Pogio, in Vacariciola, in Noxigla et in Molino Arsitio et pro aliis ceteris locis, per la parte del proprio padre Alberico (1/3), con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli indomnicati Sancti Syri*, alla *pensio* annua di un denaro, con restituzione alla Chiesa dopo la propria morte e quella del successore. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 275 e 276. Non sono invece attestati casi di sublocazione da parte dei *famuli*. Infatti appartiene alla metà del XII secolo e riguardava una casa del borgo, non il fondo rustico di un *famulus*, un esempio dell'aprile del 1148. A tale data, nel palazzo arcivescovile, Guglielmo di Paraggi, per sé, per i propri eredi *aut cui dederimus vel locaverimus*, ottenne a livello dall'arcivescovo Siro *domum unam positam in burgo civitatis*, con la quale confinavano *ab una parte domus filiorum quondam Rainaldi de Stella, ab alia domus Bellicari, retro trexenda, ab quarta via publica*, al *census* annuo di tre denari genovesi; se l'arcivescovo Siro o i suoi successori avessero contestato il livello, avrebbero pagato una ammenda di trenta lire, mentre i livellari o i sublocatari avrebbero perso la *domus* se non avessero corrisposto annualmente il *census*. Intervenero come testi Alessandro, *hycononus* della Chiesa genovese, *Tanclerius, filius Alde de Maurone*, Amico *Golia*, Bonifacio *de Morella* e suo fratello Oglerio: *Il Registro* cit., pp. 338 e 339.

⁷ Giustamente questo aspetto è stato rilevato da F. PANERO, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 336 e 337, secondo il quale « per invertire l'uso – che riguardava anche i servi ecclesiastici, per lo più pervenuti alla Chiesa per donazione regia – l'unica strada percorribile era stata quella del contratto in deroga ». A parte il giudizio sull'origine fiscale della maggioranza dei *famuli* ecclesiastici, che non è accertata, l'interpretazione spiega non soltanto la mancata dispersione del patrimonio terriero della Chiesa genovese, ma anche la sopravvivenza del suo ceto servile grazie a un continuo ricambio (cfr. la nota n. 16). La conciliazione tra le due normative potrebbe essere indicata dalla clausola *stabat eorum venditio et donatio iuxta vestram consuetudinem*, presente nel *Breve* del maggio 1056 (cfr. la nota n. 5). A favore dell'antichità della norma consuetudinaria sui servi delle chiese genovesi depone l'inserimento della clausola limitativa nei livelli dei *famuli* di San Siro già dal giugno del 955: *Il Registro* cit., pp. 222, 223, 233 e 234. Pertanto appare probabile che già al tempo del diploma concesso dai re Berengario II e Adalberto il diritto consuetudinario degli abitanti di Genova e, verosimilmente, del suburbio, contenesse la norma relativa ai servi appartenenti alle chiese della città. Infatti il 18 luglio 958 i re Berengario e Adalberto avevano riconosciuto a tutti i propri « *fidelibus [et habitatoribus in] civitate Ianuensi cun[ctas res et proprietates illorum seu] libellarias et precarias et om[nia] que secundum consuetudinem [illorum tenent aliquo titulo vel modulo] scriptio[nis] acquisierunt [vel] que illis ex parte patris et matris advener[unt, omnia et ex omnibus] et infra et extra civitatem, in integrum »: *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 4, n. 1. La precisazione *extra civitatem* indica che il privilegio degli abitanti di Genova valeva anche per i loro possessori esterni, teoricamente senza limiti, e non soltanto nella « città e nel territorio suburbano », come invece ha affermato F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 334.*

propria norma⁸ al consenso del vescovo⁹ e al mancato esercizio della prelazione¹⁰.

⁸ La norma rimase in vigore. Infatti nel giugno del 1142, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ottone Giudice, Guglielmo *Peçollus* e *Ceba* sentenziarono che spettasse all'arcivescovo (Siro) quanto dei beni di Ardizzone *Castaventia* fosse rimasto una volta restituiti il *patrimonium*, l'antefatto e la terza di Benincasa, vedova del medesimo Ardizzone. Ciò perché i consoli « cognoverunt Ardicionem famulum fuisse, cuius res, eo quod sine herede decessit, Ecclesie cuius famulus fuit devenisse, sed, quia famulos Ecclesie pro nostro usu res eorum donare et vendere posse, preceperunt ideo et donationem propter nuptias quam uxori fecerat et dotem quam ab ea susceperat de bonis ipsius solutas esse decreverunt; reliquum quod ab harum rerum solutione restaverit, Ecclesie in solidum laudaverunt »: *Il Registro* cit., pp. 62 e 63. F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 358, nota n. 17, ha ritenuto che Benincasa fosse una donna libera, ma, ammesso che lo fosse stata, era divenuta serva sposando Ardizzone. Infatti la legislazione del Regno d'Italia prevedeva la riduzione allo stato aldionale o addirittura servile della donna libera che avesse sposato un servo; normativa che doveva valere anche a Genova, ove divenivano *famuli* i liberi che sposavano *famule* di San Siro (cfr. le note nn. 15, 17 e 29). Piuttosto c'è da rilevare che sempre la legislazione italiana riconosceva il matrimonio tra servi e che il diritto consuetudinario genovese attribuiva ai *famuli* di San Siro la facoltà di alienare i beni, mobili e immobili, sia di loro proprietà sia livellari, e quindi nel caso specifico alle *famule* di avere una dote e ai *famuli* di donare l'antefatto e la *tertia*: riguardo alla legislazione del Regno d'Italia cfr. lo stesso F. PANERO, *Schiavi* cit., pp. 24-26. Ardizzone *Castaventia* era stato livellario vescovile per una *domus* nella città di Genova, che aveva venduto ad Anselmo di *Gotizo* Balbo, la cui condizione sociale è ignota. L'arcivescovo non contestava la vendita, ma voleva che Anselmo restituisse la *domus* perché *census quem pro illa domo dator illius Curie inferre cogebatur, non obtulerat. Tandem placitum, coram consulibus placitatum, in eosdem consules per conventum, sine debito sacramenti, positum fuit*. I consoli Guglielmo (*Peçollus*), figlio di Caffaro, e Ottone Giudice accertarono che Anselmo di *Gotizo* Balbo teneva la *domus* a livello dall'arcivescovo e che Rustico *Castaventia* (evidentemente un consanguineo di Ardizzone) una volta ogni anno era andato *in servitio episcopi* per il *census* di quella *domus*, cosicché nel gennaio del 1143, *moderatione utriusque partis contemplata*, sentenziarono che Anselmo di *Gotizo* Balbo inviasse ogni anno, per una volta, a Sanremo, *in servicio archiepiscopi*, mezzo uomo, *cum dispendio archiepiscopi de manducare et bibere*: *Il Registro* cit., pp. 32 e 63.

⁹ Una delle motivazioni addotte il 2 settembre 1150 dai consoli dei placiti per annullare la vendita di una terra *libellaria* fu l'assenza del consenso dell'arcivescovo: R. PAVONI, *Nervi: un Comune di pieve nella Podesteria del Bisagno*, in *Medioevo a Rapallo*, Atti del Convegno di Studio, Rapallo, 19 novembre 1994, a cura di L. KAISER e A. ROTTA, Rapallo 1995, pp. 15-22, p. 16, nota n. 13.

¹⁰ Nel marzo del 1143 Guglielmo *Custos*, per sé, per la propria moglie, per la loro figlia, per i figli e le figlie della suddetta loro figlia, con la solita clausola di successione, chiese all'arcivescovo Siro di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese, *id est mansionem unam in civitate Ianua, cui coheret ab uno latere domus Anne, ab alio domus predicti archiepiscopi, a tercio trexenda, a quarto via publica*; inoltre chiese *res eiusdem Ecclesie in domocolta que*

La capacità di stipulare contratti, riconosciuta ai *famuli* di San Siro, costituisce un'eccezione¹¹ che non mirava soltanto a salvaguardare la Chiesa genovese, ma anche a favorire la mobilità di uomini e risorse. Infatti è connessa con l'acquisto per la prescrizione trentennale, ammesso dal diritto consuetudinario della città¹². Da un lato, la durata per tre generazioni del

vocatur Sancti Vincentii, cui coheret ab uno latere vinea ipsius archiepiscopi, ab uno fossatus, a tercio similiter archiepiscopi et Iterii, a quarto via; infine chiese la conferma di quanto tenevano a Vicomorasso. I suddetti beni sarebbero tornati alla Chiesa dopo la morte di Guglielmo *Custos*, di sua moglie, della loro figlia, dei figli e delle figlie della figlia. Tutti costoro dovevano *in superscriptas res intrare et meliorare atque colere*, pagare annualmente una *pensio* di due denari genovesi e potevano vendere soltanto all'arcivescovo o a *famuli per apreciatum estimatorum Ianuensium et minus solidi duo*; se però l'arcivescovo o i *famuli* non avessero accettato il suddetto prezzo, potevano vendere a chiunque, salva sempre la corresponsione del *census* alla Chiesa. Intervenero come testi *Marchio iudex*, suo figlio *Serrus*, Guglielmo *Polexinus*, Guglielmo *iudex*, l'arcidiacono Ugo, il preposito Pietro e il diacono *Anfossus*: *Il Registro* cit., pp. 215 e 216. In seguito a questo livello è ricordato Guglielmo *Custos*, che corrispondeva annualmente all'arcivescovo una *pensio* di due denari per la *domus* che abitava e per quanto aveva nella *Domusculta* e a Vicomorasso da parte della moglie: *Ibidem*, p. 32. Doveva essere sua moglie o una sua discendente Anna *Custos*, la quale vendé all'arcivescovo Ugo (1163-1188), per otto lire, la terra vicino alla *Domusculta* di San Vincenzo: *Ibidem*, p. 136. Sempre nel marzo del 1143, alle stesse condizioni e alla presenza dei medesimi testi, fu concesso un livello a Giovanni *Langascinus*, con la moglie, i figli e le figlie; i beni della Chiesa genovese erano *in domocolta que vocatur Sancti Vincentii, cui coheret ab uno latere vinea ipsius archiepiscopi, ab alio fossatus, a tercio similiter archiepiscopi, a quarto via*; inoltre era confermato quanto possedevano a Vicomorasso; la *pensio* era di quattro denari genovesi: *Ibidem*, pp. 216 e 217. Al tempo dell'arcivescovo Ugo la Curia riscattò per sei lire da Giovanni (*Langascinus ferrarius*) la *terra libellaria*, che teneva *pro libellaria*, presso la *Domusculta* di San Vincenzo, vicino alla terra, pure *libellaria*, dei coniugi Nicola e *Hodierna*: *Ibidem*, p. 136. Si tratta indubbiamente della stessa persona perché Giovanni *Langascinus ferrarius* doveva all'arcivescovo una *pensio* di quattro denari per quanto aveva nella *Domusculta* da parte della moglie e a Vicomorasso: *Ibidem*, p. 32. Guglielmo *Custos* e Giovanni *Langascinus ferrarius* erano divenuti *famuli* di San Siro perché avevano sposato due discendenti di *Moro de Domocolta*, il quale era anche lui un *famulus* (cfr. la nota n. 60).

¹¹ Secondo Irnerio i servi *ex sua persona non habent ius stipulandi cum non sint cives, sed ex persona dominorum, sive vivat dominus sive defunctus sit*: cfr. F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 98, nota n. 1, p. 245, nota n. 38, e p. 331.

¹² « De [pre]diis vero [vel de] aliis querimoniis ta[lis f]uit consuetudo, ut [ille qui erat investitus] per XXX^{ta} annos <ad> nullus episcopus neque archiepiscopus a[ut abbas] vel advocatores sive [rectores ecclesiarum] aut comes nullam probationem neque per pugnam [exinde] dabat, [sed] ipse qui inves[titus erat se quinto] iurabat quod res ipsas per triginta annos poss[essas ha]beret ». Così una norma del diritto consuetudinario del maggio 1056: *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 7, n. 2.

contratto faceva scattare la prescrizione trentennale¹³ e assicurava così la continuità del possesso ai livellari che rispettavano l'impegno di migliorare e lavorare il fondo¹⁴; dall'altro, la Chiesa genovese non soltanto otteneva dai propri *famuli* un pubblico riconoscimento della loro condizione servile, ma legava alla coltivazione delle proprie terre anche gli agricoltori liberi che non avessero alienato o abbandonato il fondo prima di trent'anni¹⁵, ma lo aves-

¹³ Nel XII secolo è invocata anche la prescrizione quarantennale. Nel gennaio del 1144, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Buonvassallo di Oddone, Ugo Giudice e Oglorio Vento sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori possedessero, senza opposizione di Guglielmo Piper, di Guglielmo Lusius, del suo *consobrinus* Oberto, di Vassallo di Gisulfo, di *Gabernia*, dei figli del fu Gandolfo di Campo, di Rufino *Cauponarius* e di chiunque per loro, tutta quella terra di Sampierdarena, di fronte alla terra dell'arcivescovo, dalla terra di Ottone *Fornarius usque in capite superiori terre archiepiscopi usque in aquam Pulcifere*. Emisero questa sentenza perché avevano accertato tramite più testi che l'arcivescovo e i suoi predecessori per 40 e 30 anni avevano posseduto quietamente come propria la suddetta terra: *Il Registro* cit., pp. 70 e 71. Nel 1150, in una controversia per la vendita di una terra *libellaria* senza il consenso della Curia arcivescovile, fu invocata inutilmente la prescrizione quarantennale *que ecclesiis obicitur* (cfr. la nota n. 9). La trascrizione nel *Registro arcivescovile* della legge dell'imperatore Giustino indica che nel XII secolo i livelli a tre generazioni erano assimilati alla proprietà tramite l'applicazione della prescrizione all'enfiteusi e che, diversamente dal periodo anteriore (cfr. la nota n. 16), la Curia arcivescovile vi si opponeva ricorrendo alla rielaborazione dottrinale propria del periodo e modificando la durata del livello (cfr. le note nn. 23 e 24). Infatti la suddetta legge affermava che « nulla scilicet danda licentia vel ei qui iure emphiteotico rem aliquam per XL vel quoscumque alios annos detinuerit dicendi ex transacto tempore dominium sibi in eisdem rebus quesitum esse, cum in eodem statu semper manere datas iure emphiteotico res oporteat »: *Ibidem*, pp. 375-377.

¹⁴ Altrimenti la concessione sarebbe stata revocata (cfr. la nota n. 2).

¹⁵ Costoro avrebbero certamente conservato la propria libertà perché in caso di inadempimento il contratto prevedeva soltanto il recupero della terra da parte della Chiesa (cfr. la nota n. 2). Non ha importanza l'assenza della qualifica di *famuli* di San Siro per alcuni laici ed ecclesiastici che chiesero la concessione nei secoli X e XI, perché il loro livello contiene sempre la clausola che consentiva l'alienazione soltanto ad altri dei suddetti *famuli*, ai quali erano equiparati i richiedenti, fossero già tali oppure per la Chiesa lo fossero divenuti soltanto allora, in seguito all'accoglimento della richiesta. Invece F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 332, ha supposto che questi preti o chierici fossero in qualche caso « *famuli manumessi sub condicione* perché potessero accedere agli ordini sacri » e che i laici fossero uomini liberi, mariti di *famule*. Sebbene non si possa escludere che talvolta l'omissione derivasse dal fatto che i richiedenti fossero uomini liberi quando chiedevano il livello, tuttavia è più probabile che l'assenza della loro qualifica servile fosse dovuta a una distrazione dello *scriba* o alla tradizione manoscritta in più fasi del documento. Comunque la Chiesa genovese considerava la loro richiesta equivalente all'accettazione formale dell'obbligo servile alla coltivazione del fondo (cfr. la nota seguente). Infatti non soltanto in altri livelli dello stesso periodo preti e chierici sono esplicitamente dichiarati *famuli* di San Siro (*Il Registro* cit., pp. 149, 150, 187-189, 226, 227, 336 e 337), ma così è

sero tenuto per tale periodo¹⁶. Tuttavia la stipula di un contratto a tre gene-

definito anche uno dei suddetti preti (*Bellando*) che non hanno tale qualifica (cfr. la nota n. 46). Secondo il giurista Azzone l'*ascripticius*, al quale é assimilabile il *famulus* di San Siro, « poteva ricevere gli ordini sacri anche senza autorizzazione (pur restando vincolato alla terra) »: F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 271. Per quanto riguarda i liberi laici, questi divenivano *famuli* quando sposavano *famule* di San Siro, a meno che non riscattassero le mogli. Infatti negli elenchi dei *famuli* sono compresi anche i mariti di *famule* (cfr. al riguardo anche le note nn. 17 e 29). Oltre al caso citato dal Panero, ce n'è un altro in cui tre fratelli sono definiti *famuli* di San Siro in un livello del luglio del 1009 o del 1010, ma non hanno tale qualifica in un altro livello della stessa data: *Il Registro* cit., pp. 252-256; cfr. anche la nota n. 33. Infine *Andrea qui et Mauro*, il quale nel giugno del 1019 chiese il livello senza definirsi *famulus* di San Siro, ma con il diritto di vendere e alienare soltanto ai suddetti *famuli*, lo era realmente perché si identifica con un avo di *Maurus de Domocolta* o con quest'ultimo (cfr. la nota n. 60), nell'aprile del 1143 riconosciuto dai consoli dei placiti *famulus* di San Siro, lui e i suoi discendenti, tra i quali Oglerio, suo padre Amico *Sclaracor*, suo zio *Primetus* e Buongiovanni *de Domocolta*, *famuli* per sé o per le loro mogli e abitanti di Genova (cfr. la nota n. 17). Inoltre il suddetto livello del giugno 1019 è intitolato *libellus de Moro de Domocolta, ex quo descenderunt uxor Wi-helmi Custodis et uxor Iohannis Langascini et Oglerius et consortes eorum*.

¹⁶ Alla fine del XII secolo il giudice Rolando di Lucca affermò che gli uomini potevano essere vincolati alla terra (*servi glebae*) in quattro modi: « per nascita (se la madre o il padre erano coloni, ascrittizi, inquilini: in tal caso erano denominati *originarii*), per contratto scritto e "per confessionem" (costoro erano chiamati *ascripticii*), per prescrizione (coloni che per trent'anni risiedono sul fondo coltivato a titolo *colonarie conditionis*) o per punizione inflitta ai mendicanti validi al lavoro (*coloni perpetui*) ». Tuttavia precisava che « <44> Colonarie conditionis efficitur quis temporis longissimi meta, puta si eum cui terram dedisti colendam et habitandam colonaria conditione in illo solo .XXX. annis tenuisti. . . <46> . . . Non enim sufficit annis functionibus servire nisi debitum conditionis inesset. . . <47> Unde pactum a principio super colonaria conditione intercessisse videtur, quasi non sufficeret habitare nisi ex debito conditionis statute. <48> Sola enim temporis longinquitate non convenit mutuari libertatis iura ». Anche altri civili-
sti sostenevano che la prescrizione trentennale non era sufficiente a vincolare un uomo libero alla residenza sul fondo se non avesse stipulato al riguardo un accordo preventivo e non avesse pubblicamente accettato tale obbligo, sebbene alcuni canonisti fossero di opposto parere: cfr. F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 249, note nn. 71 e 75, nonché p. 252, nota n. 90, e, in generale, circa l'influsso del diritto romano sull'identificazione tra i *coloni adscripticii* tardo-antichi e i coltivatori dell'Italia Centrale, residenti su terra altrui, nei secoli XII e XIII, pp. 203-260. Pertanto la combinazione del secondo e del terzo modo fu coscientemente usata dalla Chiesa genovese almeno dal X secolo, prima della cosiddetta riscoperta del diritto tardo-imperiale romano, ma come obbligo della coltivazione piuttosto che come obbligo della residenza sul fondo in concessione, sia perché il primo, e non il secondo, è previsto dal livello (cfr. la nota n. 2), sia perché l'agricoltore poteva adempirlo risiedendo nell'ambito territoriale della *curtis*; del resto il giuramento dei *famuli* riguardava soprattutto la fedeltà, non la residenza e, sebbene fosse quello richiesto nella prima metà del XII secolo (cfr. la nota n. 30), rifletteva tuttavia una situazione che risaliva almeno alla seconda metà del X, perché già allora erano stati allivellati ai medesimi *famuli* fondi siti in luoghi distanti (cfr. le note nn. 39-55). Quello che importava al vescovo di Genova era la coltura regolare

razioni sia da parte dei servi *originarii*¹⁷ sia da parte dei liberi assimilava le due categorie nell'unico ceto servile dei *famuli* di San Siro e collegava ancor più strettamente lo stato giuridico di servo della Chiesa a una concessione fondiaria, quasi questa fosse il corrispettivo di quello¹⁸. È pertanto proba-

del fondo e la prestazione gratuita di *opere* nel *domnicum*, come ha rilevato il Panero (cfr. la nota n. 32), non la residenza, perché soprattutto nel territorio tra Arenzano e Rapallo non doveva competere con signorie territoriali (cfr. le note nn. 264-268) che minacciassero di sottrargli il controllo dei suoi dipendenti, ma doveva confrontarsi con la stessa comunità cittadina genovese, con il cui diritto consuetudinario raggiunge un accomodamento (cfr. le note nn. 7-10); invece a est di Rapallo dovette accordarsi con i signori locali, allivellando loro terre e servi (cfr. le note nn. 144, 155 e 156). L'obbligo della residenza come strumento di difesa utilizzato dai signori fondiari contro i signori territoriali è stato sottolineato da F. PANERO, *Schiavi* cit., in generale alle pp. 112-115 e 213, nonché in particolare per la Chiesa genovese alla p. 334, ove ha citato « come controprova » la signoria territoriale del vescovo di Genova nell'estremo Ponente della *Maritima* ligure, ma si deve obiettare che dei 40 coloni insediati nel 979 a Sanremo e a Taggia soltanto quattro erano *famuli* di San Siro, mentre gli altri erano uomini liberi: R. PAVONI, *Sanremo: da curtis a signoria feudale*, in « Intemelion. Cultura e territorio », 4 (1998), pp. 7-59.

¹⁷ Cfr. la nota precedente. La condizione di *famulus* era trasmessa dai genitori ai figli. Infatti nel dicembre del 1142 (tra il primo e il 24 del mese), nella chiesa di San Giorgio, i consoli (dei placiti) *Ceba* e Ottone Giudice, poiché avevano accertato che *Bellianus* e *Ursus*, nipoti del fu Berardo di Sant'Olcese, erano *famuli* della Chiesa genovese *et parentum origine eorumque confessione*, sentenziarono che fossero da allora innanzi *famuli* dell'arcivescovo Siro e dei suoi successori, cosicché *faciat ex eis sicut de aliis famulis*: *Il Registro* cit., pp. 61 e 95. Nello stesso periodo, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ottone Giudice, Guglielmo (*Pezolus*), figlio di Caffaro, *Ceba* e Oglerio *de Mari*, poiché avevano accertato tramite testi che le madri di Giovanni *Gybus* e di *Calcinaria* erano *famule* dell'arcivescovo, lo servivano ed erano giudicate da lui *pro famulabus* e che pertanto erano figli di *famule nec tantum temporis pro libevis stetisse prout racio ad prescriptionem deposcit*, sentenziarono che Giovanni *Gybus* e *Calcinaria* fossero perennemente *famuli* della Curia arcivescovile e che l'arcivescovo *faciat ex eis sicut ex aliis famulis, ita quod ab eis vel ab aliquo pro eis nullo modo conveniri possit*: *Ibidem*, p. 62. Nell'aprile del 1143, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Oglerio Vento, Buonvassallo di Oddone, Guglielmo *Luxius* e Ugo Giudice, poiché avevano accertato che *Maurus de Domocolta* e i suoi discendenti erano *famuli* dell'Episcopato genovese *et ab episcopis iudicari* e per più testi che discendeva da loro Oglerio, figlio del fu *Sclaracor*, sentenziarono che quest'ultimo fosse *famulus* dell'arcivescovo Siro e dei suoi successori *et famulatum, sicut alii eius famuli, ipsi exhibeat*: *Ibidem*, pp. 65 e 66. Infatti il *Registro* ricorda che Oglerio, figlio di Amico *Sclaracor*, suo zio *Primetus* e Buongiovanni *de Domocolta* erano *famuli* per sé o per le loro mogli, discendevano *de Morone de Domocolta*, abitavano nella città di Genova e prestarono la fedeltà all'arcivescovo: *Ibidem*, p. 154.

¹⁸ Il legame è evidente in una sentenza emanata in data ignota, ma comunque intorno alla metà del XII secolo. Allora Ansaldo *Rufus de Monte Mediano* di Voltri giurò la fedeltà all'arcivescovo nella chiesa di San Gregorio perché era *famulus* in quanto discendeva dalla sorella di Berardo di Sant'Olcese; pertanto l'arcivescovo lo investì della terra che aveva a Morego. Testi *Merulus de Castro*, *Boiamonte*, prete Giovanni di Santa Savina, l'arciprete di San Cipriano, Buonvassallo

bile che la vendita del livello finisse per essere considerata dal diritto consuetudinario genovese una forma di manumissione perché una prerogativa propria dell'uomo libero era attribuita al servo che vendeva¹⁹ ed era riconosciuta di fatto dallo stesso vescovo, sia quando stipulava con l'acquirente un nuovo contratto di livello sia quando esercitava il diritto di prelazione²⁰. Inoltre la norma consuetudinaria non avrebbe avuto efficacia se, mentre da un lato consentiva alla vendita del livello per stimolare la mobilità di beni e persone, dall'altro mantenesse il venditore nella condizione di servo della Chiesa: quello, intraprendente e fornito di risorse economiche che desiderava sfruttare, sarebbe stato costretto a una condizione che mal sopportava e avrebbe opposto una resistenza attiva o passiva, trasformandosi in una fonte potenziale di disordine sociale e alla fine in un onere per la Chiesa stessa, che doveva provvedere al suo mantenimento senza adeguata contropartita; quest'ultima, invece, poteva essere interessata a concedere un nuovo livello a un altro agricoltore, meno dotato di mezzi economici e di iniziativa, ma disposto ad assumersi gli obblighi del suo predecessore. Tuttavia l'economia genovese dell'XI secolo non aveva ancora realizzato una crescita così uniforme e profonda, tale da mettere in crisi le fondamenta della servitù vescovile, che continuava ad alimentarsi nei ceti marginalmente coinvolti dallo sviluppo della città, mentre era contenuta l'ascesa di elementi inferiori più fortunati. La situazione economico-sociale mutò radicalmente in seguito all'accelerazione impressa all'inizio del XII secolo, con il conseguente aumento delle alienazioni illegali dei livelli ecclesiastici, per i quali, equiparati surrettiziamente alle proprietà, non furono più corrisposti i canoni e, presumibilmente, le altre prestazioni²¹. Allora la Curia arcivescovile riorganizzò l'amministrazione

Caputgalli, Oglerio Danisius, Guglielmo Turnellus, Alessandro (*byconomus* e *advocatus*) e il gastaldo Gerardo: *Ibidem*, p. 367.

¹⁹ Cfr. la nota n. 11.

²⁰ Cfr. le note nn. 9 e 10.

²¹ Nel luglio del 1143, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ugo Giudice, Buonvassallo di Oddone, Oglerio Vento e Guglielmo *Lusius* sentenziarono che l'arcivescovo Siro possedesse tutta la terra che Buonfante <de> *Democolta* teneva in Valle Alta e in *Guasto* (nella *curia* di Morego: *Ibidem*, p. 46). Emisero questa sentenza perché avevano accertato da testi e da livelli che quella terra era *libellaria*, che non doveva essere alienata se non a *famuli* di San Siro, che non era stata alienata a uno di tali *famuli* e che Buonfante la teneva senza versare il *census*. *Quare consules, hoc cognoscentes, tum quia condicio libelli fracta fuerat tum quia sine censu tenebatur, prefatam terram archiepiscopo eiusque successoribus, ut supra dictum est, laudaverunt et eiusdem terre posses-*

dei propri beni fondiari, riscattandoli dai concessionari²² e sostituendo i

sionem tradiderunt: Ibidem, pp. 66 e 67. Nel 1146, sempre nel palazzo arcivescovile, furono emanate altre due sentenze analoghe contro il medesimo Buonfante *de Democolta*. La prima, nel luglio, riguardava due *pecie* di terra a Morego, nel manso di Porcile, una delle quali era stata venduta a Buonfante da *Alguda de Gazina* e si chiamava *Caudeta*, l'altra dal gastaldo Gerardo (non soltanto gastaldo di Morego, ma anche *famulus* di questa *curia: Ibidem*, p. 151), e fu pronunciata dai consoli (dei placiti) Marino *de Porta*, *Sismundus Muscula*, *Boiamonte* di Oddone e Rainaldo Gobbo giudice, i quali diedero la motivazione che Buonfante *professus fuit has pecias terre libellarias fuisse et per proprietatem venditas*. La seconda, nell'agosto, da parte dei consoli *Boiamonte* di Oddone e Marino *de Porta*, perché avevano accertato che una *pecia* di terra a Porcile, con castagneto e pertinenze, *sicut ab Albertino obvenit*, era *libellaria* e non era stata pagata la *pensio: Ibidem*, pp. 77 e 78. Un altro esempio è fornito dalla vendita effettuata da Guido *de Casella*, la cui condizione sociale è però ignota: se è certo che era un livellario arcivescovile, come i due fratelli *de Saporito*, gli acquirenti, probabilmente non erano *famuli*. Nell'ottobre del 1145, nella *villa* di San Cipriano, nel *locus qui nominatur Valliscalida*, i consoli (dei placiti) *Roduanus*, Guglielmo *Buferius*, Ottone Giudice e *Ceba* sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori avessero, senza opposizione di Guido *de Casella* e di chiunque per lui, due *pecie* di terra con castagni, site a Vallecaldà. Emisero questa sentenza perché, essendosi una controversia per queste *pecie* tra l'arcivescovo e Guido *de Casella*, il quale sosteneva *Alexandrum hyconomum has sibi finisse*, ma non era riuscito a provarlo tramite testi, mentre il suddetto Alessandro lo aveva negato sotto giuramento, avevano accertato che queste *pecie* erano *libellarie et iure Curie devenisse*. Una delle due *pecie* era vicino alla via che discendeva da San Cipriano alla Polcevera; l'altra era tra la precedente e la vigna di Vallecaldà: *Ibidem*, p. 76. Guido di Casella aveva tenuto la *libellaria* di Vallecaldà, ma l'aveva venduta come proprietà a Pietro *de Saporito* e a suo fratello; per recuperarla l'avvocato (e *hyconomus*) Alessandro, evidentemente esercitando il diritto di prelazione (cfr. la nota n. 10), versò quattro lire a Guido *de Casella: Ibidem*, p. 135. Nel gennaio del 1146, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ottone Giudice, *Roduanus* e Guglielmo *Buferius* sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori avessero, senza opposizione di Pietro e Lanfranco *de Saporito* (evidentemente suo fratello) e di chiunque per loro, quanto possedevano a Vallecaldà, stando in giudizio per questi beni Alessandro, *hyconomus* della Chiesa genovese. Emisero questa sentenza perché avevano accertato che si trattava di un livello che doveva la *pensio* e perché Pietro aveva ammesso di tenere ingiustamente tali beni e vi rinunciò: *Ibidem*, pp. 76 e 77. Inoltre, sempre nel gennaio del 1146, nella *domus* di Pietro *de Saporito*, quest'ultimo rinunciò a favore di Alessandro, *hyconomus* della Chiesa genovese di San Siro, a nome dell'arcivescovo, ad alcune terre che teneva ingiustamente a San Cipriano, così chiamate: *Fons Sacratius*, *Monsaltus* e *Cavanuza*. Intervenero come testi Pietro Giudice, Oberto *Merdempe*, Oberto *Sulpharus*, Merlo *Lanzaguda* e Buongiovanni *Merdempe: Ibidem*, p. 317. La *curia* arcivescovile di Morego riceveva metà del vino e delle castagne e due polli dal *locus* di *Monsaltus*, che era appartenuto, in concessione, a Lanfranco *de Saporito: Ibidem*, p. 47.

²² Al tempo dell'arcivescovo Ugo (1163-1188, ma prima del febbraio 1172), la Curia acquistò per 12 lire da *Beiamè* di Sant'Olcese (era un *famulus* di San Siro: cfr. la nota n. 17) la terra che teneva a Morego: *Ibidem*, p. 137. Alla fine di febbraio del 1172, nel palazzo arcivescovile, i fratelli Oliviero e Rolando, figli del fu *Beglanus* di Sant'Olcese, per 20 soldi di denari genovesi, rinunciarono a favore dell'arcivescovo Ugo e del *vicedominus* maestro Anselmo a tutte quelle terre che il

livelli a tre generazioni con livelli di 29 anni²³ o vitalizi²⁴, segnando così la fine della servitù ecclesiastica a Genova²⁵.

loro padre *Beganus* e la loro madre avevano venduto alla Curia arcivescovile, site a Sant'Olcese *et in omnibus aliis locis et pertinentiis*. Intervenero come testi prete Guiscardo, suo fratello Rinaldo, Alberico della Curia dell'arcivescovo, Oberto *de Seestri*, Nicola di Sampierdarena, Lanfranco e Rainaldo della Curia dell'arcivescovo: *Ibidem*, pp. 132 e 133. In questo senso devono essere interpretati, se non tutti, almeno molti degli acquisti che l'*advocatus* (e *hyconomus*) Alessandro effettuò nella *curia* di Morego dai *famuli* e dalle *famule*, nonché dagli altri uomini che, o per sé o avendole acquistate da altri, avevano *libellarie* dell'Arcivescovato. Tra i venditori sono compresi alcuni *famuli*: il gastaldo Gerardo, per 10 soldi, tutto quanto aveva in *Cucullo, a via veteri inferius usque in Pulciferam*, e per 30 soldi, 1/12 del castagneto chiamato Pastino, sotto la via, *iuxta Gnaustum*; Andrea di Ronco, cognato del gastaldo Gerardo, per 23 soldi, tutto quanto aveva in *prato de Cantone*, tranne il mulino; i *famuli* di Vicomorasso, *Loriolus* e i suoi consorti, per 13 soldi e 4 denari, tutto quanto avevano in *campo de Tullo* (1/3 della metà). Al tempo dell'arcivescovo Ugo furono effettuati i seguenti acquisti: da Giovanni (*Langascinus*) *ferrarius*, per sei lire, la *terra libellaria* presso la *domocolta* di San Vincenzo (cfr. la nota n. 10); da Anna *Custos*, probabilmente moglie o discendente di Guglielmo *Custos*, per otto lire, la terra vicino alla *domocolta* di San Vincenzo (cfr. ancora la nota n. 10): *Ibidem*, pp. 134-136.

²³ Nel giugno del 1142, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Guglielmo *Pezollus* e Ottone Giudice, poiché avevano accertato che tutta la terra che Buonvassallo aveva nel Prato del Vescovo (nella *curia* di Morego: *Ibidem*, pp. 46 e 48), era *libellaria* dell'Episcopato e che Buonvassallo non aveva corrisposto la *pensio* consueta, la restituirono all'arcivescovo: *Ibidem*, p. 64. Non è certo però che Buonvassallo fosse un *famulus*. Comunque tornò in buoni rapporti con la Curia. Infatti nel luglio del 1145 Buonvassallo chiese all'arcivescovo Siro di locare *titulo condicionis*, per 29 anni, a lui, ai suoi figli e figlie, una terra sita in *Pulcifera, locum ubi dicitur <Pratum> Episcopum, cum domo*, con l'obbligo di *meliorare et colere*, corrispondendo annualmente, alla festa di san Giovanni, una spalla, metà del vino, delle castagne e del fieno, *salvo bedo molendini nisi necesse fuerit Curie*. Intervenero come testi Gerardo di Morego, suo genero *Allus*, Ottone *Murcius* di Morego, Anselmo *Cauponarius*, Oglerio *Danesius* e Alessandro, *hyconomus* della Chiesa: *Ibidem*, p. 316.

²⁴ Nel gennaio del 1146 Pietro *de Saporito* restituì alla Chiesa genovese le terre di San Cipriano chiamate *Fons Sacratius*, *Monsaltus* e *Cavanuza* (cfr. la nota n. 21), ma contemporaneamente (i due atti furono stipulati nella *domus* di Pietro *de Saporito*, presenti gli stessi testi) *Aidela*, nipote di Pietro *de Saporito*, e Folco, figlio naturale della medesima, ottennero a livello le terre oggetto della suddetta rinuncia e, inoltre, tutto quanto Pietro *de Saporito* aveva tenuto come propria parte nel Piano *de Carusia*. La locazione livellaria fu concessa da Alessandro, *hyconomus* della Chiesa genovese, per ordine dell'arcivescovo, e doveva durare soltanto in vita dei concessionari, con la clausola della successione reciproca in caso di morte, alla *pensio* annua di quattro denari genovesi: *Ibidem*, pp. 317 e 318. Invece Lanfranco *de Saporito* (fratello di Pietro), per tre lire e mezza, restituì all'avvocato (e *hyconomus*) Alessandro quanto aveva nel piano di *Carosa* e in tutta Vallecaldà: *Ibidem*, p. 136.

²⁵ Il rapporto stretto tra le nuove clausole del livello e la scomparsa della servitù ecclesiastica a Genova è stato efficacemente illustrato da F. PANERO, *Schiavi* cit., pp. 335-338.

Altra caratteristica dell'enfiteusi, che si ritrova nei livelli genovesi, è l'obbligo delle migliorie²⁶. Ovviamente, come si è testé rilevato, l'enfiteusi non fu applicata nella forma che aveva assunto alla fine dell'Impero Romano, ma adattata alle esigenze del sistema curtense. Così la clausola della trasmissibilità ai figli e ai nipoti maschi del richiedente, che è inserita nella maggior parte dei contratti, oltre a obbligare alla coltivazione i concessionari²⁷, è una conseguenza delle prestazioni di *opere* e di servizi militari ai quali furono assoggettati gli enfiteuti della Chiesa genovese²⁸. L'inderogabilità di queste obbligazioni spiega perché siano attestati *famuli* non per sé, ma per la propria moglie, nel qual caso era ammessa la successione femminile²⁹. Spiega anche perché i *famuli* fossero tenuti al giuramento di fedeltà al vescovo³⁰

²⁶ Espresso con la formula *spondimus in Dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare, laborare et colere* (cfr. la nota n. 2). L'assenza in qualche raro caso di migliorare non implica una modifica dei patti, ma è da attribuire a una semplificazione del formulario o a una svista nella trascrizione degli originali, effettuata nel XII secolo.

²⁷ Cfr. la nota n. 16.

²⁸ Sugli obblighi militari dei *famuli* di Molassana cfr. le note nn. 265 e 266. Sugli *exercitales* cfr. la nota n. 245.

²⁹ L'elenco dei *famuli* delle *curie* di Morego, di Sampierdarena e di Graveglia è preceduto dalla seguente annotazione: « hec sunt nomina illorum famulorum qui fidelitatem Ianuensi archiepiscopo fecerunt, de curia Medolici et de curia Sancti Petri de Arena et de curia Sancti Michaelis de Lavania, que est prope Graveliam, nomine famulatus, aut per se qui sunt famuli aut pro illorum uxoribus que sunt famule, et pro terris ipsius Curie quas tenere videntur »: *Il Registro* cit., p. 151. In data sconosciuta, ma intorno alla metà del XII secolo, Andrea de Bedellano fece fedeltà all'arcivescovo *eo quod uxor eius famula est et per libellariam quam tenet in Vico Molacio*; erano presenti Alessandro (*hyconomus* e *advocatus*), *Secansfenum* e *Alerius*, gastaldi (e *famuli*) della *curia* di Molassana, Baldo de Ponte (Decimo), Anselmo de Costa (entrambi *famuli* della *curia* di Morego) e Oberto *scudarius* (per la moglie, era compreso tra i *famuli* de Molaciana qui habitant in civitate): *Ibidem*, p. 366.

³⁰ « Iste sunt conditiones quas Ianuensis archiepiscopus de curia Molacianae (Molassana) debet habere, de Bazali (sulla riva opposta del Bisagno: cfr. la nota n. 72) et de Cella de loco Bavali (la Sella di Bavari) et de Medolico (Morego) et de villa Sancti Syri Emiliani (Molassana-Struppa) et de Vico Molacio (Vicomorasso) et de Salino (presso Vicomorasso) et Sancto Petro de Arena (Sampierdarena). Omnes homines qui in predictis locis habitant et terram Episcopatus tenent, etiam si in civitate habitant, primum debent fidelitatem iurare domino archiepiscopo, ubicumque manent, et debent iurare quod non debent vendere nec dare terras ipsius Archiepiscopatus neque molendina, nisi in famulis de curia ipsa et per licentiam ipsius archiepiscopi »: *Ibidem*, p. 33; per l'interpretazione di questo brano cfr. R. PAVONI, *Il problema dell'incastellamento in Liguria nei secoli X-XII*, in *L'Incastellamento in Liguria X-XII secolo. Bilancio e destini di un tema storiografico*, Atti della Giornata di Studio, Rapallo, 26 aprile 1997, a cura di F. BENENTE, Bordighera 2000, pp. 81-99, alla p. 87, nota n. 22. L'arcivescovo doveva ricevere la fedeltà da tutti quelli della *curia* di Morego, *ubicumque manent, sive in civitate sive in villis, eo modo sicuti faciunt*

e alla prestazione gratuita di *opere*³¹, oltre alla *pensio* in denaro³² o in natura.

homines de Molaciana: Il Registro cit., p. 44. Prima del novembre 1142, nella *curia* di Morego, alla presenza dell'arcivescovo Siro e dei consoli (dei placiti) *Zeba*, Ottone *Guercius* (Ottone Giudice) e Guglielmo *Pezullo*, i *famuli* della suddetta *curia* giurarono di non vendere le terre né le *libellarie* né i mulini ad alcuno, se non con l'autorizzazione dell'arcivescovo e se non a *famuli*. Testi Caffaro, Buonvassallo *Caputgalli*, Oglerio *Danisius*, Alessandro (*byconomus* e *advocatus*) e molti altri: *Ibidem*, p. 152. Analogamente l'arcivescovo doveva avere la fedeltà da tutti gli uomini della *curia* di Sampierdarena, i quali inoltre dovevano giurare di non vendere né dare le terre dell'Arcivescovato se non a *famuli* della stessa *curia* e con l'autorizzazione dell'arcivescovo; tali obblighi valevano ovunque abitassero i *famuli* della suddetta *curia*: *Ibidem*, p. 49. Infine, come dagli altri *famuli*, l'arcivescovo doveva avere la fedeltà da tutti gli uomini della *curia* di San Michele di Graveglia (Lavagna), i quali giuravano di non vendere la terra dell'Arcivescovato né darla se non a *famuli* della stessa *curia* e con l'autorizzazione dell'arcivescovo; tali obblighi valevano ovunque abitassero: *Ibidem*, p. 54. Si è conservato il giuramento prestato dai *famuli* della *curia* di Molassana, probabilmente nel 1143: « Hoc est decretum quod archiepiscopus fecit cum Curia sua in Molaciana curia. In curia Molaciane, in presentia Curie sue, videlicet Ottonis Iudicis et Guilielmi, filii Caphari, et Zebe et Marchionis Iudicis et Alexandri yconomi et Oglerii Danisii et Bonivasalli Capudgalli et aliorum . . . (lacuna) "par suo domino, tali modo quod non ero in consilio neque in facto quod dominus archiepiscopus amittat membrum aliquod sive vitam suam neque in prensione aliqua ponatur sive in carcere, et, si de suo certo malo cognovero vel audiero, quam cicius potuero, cum expendio ipsius, sibi, vel per me vel per meum nuncium certum, notificabo et honorem suum in quantum valuero et bona ipsius Episcopii, que odie habet sive habuerit, pro meo posse iuvabo retinere et consilium aliquod, si mihi dixerit, ego celabo et tenebo secretum sicut mihi iniunxerit et non vendam neque alienavero terram vel molendinis ipsius Episcopii alicui nisi in famulos predictae Curie, nisi per preceptum ipsius vel successores eius, et, si vendidero aliquo in tempore aliquam terram, illam conditionem quam persolvebam in cartulam ipsius cui vendidero faciam ponere, secundum ipsam partem quam ei vendidero. Hec omnia observabo bona fide, sine fraude et malo ingenio" »: *Ibidem*, pp. 401 e 402. Il giuramento di fedeltà era dovuto anche per il legame con la coltivazione della terra (cfr. la nota n. 16).

³¹ Cfr. le note nn. 76 e 82. Dal confronto tra gli elenchi di *famuli* e di *operarii* delle *curie* arcivescovili nella prima metà del XII secolo, conservati dal *Registro arcivescovile*, risulta chiaramente che non si trattava di due categorie diverse, ma che gli *operarii* erano i *famuli* che prestavano *opere* al *dominicum*. Già il Belgrano rilevò che i *condizionati* (*famuli*) si distinguevano in *guaitatores*, *operarii* e *secatores* a seconda delle rispettive prestazioni. Inoltre ritenne probabile che i *guaitatores*, presenti solo nel castello di Molassana (cfr. la nota n. 266), discendessero da arimanni, che, « sottoposti a commendazione venissero gravati di angherie le quali di preferenza partecipavano del servizio militare »: L.T. BELGRANO, *Illustrazione del Registro Arcivescovile*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte II (1871), pp. 566-568. Tuttavia non vi sono elementi che confortino tale interpretazione perché i discendenti degli arimanni di Bavari (cfr. la nota n. 245) non risultano compresi tra i *guaitatores* del castello di Molassana, discendenti dai *famuli* che si erano accordati per la residenza nel castello, come quelli del febbraio 991 (cfr. la nota n. 265), e che, aumentati di numero per le successive generazioni e stabiliti in luoghi diversi del territorio curtense, assolsero l'obbligo originario con turni di *guaita*.

³² Nei secoli X e XI spesso due denari, ma talvolta anche uno. F. PANERO, *Schiavi* cit., pp. 331 e 332, li ha considerati un semplice censo ricognitivo perché « quest'ultimo presupponeva la

Generalmente il livello era rinnovato alla scadenza della terza generazione, ma non mancano casi di concessioni confermate agli abiatici o ai figli. I livellari dovevano mantenere i genitori, i parenti o i precedenti concessionari anziani, ai quali spettava l'usufrutto vitalizio³³. Generalmente non erano previsti né il *libellaticum/intratura* né il *calciarium/renobatura*³⁴, ma per subentrare nell'eredità dei consanguinei e degli attinenti³⁵ i *famuli* dovevano un pagamento in moneta o in natura, definito *manentaticum*³⁶.

prestazione del servizio una volta appurato che la terra era detenuta "titulo condicionis" e specificamente in ragione della subordinazione servile». Tuttavia, non conoscendo il potere d'acquisto del denaro pavese a Genova nei secoli X e XI, tale censo poteva avere anche un valore in sé.

³³ Nel luglio del 1009 o del 1010 i *famuli* di San Siro Costanzo, Martino, Giovanni e Leone, con la moglie (così forse per «le mogli») e i figli, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis pecia una de campo in Alpe, ubi nominatur Cauale, fines vero de suprascripto campo de subtus fine* (lacuna), *desuper fine costa, de una parte fine termino et de alia parte fine costa de libellaria de Madelberto* (lacuna); inoltre chiesero *in loco ubi nominatur Via Nova pecia una de prato, fines vero de suprascripto prato desubtus fine via et desuper fine costa et de una parte libellaria de Madelberto et de alia parte fossado*; avrebbero versato annualmente una *pensio* di due denari, con l'obbligo di migliorare e coltivare, nonché con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli e con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli Sancti Syri domnicati et, dum advixerit Leo genitor et genitricem nostram, in sua sit potestate usufructuandi et non alienandi*. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 252 e 253. Già nel più antico livello: quello concesso nel dicembre del 916 o del 917 dal vescovo Raperto ai cugini Giovanni e Michele, l'usufrutto vitalizio fu riservato ai rispettivi genitori *Rodilando e Odeltruda, Pietro e Uultruda*. Con il medesimo livello il suddetto *Rodilando* chiese la conferma della concessione del proprio padre Andrea, al quale e alla propria madre *Rotruda* riservò l'usufrutto vitalizio: R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno*, in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere», Serie V, LIII (1996), pp. 341-377, alla p. 364, nota n. 89.

³⁴ Questi canoni riconoscitivi del diritto di proprietà potevano talvolta mancare nei livelli: S. PIVANO, *I contratti agrari* cit., p. 196. A questi può essere assimilato il pagamento di quattro soldi di denari genovesi, previsto per il rinnovo del livello riguardante un mulino nella *curia* di San Michele di Graveglia (cfr. la nota n. 97), ma si tratta di un caso eccezionale.

³⁵ Infatti in caso di morte senza eredi diretti i beni del *famulus* tornavano alla Chiesa, come esplicitamente riconobbe la sentenza consolare del giugno 1142 sull'eredità di Ardzzone *Castaventia* (cfr. la nota n. 8).

³⁶ Nella prima metà del XII secolo, nella *curia* di Molassana, per la terra che fu di Martino *Binellus* i suoi nipoti davano una spalla *pro manentatico, quia sine herede obiit*; [O]bertus scutarius dat solidos II pro terra quae fuit nepotis uxoris suae et Ugonis de Fredaldo eo quod sine herede mortuus est: *Il Registro* cit., p. 34. Nello stesso periodo, nella *curia* di Morego, Oberto *Rufus* corrispondeva una spalla di 12 denari e 3 soldi per il manso *de Suaro*, che teneva *pro manentatico*: *Ibidem*, p. 46. Sempre nella prima metà del XII secolo, nella *curia* di San Michele di Graveglia, *Lazetus* doveva dare una spalla o 12 denari *pro sorte fratris sui, qui sine herede et sine testamento mortuus est, pro condicione*: *Ibidem*, p. 54. Per conservare la concessione, forse il *manentaticum*

Sempre con un livello erano stipulati i contratti di pastinato³⁷, che assumevano la forma della parzionaria quando la metà o due terzi della terra

era dovuto anche dalla vedova se non avesse avuto figli dal marito, perché nella *curia* di Nervi la moglie di Giovanni *de Merlo* dava una spalla e due galline, *pro manentatico*, per la terra del suo defunto marito, che era stata degli uomini di Molassana: *Ibidem*, p. 51. Infatti nel novembre del 1145, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ottone Giudice e Guglielmo *Buferius* sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori avessero, senza opposizione di Giovanni *de Merlone* di Nervi e di chiunque per lui, il *locus* che suo padre aveva acquistato da *Anfossus*, da Pietrone e dalla loro sorella, *famuli* di San Siro, a Nervi, nel *locus ad Clapas*, con le sue pertinenze. Emisero questa sentenza perché avevano accertato che il padre di Giovanni *de Merlone* aveva comprato la suddetta terra da quei *famuli* e *famula*, che la tenevano a livello, *immo ipse* (Giovanni *de Merlone*) *fuit professus nulla obstante prescriptione qua adversus dompnum archiepiscopum se tueri posset*. La sentenza fu confermata nel marzo del 1146, sempre nel palazzo arcivescovile, dai successivi consoli dei placiti Marino (*de Porta*), *Boiamonte* di Oddone, *Sysmondus Muscula* e Rainaldo *Gobus*: *Ibidem*, p. 75. Evidentemente la terra di Nervi era stata concessa a Giovanni *de Merlone* dopoché questi aveva riconosciuto che era livellaria (sulle alienazioni dei livelli come proprietà cfr. la nota n. 21). *Anfossus*, Pietrone e la loro sorella erano *famuli* della *curia* di Molassana, ma avevano un livello anche in quella di Nervi. La sentenza consolare del giugno 1142 riconobbe il diritto di successione in una *domus libellaria* a Benincasa, vedova di Ardizzone *Castaventia*, e agli eredi di Benincasa *Castaventia*, defunta moglie di Guglielmo *de Curia*, i quali, però, dovevano pagare un *census* annuo di tre denari genovesi, ma non il *manentaticum*, probabilmente perché i *famuli* di San Siro potevano donare alla moglie, *propter nuptias*, i beni allivellati e usarli per costituire la dote delle figlie (cfr. la nota n. 8).

³⁷ Nel giugno del 993 un contratto di pastinato, stipulato tra Andrea, abate di Santo Stefano, e Andrea, figlio del fu Adalgiso, riguardava una *pecia de terra* appartenente al monastero, sita *in fundo Albario, non longe ab ecclesia predicti Sancti Nazarii, quod est per mensura, in giru et circuitu, perticas nonaginta et tres a pertica de pede duodecim domni Liuprandi rex* (circa 498 metri), e prevedeva che Andrea e i suoi eredi vi impiantassero *de vinea et arbores fructiferos quale ipsa terra meliore portaverit*, con la clausola che per i prossimi cinque anni e mezzo dessero annualmente soltanto un agnello e due polli, ma successivamente metà del vino, dei fichi e delle castagne. Il contratto, stipulato a Genova, fu sottoscritto dal notaio *Fulcoinus*, autore della documentazione, da *Warabo iudex*, da Giselberto e da Andrea (è incerto se fosse il pastinatore o un teste): *Cartario Genovese*, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II, parte I (1870), p. 36, n. XX. Anche i *libella conveniencie*, se il fondo non era ancora adeguatamente messo a coltura, potevano prevedere un primo periodo a un censo riconoscitivo. Così il 7 febbraio 1037 *Litefredus*, abate di Santo Stefano, e Mainardo, figlio del fu Mainardo, si accordarono nei seguenti termini: l'abate diede a Mainardo *medietate de pecia una de vites at laborandum et detinendum at medie redendo, sita in loco et fundo Caliniano* (Carignano), *coerit ei ab ipsa medietate de predicta pecia de terra cum predicta vinea super se da una parte simile medietas, qui detinet Giraldus Masimino, da alia parte via puplica, da tercia parte via et terra Alberti, da quarta parte terra de eredes quondam Gezoni*; Mainardo e i suoi eredi dovevano *laborare atque scolere ita ut pro eis meliorerentur* (lacuna) *non peggioerentur*, e dare per il prossimo biennio soltanto due ottimi polli all'anno, ma successivamente, *singulis annis, tempore vindemie, musto mundo et auliva medietate, secundum usu et consuetudine uius terre, pro se ipse Mainardus vel suos eredes aut suo misso eidem*

messa a coltura tornava al *domnicum* e l'altra metà o un terzo restava in locazione³⁸.

domnus Litefredus abbas vel subcessores aut suorum misso, data et consignata ipsa medietate ic super locum et (lacuna) *pulos eodem monasterio consignati*. Il *libellum conveniencia* (così nel testo) fu redatto e, *post traditum*, completato nel monastero di Santo Stefano dal notaio Bernardo, fu sottoscritto dall'abate *Litefredus* e reca i *signa manuum* di Mainardo e dei testi Giovanni, Andrea, *Causerame*, Pietro e Vitale: *Ibidem*, p. 153, n. CXI. Tuttavia poteva mancare la remissione del canone per il primo periodo: così nel contratto stipulato nel marzo del 1030 tra l'abate Eriberto e *Ienoardus* (cfr. la nota n. 288). Sembra che talvolta non fosse richiesto alcun canone. Nel gennaio del 1027 il prete Andrea del fu Paolo, *ex nazione* di Legge Romana, per sé e per i propri eredi, promise a Eriberto, abate di Santo Stefano, di *pastenare* per i prossimi dieci anni una « pecia de terra in loco et fundo Sancto Siro Miliano (Molassana-Struppa) et est ipsa pecia de terra per mensura iusta, super totum, in circuito (lacuna) *perticas quadraginta (214 metri) a perticas de pedex duodecim a pedes domni Liuprandi rex, coerit ei de una parte terra Cunrado, de alia parte terra ipsius monesterii, de tercia parte via publica, de quarta parte fosato et via »; il prete Andrea o i suoi eredi dovevano *ian dicta pecia de terra pastenare de vinea et de alios arborex fructiferos quale ipsa terra melior exportaverit* (lacuna) *et mansione super locum aedificare ubi oportunum fuerit*. Per questa promessa il prete Andrea ricevette dall'abate Eriberto, come *launahilt, vestimenta una*. La *cartula promisionis* fu redatta e sottoscritta nel monastero di Santo Stefano dal notaio *Bernodus*, fu sottoscritta dal prete Andrea e reca i *signa manuum* dei testi Giovanni, Vitale, un altro Giovanni, *Rozo* e un terzo Giovanni, tutti di Legge Romana: *Ibidem*, p. 133, n. XCIV.*

³⁸ Nel novembre del 984-986 o del 998-1000 (l'incertezza deriva dai contraddittori dati cronologici del documento) *Leoprando, famulus* di San Siro, con la moglie e i figli maschi, con la consueta clausola di successione, chiese al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa Genovese, siti a Molassana, *locus ubi dicitur Casalio, id est pecia una de terra que aprehendimus a pastenando, medietate in domnicato, id est casa, vinea, castaneto, salectis, roboretis, campis et pascuis, et est ipsu pastenos super totum perticas legitimas centum* (lacuna), dando per 11 anni soltanto un agnello a Pasqua, ma dal 12° una *pensio* annua di un denaro, con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli domnicati* di San Siro e con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli; se nei 12 anni non avessero *expletum pastenum de quacumque fruge ipsa terra meliore portaverit*, avrebbero pagato una penale di due lire di buoni denari pavesi. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 199 e 200. Nel marzo del 1025 Eriberto, abate di Santo Stefano, diede a Gisulfo, figlio del fu *Bonizo*, *pecia una de terra libellaria Sancti Stefani, sita in loco et fundo Felectule, locus ubi dicitur Pradello, et est ipsa pecia de terra per mensura iusta, in circuitum, super totum, perticas viginti et quatuor, a perticas de pedes duodecim ad pedes domni Liuprandi rex* (circa 128 metri), *coerit ei da una parte terra de Ona, de alia parte terra ipsius monesterio, da tercia parte terra ipsius Gisulfi, da quarta parte terra de suprascripto Gisulfo*, con la clausola che Gisulfo e i suoi eredi dovessero *suprascripta pecia de terra omnia, ex integras, pastenare de vinea et . . .* (lacuna) *mansione edificare et de pasteno quod in ipsa terra fecerit, usque ad decem annis expletis . . .* (lacuna) *exinde reddere debere . . .* (lacuna) *super unumquemque anno denario uno*; dopo i suddetti dieci anni la terra pastinata, con la *mansio*, sarebbe stata divisa: metà concessa a livello a Gisulfo o ai suoi eredi, l'altra metà restituita al monastero, il quale avrebbe avuto il diritto di prelazione sulla metà allivellata, ma avrebbe dovuto riconoscere lo stesso privilegio a Gisulfo o ai suoi eredi se avesse voluto *sua medietatem ad alio homine dare ad tenendum vel medietatem reden-*

Alcuni *famuli* ottenevano concessioni livellarie in luoghi distanti tra loro: nel febbraio del 966 i fratelli Venerio, Leone e Martino³⁹ a *Santo Syro Emilia-*

dum. Questa *cartula conveniencie* fu stipulata nel monastero di Santo Stefano dal notaio Eriberto, fu sottoscritta dall'abate Eriberto e reca i *signa manuum* del pastinatore Gisulfo e dei testi *Ienoardus*, Adamo, *Gotizo*, Domenico e Pietro. Da una nota dorsale della pergamena si apprende che il *locus ubi dicitur Pradello* era a Staglieno, presso il Bisagno. Da un'altra nota dorsale si apprende che il primo dicembre 1044 Gisulfo e sua moglie (ignota per una lacuna) donarono la propria metà al monastero di Santo Stefano, presenti come testi Adamo, un altro Adamo, Ottonne, Rufino e *Pe . . .* (lacuna) *is*, forse con una *carta offerisionis* redatta da Oberto *iudex: Cartario Genovese* cit., p. 129, n. XCI. Nel novembre del 1148, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Marino (*de Porta*) e Guglielmo *Niger* sentenziarono che l'arcivescovo Siro, senza opposizione dei figli del fu Giovanni *Cavaca*, dei loro eredi e di chiunque per loro, a titolo di vendita, per il prezzo di 35 soldi di denari genovesi, avesse tutta la terra che era pervenuta loro *pro tercio pasteno in pastenis insule Corsi* (odierno San Gottardo). Emisero questa sentenza perché avevano accertato che i suddetti minori mancavano completamente del proprio *dispendium* e i loro *barbani* avevano venduto per 35 soldi le proprie parti, cosicché i suddetti minori non potevano sostenere la propria parte. Alla sentenza erano presenti la madre dei minori, che rinunziò al diritto delle ipoteche, e Anselmo *Cavaza, barbarus* dei medesimi minori: *Il Registro* cit., p. 84. Infatti l'arcivescovo Siro aveva pagato 35 soldi ad Anselmo *Cavaca* per la sua parte *de pastino de Corsi*, altri 35 a suo fratello Giovenale per la sua parte e altrettanti all'altro suo fratello (non nominato, forse di nome *Alius*) per la sua parte, cosicché pagò 35 soldi anche ai figli di Giovanni *Cavacia*: *Ibidem*, p. 139. Il terzo dei quattro fratelli non era toccato loro in proprietà, ma in concessione, perché l'arcivescovo percepiva *de pastino Corsi solidos III de conditione pro tercia parte*: *Ibidem*, p. 38. Il 21 maggio 1172, nella canonica di San Lorenzo, i fratelli Oliviero di Marassi, Giacomo e Guglielmo, figli del fu Buonsignore *de Zinestedo*, per tre lire e 15 soldi di denari genovesi, venderono al *vicedominus* maestro Anselmo, a nome della Curia e dell'arcivescovo Ugo, metà di una *pecia* di terra *pro indiviso*, la quale era un canneto, sita al Bisagno, la quale era pervenuta ai suddetti fratelli *per medium pastenum*, con la quale confinavano da due parti la via, dalla terza il fiume Bisagno e dalla quarta la *terra Wilielmi Ieorgii*. Inoltre i suddetti fratelli diedero alla Curia la *cartam medii pastini quam ex hac terra de medio pasteno habebamus*. Testi prete Guiscardo dell'arcivescovo, Vassallo *de Maduzene*, suo cognato Guido *speciarius*, Ansaldo di Airaldo *Rizus* e *Allo de Caminada* di Morego: *Ibidem*, pp. 133 e 134. Le parzionarie, che erano una forma di pastinato, non necessariamente si trasformavano in metà di proprietà del parzionario; esempi, seppure isolati, di trasformazione di parzionaria in enfiteusi sono dati per i secoli X e XI dal *Tabularium* della chiesa di Santa Maria in *Via Lata*: S. PIVANO, *I contratti agrari* cit., p. 300, nota n. 34, rispetto alla cui interpretazione del documento del 949 ne è più probabile un'altra: pagamento della *pensio* ogni quattro anni dopo la divisione.

³⁹ I tre fratelli chiesero il livello con i loro figli, maschi e femmine, con la consueta clausola di successione, e dovevano versare annualmente una *pensio* di un denaro, con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli indomnicati* di San Siro, ma con l'obbligo di migliorare e coltivare e con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Teodolfo sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 236-238. È probabile che sia derivato da un errore di trascrizione il nome di Rolando (per *Bellando*) *presbiter* in un livello del marzo 1073-1075. Infatti in tale periodo i fratelli Rolando *presbiter* e Bruningo, con i figli maschi e con la consueta clausola di successione, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* 3/4 di un mulino *in loco*

no (tra Molassana e Struppa)⁴⁰ e a Pontedecimo (in Val Polcevera)⁴¹; nel marzo del 998 Giovanni⁴² in Val Lavagna⁴³ e, probabilmente, a Molassana⁴⁴;

et fundo Molaciana, una cum aquaductili suo, et est positus in fluvio Vesano, prope Lacus Dragonario; i due fratelli dovevano versare in donnicato, al cannavario de domno episcopo, il quarto del reddito ricavato dal mulino, in due rate annuali: a Pasqua e a Natale; inoltre dovevano dare annualmente due polli e due cime, con l'obbligo di in infrascripto molendino introire et meliorare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli o dei loro eredi. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: Ibidem, pp. 229 e 230.

⁴⁰ Terre della Chiesa genovese nella Valle del Bisagno, a Sancto Syro Emiliano et locus ubi nominatur Oliceto, quanto aveva tenuto Lupus, besavus dei richiedenti, e Pietro Rautalo, id est casa, vineis, ficetis, saletis, silvis et pascuis, fines vero de predictis rebus fine Fossado Croso, descendente in Vesano prope Rivo Turbido, de superiore capite fine terre in donnicato; inoltre in suprascripto loco Sancto Syro Emiliano terra iuris de infrascripta (così per iam scripta) Ecclesia, id est casa, vineis, pascuis, plenum et vacuum, octava divisione de quantum antea tenuit famulo Sancti Syri de ista Ecclesia et nobis (i richiedenti) contangit; inoltre medietate de terra laboratoria et vineola et arbores fructiferos super se habente, que dicitur Fossato Rio Turbido, fines vero de ipsis fine Fossado de Carrica et limido (lacuna), descendente in Laco Rotundo; infine una terra laboratoria que est posita in Monte Sancti Syri, ubi nominatur Cuniole, et est ipsa terra fine Cabrioleto et Clapa de Provaginetto et via publica usque (lacuna).

⁴¹ Beni in Valle Pulcifera, locus ubi dicitur Ponte Decimo, quanto aveva tenuto Giovanni lavandario, id est casis, campis, silvis et pascuis, fines vero de predictis rebus de superiori capite fine costa, descendente per Fontanelle ad Affrico et Campo de Padule usque in Porcifera, fine Vallecaldà, descendente in Porcifera, tantum petimus infra istas fines quantum tenuit Iohannes lavandario.

⁴² Giovanni chiese il livello con la moglie e i figli maschi, famuli di San Siro, con la solita clausola di successione, e avrebbe versato annualmente una pensio di un denaro, con facoltà di vendere e alienare soltanto a famuli donnicati di San Siro, ma con l'obbligo di migliorare e coltivare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: Ibidem, pp. 241 e 242.

⁴³ Beni in Val Lavagna, locus ubi dicitur Monte Final, quanto aveva tenuto l'arciprete Aldeprandus, est massarizio uno, id est casa, vinea, castaneto, cerreto, pratis, salectis, campis, silvis et pascuis, scatico et alpiatico in donnico sit reservatum.

⁴⁴ La copia nel Registro arcivescovile è intitolata libellus Andree Galline et consortium. Nella prima metà del XII secolo Andrea Gallina e suo fratello Giselberto de Zambazario/de Zambazaria erano famuli della curia di Molassana e guaitatores del locale castello per il manso de Gubernato; inoltre Andrea Gallina dava due soldi e mezzo come conditio alla medesima curia: Ibidem, pp. 34, 43 e 403. Pertanto di costoro era antenato o predecessore Giovanni. Quest'ultimo potrebbe identificarsi con l'omonimo di un livello del febbraio 992, la cui intestazione nel Registro è unde supra: il livello del marzo 998, intitolato di Andrea Gallina e consorti. Con il livello del febbraio 992 i fratelli Giovanni e Martino, famuli di San Siro, con la moglie (forse così per «le mogli») e i figli, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro titolo condicionis terra della Chiesa genovese, sita in eodem loco Sancto Syro Emiliano, locus ubi dicitur Costa de Selvestro, da uno latere terra de Iohanne Scrizo, de alio latere libellaria de Petro et de Leo de lo Monte, de superiore via publica, de superiore capite (lacuna) qui pergit a Panigale (Panigà), scatico et alpiatico in donnico reservato, alla pensio annua di un denaro, con facoltà di alienare sol-

nel giugno del 1019 *Andrea Mauro* nella *Domusculta* di San Vincenzo, a Vicomorasso e a Busalletta⁴⁵; nel luglio del 1061 i fratelli Alberico, *Bellando presbiter* e *Bruningo*⁴⁶ in Val Polcevera⁴⁷, a Vallebuona (nel-

tanto a *famuli* di San Siro, con l'obbligo di migliorare e coltivare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 243 e 244.

⁴⁵ Livello confermato nel maggio del 1060 o del 1061 a un altro *Mauro* e ai suoi figli, con l'aggiunta di altri beni a Morego e a Molassana (cfr. la nota n. 60).

⁴⁶ I tre fratelli, *famuli* di San Siro, chiesero il livello con i figli maschi e con la consueta clausola successoria, e dovevano versare una *pensio* in denari (ignota a causa di una lacuna, ma probabilmente due), con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli* di San Siro, ma con l'obbligo di *in suprascriptas res introire et meliorare et colere* e con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 187-189. Questo livello fu confermato dal medesimo vescovo Oberto soltanto a *Bellando presbiter* e a *Bruningo* nell'ottobre del 1071-1074, con le seguenti aggiunte: *pasteno uno prope Fontana Coverclata* (Molassana), pervenuto ai due richiedenti da Marco e da sua figlia *Alguda*, *da una parte fossato, desubtus libellaria Cunzino presbiter, da alia parte per mediam costa usque in via que pergit a Fontana Coverclata*; 1/10 del castagneto *desupra prato* e la parte del medesimo castagneto che era appartenuta a Oberto *qui dicitur Leorerio*, nonché metà di una *pecia de terra o Bruceto* (probabilmente una delle due *pecie in Costa Bruscata*: cfr. la nota n. 49), *da una parte fossato, da alia parte fine costa et terra de Campodominico, desubtus fluvio Glareto, desuper libellaria que fuit de Iohannes gastaldo*; la metà di una *pecia de terra in Tana Ursaria, campis et prato*, i cui confini erano *da reliquis duabus partibus costas, de superiore capite via, desubtus fossato*; un quarto dell'*insola de Mortedo, da una parte terra domnicata, de alia flumine Vesano, de tercia fossato de Corsi*; un quarto in *Sancto Petro in Arena, in loco qui nominatur Bruceto, cum mansione et vineis et ficas et olivas et castaneas et alios arbores fructiferos super se habente, coherentias vero decernitur da una parte fossato, da alia parte terra que fuit de Alberico et de Petro Nervasco, desubtus terra de Bonomato et de suis germanis, de superiore capite Petra Nadia*, e, sempre a Sampierdarena, *pecia una de terra cum castaneis et olivas*, pervenuta *pro investitura* ai due richiedenti da *Pietro Nervasco*. La *pensio* era di due denari all'anno: *Ibidem*, pp. 190-192.

⁴⁷ Metà di una *pecia de terra in Valle Purcifera, locus ubi dicitur Salersa, id est campo et castaneto*. Nella conferma dell'ottobre del 1071-1074: *in Valle Purcifera Sicca, ubi nominatur Salersa, cum castaneto et insola, da una parte fossato, da alia parte terra de Verturi et desubtus fluvio Purcifera, de superiore capite fines costa, in suprascripta coherentias omnia medietate*. Questa concessione in Val Polcevera suggerisce l'ipotesi che *Bruningo*, uno dei tre fratelli, fosse lo stesso di un livello del novembre 1062. A tale data i *famuli* di San Siro *Bruningo* e *Mauro*, con le mogli e i figli maschi, con la consueta clausola successoria, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo conditionis* beni della Chiesa genovese: il sesto che era appartenuto a *Bonomino in loco Scagnelli, de superiore capite via publica, de subteriore capite Fossado Malo, de alia parte terra de Begalfigo, de alia parte Lavaxelli*; inoltre beni in *Salersa* e *isola de Pere, cum molendine cum aquaductu suo*; quanto uno dei due richiedenti teneva in *Ponte* (Decimo), in *Valalta, in Rivaria, in Olale Donnico et moline de fossato cum aquaductu suo da la Noxe*, nonché beni in *Caneledo, tre pecie in Plano, beni in Plano de Gazo, in Compenio, in Costalonga* (presso Casanova: cfr. la nota seguente), in *Casa Subtana vel pro aliis ceteris locis incautis et incoltis*. I richiedenti dovevano annualmente una *pensio* in denari (ignota a causa di una lacuna), con l'obbligo di migliorare e coltivare, con restituzione

l'Alta Val Lavagna)⁴⁸, a Molassana⁴⁹, sulla riva opposta del Bisagno⁵⁰ e a

alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 281 e 282. Il titolo è *libellus de Ponte de Medolico et Obertini, filii Panisparati*. Nella prima metà del XII secolo Baldo *Panisparatus* della Valle era un *famulus* della *curia* di Molassana e con le sue sorelle era compreso tra i concessionari della Valle che fornivano la *guaita* al castello di Molassana: *Ibidem*, pp. 42 e 403.

⁴⁸ Tre *pecie* di castagneti in *Vallebona*, pervenute ai richiedenti da Giovanni *presbitero*, un terzo in *Conio*, la metà de *Costalonga*, pervenuta ai richiedenti da Martino *laborante* e da sua sorella, beni in *Sorbola* e *pecia una de campo in Flumexello*. Nella conferma dell'ottobre del 1071-1074: in *Vallebona pecias tres de castanetis, medietas de Costalonga et alias duas pecias nostra qui supra germanis*; mancano il terzo in *Conio* (luogo non identificato), i beni in *Sorbola* e la *pecia de campo in Flumexello*, che però potrebbero corrispondere alle due altre *pecie*, perché *Sorbola* e *Flumexello* dovevano essere vicini a *Costalonga*, che si trovava nel territorio di Casanova (in Val Polcevera, a sud-ovest di Sant'Olcese e Vicomorasso). Infatti nell'aprile del 1065 Ingo, figlio del fu Giovanni, con i figli maschi, con la solita clausola successoria, chiese al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese in *fundo in loco Casanova, ubi dicitur Costamala, hoc est pecia una de castagneto, fines vero de una parte fossato de Axereto* (cfr. la nota n. 60), *de alia parte via publica, de tercia parte Flumexello, de quarta parte de castaneto Calcaprina*, alla *pensio* annua di un denaro, con l'obbligo di migliorare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 225 e 226. *Sorbola* doveva essere presso Casanova perché era nella *curia* di Molassana; infatti il *filius Bellonis de Sorbola et fratres eius* erano compresi tra i *famuli* di tale *curia* e tra gli *homines de Manso Dominico* che dovevano la *guaita* al castello: *Ibidem*, pp. 42 e 403. Gli interessi dei *famuli* di San Siro a Molassana e a Bargagli risultano già da un livello del luglio del 1000. A tale data Madelberto e Giovanni, con la moglie (così forse per «le mogli»), i loro figli maschi e il loro nipote *Gotizo, famuli* di San Siro, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis* metà di un castagneto sito in *fine Bargallina, locus ubi dicitur Alpeximo*, metà di un appezzamento di selva e metà di un appezzamento di castagneto in *loco qui dicitur Castanea Capraria*, metà di un appezzamento di castagneto *qui pergit inter duas vias*, metà dei beni in *Pemonte* e in *Campo Dominico, id sunt casis, vineis, cannetis, roboretis, ficetis, silvis, campis et pascuis*, e metà di una *libellaria* sita nel *locus ubi dicitur Creto, id sunt pratis, campis, silvis et pascuis, fines vero de superiore capite fine aqua versante et descendente usque in Rio Lactodona, de uno latere fine prato domnicato*. Si trattava di *quantum antea tenuit Sabatino in istis locis*. I livellari dovevano versare annualmente una *pensio* in denari (ignota a causa di una lacuna), con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli domnicati* di San Siro, con l'obbligo di migliorare e coltivare e con restituzione alla Chiesa alla morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 247 e 248. Tali interessi sono confermati da un livello del maggio del 1039, la cui copia nel *Registro arcivescovile* reca la seguente intestazione, apposta nella prima metà del XII secolo: *libellus Iohannis Alpherii de Alleo (Aggio) et de illis de Ranedo* (luogo nel territorio di Fontanegli), *de Iohanne et Oberto et de Petro Strariva et fratre suo et suorum consortum*: R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 360, nota n. 79, e alla p. 373, nota n. 110.

⁴⁹ Terre della Chiesa genovese nella Valle del Bisagno, *locus ubi dicitur Molaciana*: metà del manso dell'Olivo, *id sunt casis, vineis, ficetis, olivetis, castanetis, cannetis, roboretis, coherentias de suprascripto manso da una parte domocolta indomnicata, ascendente pro costa que*

Nervi⁵¹. La coltivazione di tali fondi favoriva certamente la mobilità dei *famuli*⁵² e l'insediamento in luoghi diversi di figli e di fratelli, ma non influiva sulla disgregazione dell'unità familiare originaria più del naturale

pergit in libellaria de Ursicino in libellaria de Carlo degano, desubtus castro veniente pro via que pergit in Gaua (Gaa), descendente pro costa usque in Fontana Coverclata, veniente pro via que pergit in campo de Nazario presbitero usque in Roncallo; un terzo di pecia una de terra cum roboreto in Canavario, pervenuto per conquestum a uno dei richiedenti da parte de Cartanova; quarta porzione de molendino cum aqueductu suo, pervenuta per conquestum a uno dei richiedenti da Rolando, desupra in fossato de Preda Marza, veniente usque in Rumalle, descendente pro fine de insola usque in Lago Lugasco (lo slargo del Bisagno di fronte a Sant'Eusebio de Luco), veniente in costa desubtus molendino; medietate de campo desupra riva, pervenuta per conquestum a uno dei richiedenti da Pietro de Taneto; un terzo in Portigla (lacuna) campis et pratis, gerbis et silvis usque in Fontana de Scalugla, pervenuto per conquestum a uno dei richiedenti da Ingeza da Codula; in Creto pecia una de prato, della quale una parte era pervenuta per conquestum ai richiedenti da parte Cartanova e l'altra metà era pervenuta ai richiedenti dal loro padre, de superiore capite via que pergit pro costa usque in Fossa, da uno latere prato de Prazamonte, descendente in prato indomnicato, d'ab alio latere prato nostro et de consortibus nostris; pecias duas de terra in Costa Bruscata usque in Glareto (il Geirato). Nella conferma del 1071-1074: la metà delle terre all'Olivio era delimitata da una parte Runcallo et domocolta domnicata pro via que pergit usque in Fontana, ascendente usque in libellaria de Berizo et in libellaria que fuit da Carlo degano, desubtus castro usque in Petratecta, descendente pro costa usque in Fontana Coverclata, veniente pro via usque in campo qui fuit de Nazario presbiter et usque in Runcallo; i confini del terzo in Canavario sono indicati da una parte fossato de Canava, de alia parte costa, desubtus fluvius Vesano, de superiore capite via que pergit a campo de Nazario prebiter; la quarta parte del mulino cum aqueductu suo, pervenuta ai richiedenti da Rolando, i cui confini erano de una parte Petramarza et fossato de Rumale usque in Laco Lugasco; la metà del campo uno supra ripa aveva come confini desubtus Terra Vallasca, da alia parte via, da tercia Costa de li Pasatori; il terzo in Portilia era costituito da campis, pratis et gerbis e aveva come confini da una parte prato nostro, da alia parte fossato de Scalugla, desubtus bosco domnicato, da alia parte libellaria de Campodornico usque in via que pergit a Cavallille; per il prato di Creto si precisa che i due fratelli ne chiedevano 3/4 e che aveva come confini da una parte terra domnicata, da alia parte Brazamonti, pro media fossa usque in via, de tercia parte terra nostra et de nostris consortibus.

⁵⁰ *In Colloreto pecia de terra cum castaneto, pervenuta per conquestum ai richiedenti da Tommaso del Geirato. Nella conferma del 1071-1074: in Colloreto pecia una de terra cum castaneas super se habente. Per l'ubicazione di Colloreto ("Collaù") tra Sant'Eusebio, Monte Rosato e Serino cfr. R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 343, nota n. 7.*

⁵¹ A Nervi metà di *pasteno uno* pervenuto per conquestum ai richiedenti da Giovanni Auterio. Nella conferma del 1071-1074: *pasteno uno in Nervi, cum casis et vineis super se habente, et ficas et olivas et alios arbores fructiferos.*

⁵² Si consideri il caso di Andrea *Balbus, famulus* della *curia* di Sampierdarena, che aveva una concessione anche nella *curia* di San Michele di Graveglia: *Il Registro* cit., pp. 49, 55 e 152.

avvicendamento generazionale⁵³, anche perché, sebbene non sia attestata la

⁵³ Alcune famiglie, sebbene avessero concessioni in luoghi diversi, mantennero la propria unità, almeno per la prima generazione. Così la *domus* dei figli di Alberto di Prato di San Siro Emiliano, *famuli* della *curia* di Molassana, nel cui piviere pagava la decima all'arcivescovo e prestava la *guaita* al castello, ma dava due barili al *domnicatum* della *curia* di Nervi per il castagneto di Viganego: *Ibidem*, pp. 12, 13, 43, 53 e 402. *Bonusbellus de Casa de Via* era un *famulus* della *curia* di Molassana, ma con la sua *domus* (aveva almeno un fratello) era compreso tra gli *operarii* della *curia* di Morego: *Il Registro* cit., pp. 42, 48 e 403. Compatta rimase la famiglia di *Guaitafolia*, i cui figli rimasero *famuli* della *curia* di Molassana e avevano un livello a Nervi; sebbene quest'ultimo fosse restituito da Buonadonna, figlia del fu *Guaitafolia*, all'arcivescovo Ugo (1163-1188) per una lira, non si trattava della difficoltà della sua gestione, determinata dalla lontananza, perché nella *curia* di Molassana lo stesso arcivescovo recuperò per una lira e mezza dalla suddetta Buonadonna e da suo figlio Oberto una terra e parte del mulino del Pericolo, nonché per 11 lire dai figli e dagli abiatichi di *Guaitafolia* una *feta* nel Mulino Sotterrato e un'altra *feta* nel mulino della Bertessa: *Ibidem*, pp. 34, 37, 39, 40, 43, 137, 138, 355-359 e 403. Il livello nella *curia* di Nervi era a Viganego perché in questo luogo, nel marzo del 1071-1075 fu confermata la concessione paterna al *famulus* Venerando, antenato o predecessore dei figli di *Guaitafolia*, come risulta dal titolo della copia: *libellus quem modo tenet Gandulfus de Campo Casturno (famulus della curia di Molassana: Ibidem, p. 403) et filii Guaitafollie et Oglerii Danisii* (gastaldo arcivescovile: cfr. la nota n. 109) *et eorum consortes*. Infatti, alla data suddetta, Venerando, con i figli maschi, con la consueta clausola successoria, chiese al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* metà di un manso, sito nella Valle del Bisagno, *locus ubi dicitur Campo Castorio, id sunt casis, vineis, castanetis, pometis, olivetis, roboretis, campis, gerbis, silvis, pratis et pascuis*; un ottavo di un mulino in *insula de ultra Besanio, de una parte Fossato Grosso et usque in plano veniente, rivarolo medietate*; un manso in *Sancto Syro*, parte del quale gli era pervenuta da suo padre e parte, *per conquestum*, da *Iuvenalis, id sunt casis, vineis, castanetis, pometis, olivetis, saletis, cannetis, campis, gerbis, silvis, pratis, pascuis*, nonché un gorreto in *Vesano; quarta porcione in Botogna*; la parte, pervenutagli da suo padre, di *massaricio uno in Bavali, locus ubi dicitur Cella, id sunt casis, vineis, castanetis, pometis, olivetis, cannetis, saletis, campis, gerbis, silvis, pratis et pascuis*; *pecias de terra que mihi obvenit per conquestum a Sancto Syro, qui dicitur Cretasca, quantum invenire possum q. . .* (lacuna; *q* probabilmente invece di *p[er]*) *cartula comparationis*; terre a Viganego, parte delle quali gli era pervenuta da suo padre e parte *per conquestum, id sunt casis, vineis, castanetis, pometis, cannetis, saletis, roboretis, ficetis, campis, gerbis, silvis, pratis et pascuis*, delle quali chiedevano *l'usu vel fructu*, senza corrispondere alcun canone. Per tutti gli altri beni suddetti dovevano versare annualmente una *pensio* di due denari, con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli* di San Siro, ma con l'obbligo di *in suprascriptas res introire et meliorare et colere*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 193 e 194. È incerto se si tratti di una reale separazione, di una semplice ripartizione dei compiti o di deficienza di informazione il caso dei figli di Pagano *de Campo Dominico*, che assieme a Buonsignore di Dercogna davano un barile al *domnicatum* della *curia* di Nervi, ma soltanto uno di loro: Giovanni, è compreso nell'elenco dei *famuli* della *curia* di Molassana; non si può però escludere che anche gli altri vi fossero compresi, ma indicati con il soprannome dal quale fossero distinti: *Ibidem*, pp. 53 e 403. Lo stesso vale, se si tratta della medesima persona, per Oberto *Baldus de Terricio/Tirricio* e i suoi tre fratelli, tutti *famuli* della *curia* di

pratica di una formale subconcessione tra i *famuli*⁵⁴, questi ultimi potevano instaurare tra loro rapporti di collaborazione consortile⁵⁵.

Dalla seconda metà del X secolo e nel successivo le terre vescovili di Molassana, in Val Bisagno, erano coltivate a vigna, castagneto, ficheto, saliceto, rovereto, canneto, frutteto e uliveto; quelle di Morego, nell'Alta Val Polcevera, a castagneto; quelle di Nervi e di Sampierdarena a vigna, ficheto, uliveto e frutteto. La menzione di *terre laboratorie* e di *campi* a Molassana e a Morego indica una limitata produzione cerealicola, confermata dai relativi canonici e dai mulini vescovili⁵⁶. Sempre a Molassana e a Morego una parte delle terre era destinata a prato, a bosco e a pascolo. È nota l'importanza del bosco, che integrava con i suoi frutti spontanei i prodotti dell'agricoltura e forniva il cibo dei suini. Infatti al *domnicum* vescovile erano talvolta riservati lo *scaticum* (i frutti spontanei) e l'*alpiaticum*⁵⁷. Nella prima metà del XII se-

Morego, dei quali solo Oberto *Baldus* è compreso tra i *famuli* della *curia* di Molassana: *Ibidem*, pp. 48, 151 e 403.

⁵⁴ Cfr. la nota n. 6.

⁵⁵ *Alerius*, figlio di Giovanni *Cotus*, e Bosone *de Monte* erano *famuli* della *curia* di Molassana (*Alerius* era anche uno dei gastaldi), ma assieme a Oberto *de Raneto*, davano un barile al *domnicatum* della *curia* di Nervi: *Ibidem*, pp. 53, 366, 367, 402 e 403. La *domus* di *Bonusbellus de Casa de Via* era compresa tra i *famuli* della *curia* di Molassana, ma aveva concessioni anche nella *curia* di Morego, alla quale, assieme al suo *consors* Baldo *de Ponte* (Decimo), *famulus* di Morego (*Ibidem*, p. 151), *pro terra de Ca Subtana, de Ponte et molendini*, doveva *stringere butas domini archiepiscopi, aut Ianue aut Medolicum* (cfr. la nota n. 53).

⁵⁶ Sui mulini cfr. la nota n. 97.

⁵⁷ Lo *scaticum* era il canone dovuto per l'*esca* (i frutti spontanei); l'*alpiaticum/alplaticum*, quello per il pascolo sulle *alpes*. Infatti il 2 febbraio 1147, nella chiesa di San Lorenzo, i consoli (dei placiti allora uscenti) Marino *de Porta*, *Sismundus* (*Muscula*) e *Boiamonte* di Oddone senziarono che tutti quegli uomini che erano stati in giudizio con l'arcivescovo di Genova *de scatico et alpiatico* e che ne erano stati assolti *nostro consulatu*, lo avrebbero dovuto dare nel solito modo al suddetto arcivescovo se avessero avuto animali che *sumpserint escam vel paverint in boschis vel alpibus aut pratis libellariis*. Emisero questa sentenza perché avevano accertato dai livelli che il vescovo di Genova aveva ritenuto in *dompnicum* questi *scaticum* e *alplaticum* e da testi sufficienti che i suddetti uomini erano soliti prestarli da lunghissimo tempo; ciò era confermato dai livelli dell'arcivescovo di Milano. Non è chiaro perché la sentenza fosse pronunciata dai vecchi consoli e non da quelli che dovevano entrare in carica proprio il 2 febbraio 1147: forse si volle lasciare ai primi il compito di risolvere una controversia che avevano a lungo esaminato. Inoltre l'intestazione della sentenza identifica gli avversari dell'arcivescovo di Genova con gli uomini di Neirone, Carpeneto, *Ceresiola*, Ognio, Urri, Crovara, Lumarzo e *de illis confiniiis*: *Ibidem*, p. 80. Questi luoghi appartenevano al piviere di Uscio, tranne Lumarzo, che era nel piviere di Bargagli. Per questo e per il ruolo dei consoli uscenti è incerto se si riferisse alla suddetta sentenza o a una

colo il porco, valutato 4 soldi, costituiva la *conditio* in natura più diffusa e più alta nelle *curie* di Molassana e di Morego⁵⁸. Dal bosco, inoltre, si ricavava altro materiale necessario, come le pertiche per le vigne. Il prato, in alcuni casi probabilmente connesso con la rotazione delle colture, produceva il foraggio per gli animali: soprattutto ovini. Nella prima metà del XII secolo montoni e agnelli, valutati rispettivamente due e un soldo, erano *conditiones* frequenti a Molassana. Nello stesso periodo i *famuli* di Aggio dovevano come *conditio* 50 libbre di formaggio⁵⁹.

Il vescovo conservava l'amministrazione diretta di alcune terre, che costituivano il *domnicum*, coltivate a vigna, castagneto, ficheto e canneto. La rilevanza del prato nel *domnicum* potrebbe confermare la pratica della rotazione e quindi uno sfruttamento cerealicolo; comunque era collegata con l'allevamento.

Nella prima metà del XII secolo il patrimonio fondiario dell'Episcopato nel territorio diocesano era organizzato in sei centri amministrativi: la *Domusculta* di San Vincenzo⁶⁰ o del Bisagno⁶¹ e le *curie* di Molassana, di Nervi,

successiva, pronunciata dai consoli in carica dal 2 febbraio 1147 al primo febbraio 1148, la menzione contenuta in un'altra sentenza del settembre del 1148 (tra il primo e il 23). A tale data, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Marino *de Porta* e Guglielmo *Niger* confermarono il *lausum* (così per *laudum*) del precedente consolato che, contro gli uomini del piviere di Bargagli convenuti in placito, aveva giustamente attribuito all'arcivescovo Siro l'*alpladicum* di tutto il suddetto piviere, eccettuata la parte di Sant'Ambrogio di Milano: *Ibidem*, p. 83. Sui pivieri di Bargagli e di Uscio cfr. R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 376, note nn. 123 e 124, ove risulta che il piviere di Uscio già esisteva nel novembre del 1145, contro la tesi del Garbarino (cfr. le note n. 126 e 152), che almeno in parte potrebbe essere stata suggerita dal titolo apposto alla copia della sentenza del 2 febbraio del 1147.

⁵⁸ Cfr. le note nn. 86 e 90.

⁵⁹ Cfr. la nota n. 86.

⁶⁰ La *Domusculta* era già denominata di San Vincenzo nel giugno del 1019. Infatti a tale data *Andrea qui et Mauro*, con la moglie e i figli, con la consueta clausola successoria, chiese al vescovo Giovanni terra della Chiesa genovese *infra Domocolta Sancti Vincentii, fines vero de predicta terra d'ab uno latere fine fossado, de alio latere fine via publica, de superiore capite fine via que tenet Maginfredo et Iohannes Coquo, de subteriore capite fine terra de filii Iohannes camarario*, così ulteriormente precisata: *pecia una de terra que fuit de Bernardo presbiter, fines vero de predicta terra d'ab uno latere fine fossado, d'ab alio latere terra de Iohannes Coquo et Maginfredo*; inoltre chiese la parte che loro spettava di quanto *Ansaïdo/Ansaida* aveva tenuto *in loco ubi nominatur <Vi>comolacio* (Vicomorasso), *in Buzalla* (Busalietta) *et in Aqua Benedicta seu in Vedulice, id est casis, vineis, castanetis, ficetis, campis, pratis, silvis et pascuis*, con *campi et prati de Incisa, fines vero de iamdictis locis casis et rebus ab uno latere fine Cruce de Pino et fine Lavaglo Pagnano/Pagano seu in prato indomnicato ubi nominatur Nusigla e fine aqua pendente*; inoltre quanto

di Morego, di Sampierdarena e di San Michele di Graveglia. La *Domusculta* controllava le proprietà suburbane, all'esterno delle mura cittadine, nel

Pietro de Uidualdo aveva tenuto in *suprascripto loco* <Vi>comolacio, *locus ubi nominatur Gao* (il Gazzo), *id est casa, vineis, castanetis, campis, silvis et pascuis, et campis laboratoris qui positi sunt in montibus desuper Carvanici et castaneto qui positi sunt in Asereto* (cfr. la nota n. 48) *et Campo Martini, cum castaneis et terre laboratorie et rivarole*; infine in *suprascripta terra pecie due de terra que fuit de Venerioso et Rufino germani*; avrebbero versato annualmente una *pensio* di due denari, con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli* di San Siro, ma con l'obbligo di migliorare e coltivare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 218-220. Nel maggio del 1060 o del 1061 il vescovo Oberto confermò questo livello a *Mauro*, con i figli o le figlie o gli eredi e con la consueta clausola successoria, ma vi aggiunse la metà dei beni già appartenuta a *Biado in Prato Episcopo* (nella *curia* di Morego: *Ibidem*, pp. 46 e 48; cfr. anche la nota n. 23), *fines vero d'ab uno latere terra de Bonsegnore, costa versante usque in Purcifera, d'ab alio latere terra de Usacorte* (Isocorte), *et in Molacio, cum casis et vineis et castanetis et ficetis et roboretis*, nonché un *roboreto in o Roncallo* (a Molassana: cfr. la nota n. 49) *et alio roboreto in fossado de Canave* (a Molassana: cfr. ancora la nota n. 49) *vel pro aliis ceteris locis, ubicumque porcio inventis fuerint*. Il vescovo concesse anche l'autorizzazione a edificare metà di un mulino, *cum aquaductili suo, in Domocolta, ubicumque invenire possunt, a quarto reddendum, ubicumque supra terra Sancti Syri, coherentia cernitur da Murogallo* (Morigallo) *pro media isola usque in loco de Corrado*. Per tutto ciò avrebbero versato annualmente una *pensio* di due denari, con l'obbligo di *in suprascriptas res introire et meliorare et colere*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli: *Ibidem*, pp. 220-222. Poiché la concessione del giugno 1019 reca l'intestazione: *libellus de Moro de Domocolta, ex quo descenderunt uxor Wilielmi Custodis et uxor Iohannis Langascini et Oglerius et consortes eorum*, e la conferma del maggio 1060 o 1061 è preceduta dalla nota *cui supra*, si trattava di uno dei due.

⁶¹ Nell'ottobre del 1036 il vescovo Corrado allivellò ai fratelli Marciano chierico e Orso *Bellandus* due mansi *in loco ubi dicitur Domocolta, iuxta flumen Vesanum* (cfr. la nota n. 124). Nell'aprile del 1100 i fratelli *Mauro* e Lamberto, figli del fu Guglielmo, e le rispettive mogli *Druda* e *Anna*, tutti *ex natione* di Legge Romana, le donne con il consenso dei mariti, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de tera vacua, iuris nostra proprietaria, in Domocolta de Besanio, prope ecclesia Sancti Martini, coerit ei a suprascripta pecia de tera da tres partibus tera de ipsius monesterio, da quarta parte via puprica*. La *cartula ofersionis* fu scritta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Bonafosse*, e reca, oltre ai *signa manuum* dei donatori, anche quelli di *Amicus Brusco, Primo, Ingo Tornello, Berizo, Vitalis, omnes Lege viventes Romana, testes: Cartario Genovese* cit., p. 203, n. CLXVIII. Questa e spesso altre donazioni hanno le seguenti clausole a garanzia dei diritti della comunità cenobitica e della volontà dei donatori: « si unquam in tempore venerint pontifex aut aliqua potestas qui nostram offerensionem eidem monasterio tollere vel minuire voluerint, et tunc statim veniat in potestatem de nostris propinquieribus parentibus qui tunc vivi apparuerint et tandiu in eorum potestate persistat ad fruentum quoadusque venerit in potestatem eiusdem monasterii nostra offersio et faciant abbas vel monaci quod voluerint pro anime nostre mercede »; « si venerint pontifex aut abbas vel quelibet potestas qui predictas res de eodem monasterio aut de subsidio abbatum vel monacorum tulerint aut in alia parte scriptionem emiserint, tunc statim veniant predictae res in potestatem meam vel de propinquieribus parentibus meis qui ad illum diem propinquoeres apparuerint et faciant de frugibus et redditibus

tratto di pianura tra il Bisagno⁶², le pendici delle alture e la chiesa-monastero di San Siro⁶³; un'area caratterizzata da un reticolo di insediamenti rurali, ai

seu censu que de ipsis rebus exierint quicquid voluerint, quamdiu veniat illa potestas que predictas res in eodem monasterio reverterit»; «ita ut non habeatis (i donatari) potestatem ipsas res ad quempiam hominem alienare et, si episcopus huius loci res ipsas vobis tollere quesierit, tunc ipsa res in nostra vel propinquiorum nostrorum revertatur potestate, quia sic in omnibus nostra decrevit ofersio»; «abbates non habeant licenciam nec potestatem per libellum vel per aliam scriptionem in alienam potestatem mittere, sed omni tempore in predicto monasterio ad domnicatum teneant, et, si averterit pontifex aut marchio seu quelibet potestas qui ipsam terram ab iam dicto monasterio tollere vel inquietare voluerint aut qualiscumque abas in aliena potestate per qualibet occasione dederit, tunc iam dicte campo res in nostram deveniant potestatem vel de nostris propinquioribus eredibus».

⁶² Nell'agosto del 1057 la badessa *Suplicia* chiese al vescovo Oberto di locare *titulo condicionis* a lei e ai suoi successori beni nel Borgo genovese, *iusta Domocolta domnicata, iusta via publica, de alio latere casa de Iohannes Bixola, de aliis duabus partibus terra ipsius Sancti Syri* (la Chiesa genovese) *et est pro mensura iusta a pedes domni Liprandi rex tabulas duas* (circa 57 metri quadrati), alla *pensio* annua di due denari, con l'obbligo di *introire et meliorare*. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., p. 343. La vicinanza alla *Domusculta* indica che il primitivo borgo di Genova sorse a nord-est della città. Sul Borgo Nuovo cfr. la nota seguente.

⁶³ Un borgo nuovo si era formato intorno a San Siro già nel 1034. Infatti nel dicembre di tale anno i coniugi *Saxo*, figlio del fu Giovanni, e *Ofrasia qui et Bellesenda*, la moglie con il consenso del marito, entrambi *ex natione* di Legge Romana, promisero ad Alberto, *filius quondam Broningi*, di non contestargli il possesso *de pecia una de terra, libellaria*, sita in *Burco Novo, in platea Sancti Siri*, che i due coniugi gli avevano venduto lo stesso giorno, *per mensura et coencias designata* (nell'atto di vendita, che non si è conservato), *et est ipsa pecia de terra per mensura iusta tabulas legitimas duas ad pedes domni Liuprandi rex* (circa 57 metri quadrati). Per tale impegno i venditori ricevettero dal compratore, *launabil, paludello uno*. La *carta promisionis* fu scritta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Gezo* e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi Andrea, Gerardo, Romano, *Ienuardo* e Giovanni, tutti di Legge Romana: *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI (Fonti per la Storia della Liguria, V), Genova 1997, p. 57, n. 33. Nel settembre del 1059 Pietro di Nicola, con i figli, con la solita clausola successoria, chiese al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* due tavole di terra *in loco Burgo Novo, coherenti eius ab uno latere terra Iohannis qui dicitur Bixola, ab alio latere mansione Carbonis, a tercio latere mansione de Contana, ab alio latere via publica*, alla *pensio* annua di due denari, con facoltà per i concessionari di donare, vendere e *per animas iudicare*, con l'obbligo di *in suprascripta terra introire et laborare et meliorare*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro eredi. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 342 e 343. Nel giugno del 1070 i coniugi *Maurus*, *filius quondam Iohannis Lupi*, e *Bonasa*, figlia del fu Giovanni, con i figli maschi, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni *in burgo Ianuense, hoc est tabula una de terra per mensuram iustam in circuitu* (circa 28 metri quadrati e mezzo se tavola di piedi di Liutprando; poco meno di 13 metri quadrati se tavola di piedi genovesi), *cum trexenda et distillacio, coherit ei ab una parte via publica, de alia parte* la terra del suddetto *Maurus*, *de duabus reliquis partibus* terra della Chiesa genovese, alla corresponsione annua di un denaro, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro

quali, nel settore prossimo alla città, si andava sostituendo un borgo in progressiva espansione⁶⁴.

La *curia* di Molassana esisteva già nel febbraio del 991, quando è definita *curtis indomnicata*⁶⁵, ed era tra il Geirato e le pendici occidentali del

eredi. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 289 e 290. I due coniugi aumentarono la propria concessione. Infatti nel luglio del 1071, i coniugi *Mauro, filius quondam Iobannis Lupi*, e *Bonusa*, figlia del fu Giovanni, con i figli maschi, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese siti nel borgo di Genova, *hec sunt tres partes de tabula una de terra per mensuram iustam in circuitu super totum* (circa 21 metri quadrati e mezzo se tavola di piedi di Liutprando; 9 metri quadrati e mezzo se tavola di piedi genovesi), *cum trexenda et distillatio, coherit ei da una parte via publica, de alia trexenda, da tercia similiter via publica, da quarta la mansio dei due coniugi, alla pensio annua di un denaro, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli: Ibidem*, p. 353. La *mansio* dei coniugi *Mauro* e *Bonosa* si trovava nel Borgo Nuovo di San Siro, come si ricava dall'intestazione di un livello dell'ottobre 1076: *libellus Nicole de terra que est in Burgo, iuxta Maurum predictum*. Infatti con questo livello Nicola, con i figli e le figlie, con la consueta clausola successoria, chiese al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* una *pecia* di terra sita nel borgo della città di Genova, nella piazza di San Siro, *terra vacua, coheret ei de una parte terra de Mauro, de alia parte terra de Alberto, de reliquis duabus partibus via publica, alla pensio annua di un denaro, con l'obbligo di *suprascriptas res introire atque meliorare*, con restituzione alla Chiesa *post obitum nostrum vel filii filiorum nostrorum vel nostris adoptivis, cui nos iam dicta terra concederimus et iam dicta pensione dandum: Ibidem*, p. 354.*

⁶⁴ Nella prima metà del XII secolo vi erano state costruite numerose case. Infatti il 31 gennaio 1144, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Guglielmo *Lusius*, Buonvassallo di Oddone, Oglerio Vento e Ugo Giudice, tramite gli *executores*, citarono in giudizio davanti a loro, per la causa intentata dall'arcivescovo per le *domus* e le terre che tenevano nella *Domo-colta*, Guglielmo *Roserius*, Giovanni Bianco, Guido *Aguxinus*, Guglielmo Bruno, *Uidianus Pantaxadus*, *Embronem*, Folco *Ferratella*, Raimondo, un uomo chiamato Buonvassallo di Antiochia, Guglielmo Musso, Oberto *Burgetus*, Giovanni *Fledemerius*, Giovanni *Corvarius* e i preti di Santa Maria delle Vigne, i quali, presentatisi ai consoli, *spacium placitandi et eorum datoribus denunciandi postulaverunt*. I consoli, essendo al termine del proprio mandato, sentenziarono che i successivi consoli citassero in giudizio i suddetti per tale controversia, *set, ut ne hec litis contestacio lateret, hoc presenti signo scripto nomina singulorum significari decrevere, ut hec consulibus de cetero preminentibus perspicue pateret ac ne longa temporis diuturnitate quasi infecta persisteret: Ibidem*, p. 71.

⁶⁵ A tale data i fratelli Leone e Aldeprando, con la moglie e i figli maschi, Stabile, con la moglie e i figli maschi, e un altro Leone, con la moglie e i figli maschi, tutti *famuli* di San Siro, con la clausola della successione tra loro in caso di morte senza eredi diretti, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis* suolo di terra della Chiesa genovese *infra castro Molaciana*: un suolo di 16 piedi di re Liutprando in lunghezza (poco più di 7 metri) e 10 in larghezza (circa 4 metri e mezzo) a Leone e Ildeprando; un suolo di 10 piedi in lunghezza (circa 4 metri e mezzo) e 9 in larghezza (4 metri) a Stabile; un suolo di 8 piedi in lunghezza (3 metri e mezzo) e 10 in larghezza (circa 4 metri e mezzo) a Leone. Inoltre chiesero *pecia una de terra que est subtus castro*,

Poggio⁶⁶, che per questo era chiamato anche *Poio de Sala (sundrialis)*⁶⁷ o *Poio de Casa (dominica)*⁶⁸. Pertanto si identifica con la *domusculata indomnicata*, ricordata in due livelli come termine occidentale del manso dell'Olivo⁶⁹,

ubi nominatur Felegaria, fines vero de ista terra d'ab uno latere fine fossado de caneva, d'ab alio latere fine costa aqua versante, desubtus fine via publica que pergit a corte indomnicata, de superiore capite fine castro, con il diritto di *suprascripta terra pastonare* a propria discrezione e di dare, vendere e alienare soltanto a *famuli domnicati* di San Siro, *qui in ipso castro habitant*. I richiedenti dovevano versare annualmente una *pensio* di due denari, *in suprascriptis rebus laborare et in predictis solis de terris mansionem edificare*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 248-250.

⁶⁶ Nel gennaio del 1011 Leone, Madelberto e Andrea, *famuli* di San Siro, con la moglie (così forse per “con le mogli”) e i figli maschi, con la solita clausola della successione, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese, per edificare un mulino con il suo acquedotto, siti *in Gorreto in Valle Vesano, prope curte Molaciana, fines vero de ipsis rebus ab uno latere fine Fico, ab alio latere fine insola domnicata, de superiore capite fine saitula domnicata, da quarto latere fine ripa de Stafola et fine Prato Subtano domnicato et flumine de Glareto*; i richiedenti avrebbero corrisposto annualmente una *pensio* di un denaro, con l'obbligo di *in suprascripto molendino laborare et colere*, e avrebbero potuto vendere e alienare soltanto a *famuli* di San Siro *domnicati*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 211 e 212. La *Stafola* era la riva del Geirato a est della sua confluenza nel Bisagno perché un complesso fondiario sul Poggio, allivellato nel febbraio del 967 dal vescovo Teodolfo, confinava *de superiori capite usque in Pino et in ponticello* (sul Geirato), *descendente in prato domnicato, ab alio latere fossato de Luimale* (il *Rio Malo*, che scende nel Bisagno lungo il precipizio che limita a est l'altura del Poggio), *descendente in Glareto et usque in Stafola, desubtus fine prato domnico*: *Ibidem*, pp. 271 e 272. Il Fico si trovava presso Fontana perché una terra sita *in Valle, locus ubi dicitur Fontanio*, allivellata nel dicembre del 997 dal vescovo Giovanni, confinava *ab uno latere fine Fossato de Fico, de superiori capite usque in costa et aqua versante, de alio latere fossato de Allio* (Aggio) *montante usque in Portilia*: *Ibidem*, pp. 227-229. *Portilia* era a nord di Fontana: infatti nel 1071-1074 campi, prati e zerbidi *in Portilia* avevano come confini *da una parte* il prato dei livellari, *da alia parte fossato de Scalugla* (il Rio di Scaiglia), *desubtus bosco domnicato, da alia parte libellaria de Campodomnico usque in via que pergit a Cavalille* (cfr. la nota n. 49).

⁶⁷ *Il Registro* cit., pp. 143, 150 e 204. Cfr. P. TOUBERT, *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X*, in *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, a cura di G. SERGI, Torino 1993, pp. 25-94, alle pp. 26 e 31.

⁶⁸ *Il Registro* cit., p. 261. Cfr. P. TOUBERT, *Il sistema curtense* cit., pp. 26, 39, 41 e 43.

⁶⁹ *Il manso da l'Oliva*, allivellato nel luglio del 1061 dal vescovo Oberto, confinava *da una parte domocolta indomnicata, ascendente pro costa que pergit in libellaria de Ursicino in libellaria de Carlo degano, desubtus castro veniente pro via que pergit in Gaua* (Gaa, a est del castello), *descendente pro costa usque in Fontana Coverclata* (alla confluenza del *Rio Malo* nel Bisagno), *veniente pro via que pergit in campo de Nazario presbitero usque in Roncallo* (cfr. la nota n. 49). Il complesso fondiario dell'Olivo, nell'ottobre del 1071-1074 allivellato dal vescovo Oberto, confinava *da una parte Runcallo et domocolta domnicata pro via que pergit usque in*

e costituì il nucleo attorno al quale tra l'XI e il XII secolo si formò il borgo⁷⁰, corrispondente al moderno abitato di Molassana. L'organizzazione della *curia* di Molassana nella prima metà del XII secolo si può ricostruire grazie al *Registro arcivescovile*⁷¹. Da questa importantissima fonte risulta che amministrava le proprietà dell'arcivescovo nella Media Val Bisagno⁷², comprese

Fontana, ascendente usque in libellaria de Berizo et in libellaria que fuit da Carlo degano, de-subtus castro usque in Petracta, descendente pro costa usque in Fontana Coverclada, veniente pro via usque in campo qui fuit de Nazario presbiter et usque in Runcallo (cfr. ancora la nota n. 49). Il *Rio Malo* si identifica con il *Fossato di Coverciara*, forse chiamato così perché alla sua confluenza nel Bisagno l'acquedotto romano aveva la pescaia: F. PODESTÀ, *Escursioni archeologiche in val di Bisagno*, Genova 1878, pp. 10 e 11. Il Belgrano intese la *domusculta* in genere come « un fondo dominante con casa signorile, e dipendenze di molini, casolari (*casae*) e simili » e ritenne che questa definizione non fosse bene applicabile alle due che credette di individuare a Molassana, una sul Poggio, l'altra presso la chiesa monastica di San Siro *Emiliano*, da identificare con la vigna *Dotta*, perché « parrebbero non più che semplici terreni messi a vigne ». In realtà la *domusculta*, che propriamente indica il centro dirigenziale dell'azienda agraria (cfr. P. TOUBERT, *Il sistema curtense* cit., p. 31), corrisponde alla *curtis*, sita sul versante occidentale del Poggio. Quanto alla *domusculta* presso alla chiesa monastica di San Siro, la sua identificazione con la *Dotta* è quanto mai incerta e, comunque, apparteneva all'abazia di San Siro *Emiliano*, istituita nell'aprile del 1025 dal vescovo Landolfo, sembra su un insediamento monastico già esistente e non senza opposizione dell'abazia suburbana di San Siro: L.T. BELGRANO, *Illustrazione del Registro arcivescovile* cit., pp. 527-529, ove l'interpretazione dal Belgrano data al livello dell'ottobre 1025/26, nel quale è menzionata questa *domusculta*, è corretta rispetto a quella, errata, fornita nel regesto dell'edizione di A. BASILI - L. POZZA, *Le carte del monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224*, Genova 1974 (Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 18), p. 37, n. 23; interpretazione ripetuta nella più recente edizione: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 53, n. 31. Anche S. BAZZURRO - D. CABONA - G. CONTI - S. FOSSATI - O. PIZZOLO, *Lo scavo del castello di Molassana*, in « Archeologia Medievale. Cultura materiale insediamenti territorio », I (1974), pp. 19-53, alla p. 52, sembrano considerare insediamenti diversi la *curtis* e la *domusculta*.

⁷⁰ Il manso del Borgo compare nella prima metà del XII secolo come una delle ripartizioni territoriali per la *guaita* nel castello di Molassana (cfr. la nota n. 266).

⁷¹ Tale datazione si ricava dal confronto dei *famuli* menzionati nella descrizione della *curia* di Molassana (*Il Registro* cit., pp. 33-44) con l'elenco dei *famuli* della medesima, riportato più avanti nel *Registro* (*Ibidem*, pp. 402 e 403): molti sono i medesimi, alcuni dei quali sono attestati come viventi nella prima metà del XII secolo.

⁷² Le pertinenze della *curia* di Molassana, oltreché nel capoluogo eponimo, sono ricordate a *Murtedo* e a *Corsi* (odierna zona di San Gottardo), alla Sella di Bavari, a *Bazali* (*villa* del territorio di Struppa) e ad Aggio. *Corsi* corrisponde all'odierno San Gottardo: R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 373, nota n. 107. *Murtedo* era presso *Corsi*. Infatti nel novembre del 1003 o del 1004 *pecia una de terra nel locus ubi dicitur Murtedo* confinava *ab uno latere usque in prato dominicato, da alio latere usque in fluvio Vesano, de superiore capite usque in Arco, descendente usque in fossato de Corsi, de subteriore capite usque in fossato de Morteto*: *Il Registro* cit., pp. 214 e

quelle di Vicomorasso, appena oltre lo spartiacque con la Val Polcevera⁷³. I suoi *famuli*, oltre a versare *pensiones* in denaro⁷⁴ e canoni in natura⁷⁵, erano tenuti a prestare il giuramento di fedeltà all'arcivescovo e a compiere *opere* nel *domnicum*⁷⁶.

215. L'Arco potrebbe riferirsi alle arcate dell'acquedotto romano che passava sotto *Corsi*, analogamente alla possibile origine del toponimo *Erchi*, presso Genova: F. PODESTÀ, *Escursioni archeologiche* cit., p. 12. Nell'ottobre del 1071-1074 l'isola de Mortedo confinava da una parte terra *domnicata*, de alia flumine Vesano, de tercià fossato de Corsi (cfr. la nota n. 46). Altra conferma nella prima metà del XII secolo, quando la Curia arcivescovile percepiva de Murtedo, videlicet de villa que est iuxta viam villam Corsi, solidos IIII et dimidium de pensione: Il Registro cit., p. 38. Per l'ubicazione della villa de Bazali, il cui territorio comprendeva Cerreto, Castagnello, Fontanegli e Cavassolo, nonché, forse, anche Parte, sulla destra del Bisagno, cfr. R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., pp. 350-358.

⁷³ Vicomorasso comprendeva i mansi della Riva, del Prato, della Fontana e de Maxeredo, nonché il *locus de Gaza* (Rio Gazzo).

⁷⁴ Le *conditiones* in denaro comprendevano la *pensio*, il *manentaticum*, che però poteva essere corrisposto anche in natura (cfr. la nota n. 36), e il *sabbadaticum*. L.T. BELGRANO, *Illustrazione del Registro arcivescovile* cit., p. 577, considerando che il *sabbadaticum* era dovuto per il mulino *domnicum* e da un figlio di *Guaitafolia*, concessionario di mulini (cfr. la nota n. 53), lo ritenne un diritto sulla molitura, riscosso o calcolato ogni sabato.

⁷⁵ Le *conditiones* in natura comprendevano porci, montoni, agnelli, cime, spalle, polli, capponi, galline, uova, formaggio, *annonna*, pane, fieno, *iuncate* (misure del latte), *cofosii* (canestri), scodelle e spiedi.

⁷⁶ Gli *operarii de Molaciana faciunt opera, putant vineam et faciunt perticas de domoculta et ducunt ad vineam et cavant ipsam et vindemiant et ducunt in torcolare et pistant et ponunt mustum in butes et propaginant ipsam et colligunt fenum et ponunt in domum et colligunt castaneas et ponunt in cratem*: Il Registro cit., pp. 38 e 39. I concessionari del manso de Castaneis, nella curia di Molassana, erano tenuti alla prestazione di opere, *scilicet colligunt perticas in nemore et deferunt eas ad domumcultam et putant ipsam vineam et faciunt ea que necessaria sunt ipsi vinee et in vindemiando et in pistando et ad butam deportando et defferunt fenum de prato et colligunt ipsum et ponunt intus in domum et colligunt castaneas et trahunt de riciis et ducunt ipsas usque in cratem et mittunt sursum*: *Ibidem*, pp. 35 e 36. I concessionari del manso del Geirato e alcuni concessionari del manso dell'Olivo, sempre nella curia di Molassana, *faciunt quinque secaturas et facit* (così nel testo) *palos pro vinea et acuit ipsos ubicumque sint et facit scindulas* (assicelle di legno) *et cooperit tectum et stringit butes et torcularia et tinam*: *Ibidem*, pp. 36, 37 e 39. I concessionari di Aggio fornivano 15 *secatores* e quelli de Tannedo superiori et inferiori *scutellas XXX*: *Ibidem*, pp. 37-39. Gli *operarii de Molaciana et illius confinio, videlicet de Bazali, secundum partem que evenit unicuique rationabiliter, scilicet debent colligere fenum in prato et ducere in domum et colligunt castaneas et extraunt ipsas de riciis et mittunt in cratem*: *Ibidem*, p. 40. Sempre i concessionari de Bazali *debent dare circulos. XXXII aut denarios. XXXII et debent facere opera, scilicet colligere fenum et ducere ad curiam et colligere castaneas et ducere ad cratem et trahere de riciis*; tra costoro, Gandolfo Tarante e la figlia di Fredaldo dovevano fare cinque giornate tagliando il fieno: *Ibidem*, pp. 33 e 39.

L'organizzazione della *curia* di Molassana, la maggiore, era la stessa delle altre quattro, le differenze essendo da attribuire alla minore importanza e all'ubicazione, che determinava anche la gestione economica. Le *curie* di Nervi⁷⁷ e di Sampierdarena⁷⁸, sul litorale, fornivano soprattutto vino, fichi,

⁷⁷ Sulla *curia* di Nervi cfr. R. PAVONI, *Nervi* cit., pp. 15, 16, 19, 21 e 22.

⁷⁸ La *curia* di Sampierdarena comprendeva Granarolo e Begato: nel primo luogo percepiva 18 denari e una spalla *de manentatico*; nel secondo due spalle per la decima dal gastaldo: *Il Registro* cit., p. 49. Pertanto amministrava i beni arcivescovili nella Bassa Val Polcevera, sino all'inizio del territorio pertinente alla *curia* di Morego (cfr. la nota n. 80). È possibile che il centro curtense di Sampierdarena corrispondesse alla *Cella seu Domocolta* ricordata nel giugno del 969. Infatti a tale data, a Genova, *Serra*, badessa della *basilica Sancti Stefani proto Christi Martiris, sita non longe a muro civitatis Ianua, pertinente de sub regimine et potestatem Episcopo eiusdem Sancte Ianuensis Ecclesie*, per l'anima del proprio defunto marito Marino, donò alla medesima *basilica*, governata da un abate, tutta la propria parte dei beni, di sua proprietà e livellari, *in locas et fundas Rivariole (Rivarolo) et in Mauriade et in Campo Felegoso (Fregoso) et in Cella seu Domocolta et in Granariolo, tam casis, vineis, castanetis, canetis, salectis aliisque arboribus fructiferis, campis, silvis et pasquis: Cartario Genovese* cit., p. 15, n. VII. In tal caso la *curia/domusculta* si ubicherebbe presso la chiesa di Santa Maria della Cella, che è stata collegata al trasferimento delle reliquie di sant'Agostino e il 5 aprile 1799 divenne parrocchia di Sampierdarena, sostituendo così l'antica pieve di San Martino, sita nell'odierna Piazza Palmetta, più all'interno e vicino alla riva sinistra della Polcevera: A. e M. REMONDINI, *Parrocchie dell'Archidiocesi di Genova. Regione XV*, Genova 1897, pp. 10-57; sul problema insoluto dell'identificazione di Santa Maria della Cella con la precedente chiesa di San Pietro *de Arena* e, soprattutto, con la chiesa fondata da Liutprando in onore di sant'Agostino, cfr. C. DI FABIO, *Le reliquie di S. Agostino a Genova: dalle cronache altomedievali al formarsi di una tradizione*, in «Romanobarbarica 3», a cura di B. LUISELLI e M. SIMONETTI, Roma 1978, pp. 39-61, e ID., *Per la datazione della chiesa di Sant'Agostino della Cella a Sampierdarena*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XX/2 (1979), pp. 121-133, nonché P. BAROZZI, *Momenti di geografia storica genovese*, Genova 2000 (DISSGELL, Pubblicazioni della Sezione di Scienze Geografiche dirette da M.P. ROTA), pp. 55-79, i quali hanno proposto varie ipotesi, non sempre attendibili; comunque doveva esistere a Genova una chiesa di Sant'Agostino (cfr. le note nn. 278 e 280). Non si può escludere che *Cella seu Domocolta* fossero luoghi diversi: la prima sul litorale di Sampierdarena; la seconda la *Domusculta* del Bisagno. Infatti dalla conferma del vescovo Giovanni all'abate Eriberto, nel giugno del 987, si ricava che la donazione di *Serra/Sarra* consisteva *in rebus et familiis utriusque sexus seu mobilibus sive immobilibus, cum decimis et primitiis et oblacionibus*, allivellate alla donatrice *per longa tempora* dalla Chiesa genovese, tra le quali «petiam unam de terra que vocatur Vallis Brammosa, que est in territoriis Sancti Sili, scilicet Alpiibus, sicut inde tenuit predicta Sarra per fines Vallis eidem, que est in Alpe Maxeria, coheret ei de subteriori capite fossatum quod dicitur da la Vene, quod pergit iuxta pedem de Maxeria, de alio latere Costa Discola usque in Alpes, de superiore capite que nominantur Fosse, de alio latere ad Aqua Zole (l'Acquasola), iuxta terram predicti monasterii, et quicquid in Alpiibus Sancti Sili vel territoriis habet vel deinceps ut diximus adquisierit (è incerto se Serra o il monastero), id est in pratis et silvis, in pascuis et herbis, in terris cultis et incultis, ficetis, castanetis, olivetis atque roboretis, salva tamen conditione potionis, scilicet sex fialas totidemque candelas in festivitate Natalis Domini et

olive, frutta, castagne, spalle⁷⁹, galline, polli e capponi, ma pochi porci, montoni e agnelli. Invece Morego, nell'Alta Val Polcevera, dava porci, montoni e agnelli, oltre naturalmente a spalle, castagne, vino, capponi, galline e polli⁸⁰.

in sollemnitate Pasche», da corrispondere al vescovo di Genova *in domo Sancti Laurentii: Cartario Genovese* cit., p. 25, n. XIII. Da un livello stipulato nell'aprile del 1097 si apprende che l'*Alpis Maxeria* comprendeva il Monte Peralto e confinava inferiormente con il *Fosatum de le Vene, qui pergit ad pedem Maxerie*, superiormente con l'*Alpis que nominatur Fosse*, da un lato con la *Costa Discola usque in Alpe*, dall'altro con il *pratum domnicatum usque in Costa Begadina* (Begato), cosicché si trovava sullo spartiacque tra la Val Polcevera e la Val Bisagno (cfr. la nota n. 217). Pertanto l'*Alpis Maxeria*, che secondo la conferma del giugno 987 arrivava fino all'Acquasola, si estendeva in Val Bisagno, poco sopra la *Domusculta* di San Vincenzo (cfr. le note nn. 60-62).

⁷⁹ Tranne due casi, non si specifica di quale animale fossero le spalle, che spesso erano valutate un soldo; pertanto dovevano essere di porco perché questo animale valeva quattro soldi, mentre il montone due soldi e l'agnello uno. Il 2 marzo 1149, nella *camera* dell'arcivescovo, Gerardo di Morella (*famulus* e gastaldo della *curia* di Morego), figlio del fu Giovanni, chiese all'arcivescovo Siro di locare, *titulo condicionis* e per 29 anni, a lui e ai suoi eredi, tutto quanto, *plenum et vacuum*, aveva tenuto Giovanni di Leda (*famulus* della *curia* di Morego) nel *locus ubi dicitur Morella*, con parte del mulino del Serro, con l'obbligo di *meliorare et colere*, alla *pensio* annua, a Natale, di una *spatula* di porco. Testi prete Giovanni di San Donato, prete Gerardo, Ribaldo di Sestri (Levante) e Oberto diacono: *Il Registro* cit., pp. 337 e 338. Il contratto di locazione coloniarie concesso nel marzo del 1150 dall'arcivescovo Siro all'arciprete di Nervi prevedeva, tra le altre *conditiones*, anche due spalle di porco: R. PAVONI, *Nervi* cit., p. 15, nota n. 10. Tuttavia l'allevamento di questi animali a Nervi e a Sampierdarena era inferiore rispetto a Molassana, a Morego e a Graveglia. Talvolta è indicato il valore della spalla: nella *curia* di Molassana Giovanni di Chiusura e Buonmartino *de Corsi* davano, ognuno, 12 denari per la spalla; nella *curia* di Nervi l'arcivescovo doveva percepire 12 denari per una spalla *de Casali de Valle et Fabrica*, un terzo dei quali (4 denari) era a carico della suddetta *curia*; nella *curia* di Sampierdarena il *locus de Guasto* dava due spalle o due soldi, *una pro conditione et altera pro manentatico*; nella *curia* di San Michele di Graveglia *Lazetus* doveva dare una spalla o 12 denari. Tale valutazione è confermata nella *curia* di Morego, ove Oberto *Rufus* dava una spalla di 12 denari; tuttavia, probabilmente per il modo disordinato con cui sono stati indicati i redditi di questa *curia* (cfr. la nota n. 90), vi compaiono anche altri valori: il manso *de Cavanna* dava tre denari per 3/4 di una spalla *et pro circulis*, nonché, *in alia parte*, sempre il suddetto manso *de Cavanna*, un denaro *pro circulis* e 1/4 di una spalla; il manso di Cunizza di Porcile dava un denaro e mezzo per la spalla e mezzo denaro *pro circulis*. Si tratta evidentemente del valore delle frazioni.

⁸⁰ Morego è ubicato in una posizione strategica alla confluenza del Riccò e della Secca. Una *domusculta* vescovile vi è attestata nel maggio del 1060 o del 1061 (cfr. la nota n. 60). Sulla base dei luoghi identificati, ove nella prima metà del XII secolo erano sue pertinenze, la *curia* amministrava il territorio a sinistra del Riccò fino allo spartiacque della Val Polcevera, comprendendo Sant'Olcese, Porcile, Cavanna, Vallecaldà e Magnèri, nonché sulla destra il Serro, Ponte (Decimo) e Morella (tra il Rio Molinassi e il Rio di Grava): *Il Registro* cit., pp. 44-48. L'estensione sulla

La *curia* di San Michele di Graveglia, già attestata come *domusculta* nell'Ottobre del 1036⁸¹, tra mare e monti, aveva una posizione intermedia, con ulivi, vigne, ficheti e castagni, da un lato, e con cereali, porci, agnelli, formaggi, selve e pascoli, dall'altro. Anche in queste quattro *curie* i *famuli* dovevano *operare* gratuite al *domnicum*⁸². La *curia* di Nervi era denominata talvolta *curtis* o *domusculta*⁸³; quella di Graveglia, nella prima metà del XII secolo si articolava anche in una dipendenza amministrativa presso la riva del mare, alla foce dell'Entella, per i collegamenti con Genova⁸⁴.

destra della Polcevera è confermata da una sentenza consolare del 25 giugno 1149. Infatti a tale data, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Oberto Cancelliere, Guglielmo *Stangonus*, *Sismundus Muscula* e Guglielmo *Buferius* sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori, senza opposizione di Guglielmo *Piper*, di Rolando Avvocato, di Turca, figlio del fu Buonvassallo *de* (Lanfranco) *Advocato*, e di chiunque per loro, avessero quella parte della terra di Morego, *sicut termini positi sunt ex parte Purcifere Viridis, cum parte gurreti quod est in inferiori parte*. Emisero questa sentenza perché i beni di Morego erano comuni e furono poi divisi dai pubblici *estimatores*, con la conoscenza di entrambe le parti. Operata la divisione, che l'*hyconomus* Alessandro annunciò agli Avvocati e a Turca, i consoli tramite il proprio esecutore inviarono a loro i *brevia divisionum*, con l'ordine di scegliere una delle parti senza leggere il contenuto; visto l'esecutore e i *brevia*, ne scelsero uno, lasciando così all'arcivescovo l'altro, nel quale era contenuta la suddetta parte. *Consules igitur, hoc considerantes et quia sacramento taliter facere cogebantur, laudaverunt ut prediffinitur, Guilielmo Pipere pro eo curante: Ibidem*, p. 86.

⁸¹ Cfr. la nota n. 126.

⁸² Alcuni *operarii de curia Medolici debent colligere fenum et portare de prato episcopi et facere vineam et vindemiare et pistare uvam et omnia que necessaria sunt ipsi domnicato et ponere vinum in butem et colligere castaneas et ducere in cratem, sicuti rationabiliter unicuique secundum suam partem tangit. Altri debent stringere butas domini archiepiscopi, aut Ianue aut Medolicum. Omnes homines qui descenderunt de domo de Morella debent pro conditione ire in Lombardia, in quacumque parte et quandocumque necesse est domino archiepiscopo Ianuensi mittere eos nuncios, et debet eis dominus archiepiscopus dare dispendium in cibo et in potu: Il Registro cit., p. 48. Isti sunt qui faciunt domnicatum Sancti Petri de Arena, putant et cavant et faciunt omnia que necessaria sunt ipsi domnicato et vindemiant et ponunt in torculari et pistant et mittunt in butem et adiuvant eum adducere ad mare et stringunt butes; seguono i nomi degli *operarii*: *Ibidem*, pp. 49 e 50. Sugli *operarii* della *curia* di Nervi cfr. R. PAVONI, *Nervi cit.*, p. 15 nota n. 10, e p. 19, nota n. 50. Gli *operarii debent facere domnicatum curie Sancti Michaelis* (di Graveglia), *putare, fodere et vindemiare, pistare, in buttas mittere et butas de novo facere atque torcularia et stringere in unoquoque anno et colligere olivas domnicas et facere oleum et adducere vinum ad mare. Preterea ad domnicatum de mari faciunt domum et torcularia, butas, omnia de novo, et stringere per singulos annos: Il Registro cit.*, p. 54.*

⁸³ R. PAVONI, *Nervi cit.*, p. 15, nota n. 9.

⁸⁴ Cfr. la nota n. 82.

Sempre nella prima metà del XII secolo la *curia* di Molassana contava più di 130 *famuli*⁸⁵ e rendeva poco più di dieci lire e mezza⁸⁶; quella di Nervi, un centinaio di *famuli*⁸⁷ e poco meno di una lira e mezza⁸⁸; quella di Morego, una cinquantina di *famuli*⁸⁹ e poco più di sei lire e mezza⁹⁰; quella di Grave-

⁸⁵ *Il Registro* cit., pp. 402 e 403. Considerando che nell'elenco sono citati i soltanto i singoli *famuli*, talvolta con la menzione generica dei figli o dei fratelli, si può stimare che con le famiglie il numero salisse a circa 650 individui di entrambi i sessi, tra i quali erano compresi cinque *famuli* di Bavari, discendenti degli arimanni del 1047 (cfr. la nota n. 245). Otto *famuli* della *curia* di Molassana si erano però trasferiti a Genova, sempre obbligati verso l'arcivescovo, al quale prestarono il giuramento di fedeltà, *sicut illi qui in villis habitant*: *Ibidem*, p. 154.

⁸⁶ Per la precisione 10 lire, 13 soldi e 8 denari oppure, se si calcolano anche i 32 denari che i concessionari *de Bazali* potevano corrispondere invece dei 32 cerchi di botte (cfr. la nota n. 76), 10 lire, 16 soldi e 4 denari. Questo reddito comprendeva 2 lire e 11 denari per i porci, 17 soldi per i montoni, 9 soldi e 6 denari per gli agnelli, 4 soldi per le spalle, 2 lire e mezza per 5 mine di *annona* dovute da Aggio, 4 lire, 10 soldi e 3 denari, oppure, se si aggiungono i 32 denari dei cerchi, 4 lire, 12 soldi e 11 denari per le altre *conditiones*. *Ibidem*, pp. 33-38, mentre dà la somma esatta per i porci, i montoni e gli agnelli, attribuisce alle altre *conditiones* un totale di 3 lire, 10 soldi e un denaro, che non corrisponde né alla somma complessiva di *Bazali* e di Molassana (7 lire, 4 soldi e 3 denari e 7/6) né alla somma di Molassana (6 lire, 13 soldi e 11 denari) né alla somma di *Bazali* (10 soldi e 4 denari). Più che a un errore di calcolo sono da supporre una trascrizione errata di qualche cifra da parte del redattore del *Registro* o dell'editore: il Belgrano, oppure diversi criteri usati nel calcolo. Il prezzo del grano nel primo semestre del 1172, sebbene si riferisca a un periodo successivo e a una situazione eccezionale (cfr. la nota n. 97), è stato tuttavia utilizzato per stimare il valore monetario delle 5 mine di *annona* dovute da Aggio, perché questi calcoli sono necessariamente approssimativi, ma offrono comunque utili criteri di valutazione in senso generale.

⁸⁷ Pertanto con le famiglie circa 500 individui. F. PANERO, *Schiavi* cit., pp. 333, 335 e 336, ha attribuito a Nervi soltanto 27 nuclei familiari, ma l'elenco dei *famuli* di questa *curia*, riportato nel *Registro arcivescovile*, annovera ben 72 individui, almeno la metà, se non 2/3, da considerare capi di una famiglia ristretta. Se si aggiungono i nominativi ricavati in altro modo, soprattutto gli *operarii*, si hanno 98 individui. Il Panero ha attribuito a Nervi e alle altre *curie* un numero inferiore di *famuli* perché ha espunto gli *operarii*, considerando che le *opere* erano dovute talvolta anche da agricoltori liberi; tuttavia ciò è vero in generale, ma nel territorio genovese questo obbligo denota una condizione servile perché è sempre dovuto da *famuli*.

⁸⁸ Per la precisione una lira, 7 soldi e 6 denari e mezzo: R. PAVONI, *Nervi* cit., p. 16.

⁸⁹ Con le famiglie circa 250 persone: *Il Registro* cit., pp. 151 e 152.

⁹⁰ Per l'esattezza 6 lire, 12 soldi, 2 denari e 4/3 di denaro, anche se tale precisione ha poco senso per questo tipo di calcoli, sia in generale sia in particolare per i dati relativi alla *curia* di Morego, che sono tra i più contraddittori e complicati del *Registro*. Comunque tale somma si ricava dalle singole voci relative al reddito della suddetta *curia* ed è così ripartita: una lira, 16 soldi e 11 denari e mezzo per i porci; 9 soldi per montoni e agnelli; una lira, 13 soldi e 4 denari per le spalle (così se si considerano le spalle indicate nell'elenco delle *conditiones*: 33 e 1/3); 10 denari e 5/6 di denaro *pro circulis* (i quali, però, sono talvolta computati insieme con alcune delle suddette spalle); 2 lire, 12 soldi e un denaro per le altre *conditiones*: *Ibidem*, pp. 44-48. Tuttavia il *Registro*

glia, una ventina di *famuli*⁹¹ e poco meno di quattro lire⁹²; quella di Sampierdarena, 5 *famuli*⁹³ e poco più di una lira⁹⁴. Queste cifre, ricavate dall'insieme dei dati forniti dal *Registro arcivescovile*, necessitano di un commento, soprattutto per quanto riguarda la rendita. Infatti, mentre il numero dei *famuli* risulta attendibile, la rendita si riferisce soltanto alle *conditiones* in moneta e ad alcune *conditiones* in natura⁹⁵, non tutte⁹⁶, e non comprende il

riferisce somme più o meno diverse: una lira, 14 soldi e 4 denari per i porci; 9 soldi e 2 denari per agnelli e montoni; 10 denari e mezzo *pro circulis ad stringendum butes*; una lira, 5 soldi e 6 denari *de conditionibus*; per un totale di 3 lire, 9 soldi e 10 denari e mezzo. Inoltre, mentre la somma delle spalle citate nell'elenco delle *conditiones* risulta essere 33 e 1/3, nel riepilogo sono calcolate in 23 e mezzo, senza indicare il loro valore monetario.

⁹¹ Circa un centinaio con le famiglie: *Ibidem*, p. 153.

⁹² È difficile calcolare il reddito della *curia* di San Michele di Graveglia perché nel *Registro arcivescovile* i dati relativi non sono riuniti insieme come per le altre *curie*. Dalla sua descrizione, alle pp. 54 e 55, risultano una lira, 11 soldi e 2 denari (genovesi), nonché, *de terra de Plano, III quartinos milice et, si seminaverit frumentum, quartinos II*, e alla festa di san Quirico, 3 denari (pavesi) vecchi. Valutando ognuno di questi ultimi tre denari genovesi e una mina = 2 quartini di frumento 10 soldi genovesi (cfr. la nota n. 97), si avrebbero 2 lire, un soldo e 11 denari genovesi, comprensivi dei porci, ognuno dei quali era qui valutato 5 soldi genovesi: per il rapporto tra denaro pavese vecchio e denaro genovese cfr. R. PAVONI, *Sanremo* cit., pp. 58 e 59. Una annotazione, isolata e senza data, ricorda le seguenti *conditiones* di Lavagna: nella *villa Benestai* (presso Mezzanego), dal manso di Guglielmo di Groppo, un porco, quattro soldi di *pensio*, due staia di frumento, una spalla, quattro pani, uno staio di *annona*, un agnello a Pasqua, 30 uova, tre formaggi, alla festa di san Giovanni due *iuncate* e due formaggi: *Il Registro* cit., p. 270. Valutando il frumento e l'*annona* al prezzo suddetto, si avrebbero 18 soldi e mezzo da aggiungere, cosicché la somma sarebbe di 3 lire, e 5 denari. Si devono però considerare anche alcuni dati riferiti *Ibidem*, pp. 382 e 383 (cfr. la nota n. 135): i 5 soldi e gli 8 denari percepiti a Massasco, forse dovuti dai *de Volta* (cfr. la nota n. 128), e gli 11 soldi percepiti a Salterana (cfr. la nota n. 150), cosicché il reddito complessivo, stimabile, della *curia* di San Michele di Graveglia ascenderebbe a 3 lire, 17 soldi e un denaro. Gerardo, *Rubaldus* e Guglielmo di Groppo sono compresi nell'elenco di coloro che tra il febbraio 1142 e il gennaio 1143 giurarono di trasferirsi a Rivarola: cfr. R. PAVONI, *La politica ligure di Genova nell'età di Federico I*, in *Il Barbarossa e i suoi alleati liguri-piemontesi*, a cura di G.C. BERGAGLIO, Atti del Convegno Storico Internazionale, Gavi-Palazzo Comunale, 8 dicembre 1985, Gavi 1987, pp. 141-155, alla p. 150, nota n. 4. L'ubicazione di *Benestai* è stata consentita da una gentile comunicazione del dott. Mario Chiappe.

⁹³ Quindi circa 25 individui: *Il Registro* cit., p. 152.

⁹⁴ Per la precisione una lira e 4 soldi: *Ibidem*, p. 49.

⁹⁵ Sono state comprese nel calcolo le *conditiones* in natura quando è indicato dal *Registro arcivescovile* il loro equivalente in denaro: quattro soldi per un porco, che però nella *curia* di San Michele di Graveglia valeva cinque soldi; due soldi per un montone; 12 denari per un agnello o per una spalla (di porco). Per il frumento cfr. la nota n.97.

⁹⁶ Restano molti redditi non valutabili con precisione: cime, pollame, uova, latte, formaggio, vino, olive, frutta, castagne, pane, fieno e manufatti vari.

domnicum, il cui prodotto non è indicato, e i mulini⁹⁷. Si spiega così la sproporzione tra l'alto numero di *famuli* e la bassa resa della *curia* di Nervi,

⁹⁷ Il reddito dei mulini è incerto perché per la prima metà del XII secolo si ignorano sia il prezzo della farina sia il valore della mina genovese. Quest'ultima, composta di due quartini e di quattro staia, valeva poco più di 71 kg. nella seconda metà del XIII secolo, quando tale valore poteva essere mutato rispetto al secolo precedente: P. ROCCA, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato*, Genova 1871, pp. 93-99 (con una lacuna nella tabella di p. 96) e 109; sul valore della libbra genovese cfr. P. BORZONE, *Una rilettura degli antichi pesi genovesi*, in *Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, Genova-Febbraio 1982. Si sa dagli Annali che nei primi sei mesi del 1172 il prezzo del grano raggiunte a Genova il valore di dieci soldi per una mina, ma si trattava di una situazione eccezionale determinata dal blocco terrestre decretato dalla Lega Lombarda e dall'esaurimento delle scorte, che sarebbero state reintegrate con il nuovo raccolto: *Annali genovesi di Caffaro e de'suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), I, p. 246. Tuttavia, per avere un'idea approssimativa, si possono utilizzare i dati suddetti per la prima metà del XII secolo. Allora l'arcivescovo percepiva 132 mine (poco meno di nove tonnellate e mezza; 66 lire) dai mulini nella *curia* di Molassana: 89 mine (poco più di sei tonnellate), un quartino (poco più di 35 kg. e mezzo) e il *sabbadaticum* dal Mulino *Domnico*; dal mulino del Pericolo, 12 mine (circa otto quintali e mezzo), nonché ancora una mina (poco più di 71 kg.) che l'arcivescovo aveva acquistato dalla sorella di Guido *Orbus*; dal mulino *de Lacu Draconario*, 7 mine (poco meno di cinque quintali); dal mulino della Bertesca, 14 mine (poco meno di dieci quintali); dal Mulino Sotterrato, 5 mine e mezza (poco meno di quattro quintali); dal mulino *de Calzolo* (Cavassolo), una mina (poco più di 71 kg.); dal mulino *de Scandoletto*, un quartino (poco più di 35 kg. e mezzo); dal mulino del Fullo, una mina e mezza (un quintale). Nella *curia* di Morego, 36 mine (circa due tonnellate e mezza; 18 lire) e una *feta* dal mulino della Noce; 17 mine (poco più di una tonnellata; 8 lire e mezza) dal Mulino Nuovo; un *quarterium* dal mulino *de Cantone* e dal mulino del Serro, nonché *de molendino binello XXIII partem*. Nella *curia* di Sampierdarena 26 mine (poco meno di due tonnellate; 13 lire) da metà del mulino *de Glariolo*: *Il Registro* cit., pp. 46, 47, 49, 55 e 56. Sembra che anche il mulino *de Cantone* fosse nuovo o riedificato di recente. Infatti nell'agosto del 1145, nel palazzo arcivescovile del Castello, Oberto *Rufus* e i suoi figli Ottobuono, Buongiovanni ed Enrico (*famuli* della *curia* di Morego) chiesero ad Alessandro, *byconomus* della Curia arcivescovile, di locare loro *titulo condicionis*, per 28 anni, 1/3 del mulino nuovo *de Cantone*, sito a Morego, la quale terza parte *debemus nostro proprio dispendio facere*, con l'obbligo di *introire*, corrispondendo annualmente una *pensio* di due capponi e il quarto dell'introito del suddetto terzo del mulino, con la clausola che trascorsi i 28 anni la Curia avrebbe potuto locare il mulino a chi avesse voluto. L'*byconomus* Alessandro autorizzò la locazione. Testi *Boiamonte* di Oddone, Filippo di Lamberto, Oberto *Sulpharus*, Oglerio *Danesius*, Ribaldo scriba, Anselmo *Cauponarius*, Arnolfo e molti altri. La copia è intitolata *libellus de molendino novo de Medolico*: *Ibidem*, p. 332. Il *Registro arcivescovile* non ricorda il reddito dei mulini nella *curia* di San Michele di Graveglia. Tuttavia, in data sconosciuta i fratelli Lanfranco e Giovanni, figli del fu Pietro *de Oliva*, e i fratelli *Ramusinus* e Oliviero, del fu Martino chierico, *famuli* di San Siro, e i loro figli maschi, chiesero all'arcivescovo Siro di locare loro *titulo condicionis*, per 29 anni, tanta terra a Lavagna, *loco ubi dicitur Insula Sancti Syri*, vicino al fiume Graveglia, quanta fosse necessaria per edificare un mulino, fare chiuse e acquedotti e altre opere pertinenti al mulino; i richiedenti dovevano ricevere dal-

caratterizzata da colture pregiate: olio, vino e frutta, che sfuggono alla valutazione.

Il *domnicum*, sebbene incrementasse la resa delle *curie* vescovili, doveva tuttavia fornire una produzione sostanzialmente pari alla parte allivellata perché non sono attestati *famuli prebendarii* che lo lavorassero, ma soltanto i *famuli casati* di San Siro, obbligati a prestarvi *opere*, analogamente alla generale evoluzione della *curtis*, caratterizzata da una progressiva riduzione della *pars dominica*⁹⁸. Al riguardo è significativo che il *Registro arcivescovile*, così attento a specificare le *conditiones* dei *famuli*, non si preoccupi di conservare dati, anche, approssimativi, circa la produzione del *domnicum*, tranne la rendita dei mulini⁹⁹. L'introito globale annuo che l'Episcopato traeva dalle proprie *curie* rurali non era insignificante perché corrispondeva alla prima delle tre fasce censuali della cittadinanza, stabilita dal *Breve* consolare della prima metà del XII secolo¹⁰⁰: la maggiore, oltre le 50 lire¹⁰¹; la media, tra le 50 e le

l'arcivescovo 30 soldi di denari genovesi, ma avrebbero corrisposto alla Curia metà della *moltura* e metà del *godimentum* del mulino, nonché, come *pensio* annua della loro parte, due galline a Natale, e avrebbero edificato il mulino senza spese a carico della Curia tranne i suddetti 30 soldi, metà *de fermentis eidem molendino pertinentibus* e metà *de molis, quam dabit nobis Curia cum fuerit necesse ipsi molendino*. Trascorsi i 29 anni, i concessionari si sarebbero presentati alla Curia per il rinnovo del *libellus* a loro e ai loro figli maschi, versando quattro soldi di denari genovesi per la conferma del *libellus*. L'accordo fu stipulato nella *camera* dell'arcivescovo, testi prete Migliore di Lavagna, *Bardoni clericus*, Bernardo Pavese e Oberto diacono: *Ibidem*, pp. 336 e 337.

⁹⁸ Le *curie* arcivescovili genovesi si avvicinano al secondo tipo di *curtis* definito da P. TOUBERT, *Il sistema curtense* cit., pp. 40-45, caratterizzato da « un deciso orientamento del settore a conduzione diretta verso tipi di profitto agricolo specializzato: oliveti, vigneti e tipi d'investimento curtense che comportavano l'installazione e il mantenimento di dispositivi tecnici relativamente complessi e costosi, basati sull'utilizzazione dell'energia idraulica »; naturalmente alla fine dell'evoluzione delle *curtes/curie* vescovili genovesi, che aveva segnato la scomparsa dei servi *prebendarii*, se mai fossero stati utilizzati. F. PANERO, *Schiavi* cit., p. 333, soltanto sulla base dello schema generale bipartito delle *curtes*, ha sostenuto che ai servi casati « occorre però aggiungere i servi residenti sulle terre dominicali a gestione diretta (*domuscultae*), il cui numero è imprecisabile ». Sulla riduzione del *domnicum* cfr. ancora P. TOUBERT, *Il sistema curtense* cit., pp. 45-60.

⁹⁹ Cfr. la nota n. 97.

¹⁰⁰ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, p. 153, n. 128.

¹⁰¹ « Si aliquis homo habitans in civitate vel in burgo vel in castro specialiter et meditative in aliquo loco fecerit assaltum vel facere fecerit super aliquem hominem nostre Compagne, unde veritatem racionabiliter cognoscamus et lamentatio de illo assaltu coram nobis facta fuerit, laudabimus et dabimus de bonis illius vel illorum qui assaltum fecerint, illi super quem factus erit, usque in libris C, si cogoverimus racionabiliter quod assaltus et posse et persona talis sit cui hec vindicta

10 lire¹⁰²; la minore, sotto le 10 lire¹⁰³. Tuttavia tale introito non era certo paragonabile ai profitti ricavati dal commercio marittimo se si considera che alla metà del secolo un singolo investimento in questo settore superava spesso le 100 lire¹⁰⁴. La ricchezza così accumulata dalla nobiltà genovese trova conferma da un decreto del Comune, con il quale, il 2 febbraio 1143, fu fissato un massimo di 100 lire all'antefatto delle donne: evidentemente era una cifra che i matrimoni tra le famiglie più ricche tendevano a superare e che comunque era ritenuta confacente alla dignità delle nobili genovesi¹⁰⁵. Pertanto il reddito globale annuo delle *curie* rurali, pur elevato, non era certo sufficiente a soddisfare le esigenze di bilancio di un istituto come l'Episcopato, che dal 1133 era divenuto sede arcivescovile. Questa situazione spiega la cura prestata nello stesso periodo al recupero delle decime infeudate ai nobili genovesi, sia quelle terrestri delle pievi sia della *decima maris*, ricavata dal commercio marittimo. Poiché quest'ultima non soltanto costituiva il principale introito della Curia arcivescovile¹⁰⁶, ma fornisce anche preziose

conveniat, nisi remanserit per parabolam illius vel eorum cui vel quibus iniuria vel assaltus factus erit; si vero assaltus et persona talis non fuerit, moderabimus et diminuemus penam secundum quod melius et rationabilius nobis visum fuerit»: p. 157. « Si cogoverimus quod aliquis homo, sine licentia nostra, portabit vel portare fecerit arma causa preliandi infra terminos illos in quibus sumus constricti per campanam venire ad parlamentum et habuerit valens L libras vel amplius, tollemus ei libras X si inveniremus»: p. 159.

¹⁰² Se i consoli avessero accertato che un uomo, per combattere, fosse venuto armato al *parlamentum* o vi avesse fatto portare armi (cfr. la nota precedente), *si autem minus L libris habuerit, sed amplius quam decem, C soldos ei tollemus*: p. 160.

¹⁰³ Se i consoli avessero accertato che un uomo, per combattere, fosse venuto armato al *parlamentum* o vi avesse fatto portare armi (cfr. la nota n. 101), se avesse *a decem (libris) in iusum*, l'ammenda era a loro arbitrio: p. 160.

¹⁰⁴ Il Krueger, sulla base del cartolare di Giovanni Scriba, ha individuato circa 180 « investors » nel periodo coperto dal suddetto notaio. La stragrande maggioranza era costituita da 130 individui, corrispondenti a circa il 72,2%, i quali « made only one or two investments during the entire ten-year period, hardly sufficient to warrant the designation *merchant* », e investirono globalmente circa 9000 lire, pari a il 15-16% dei capitali impiegati nel commercio con l'estero nel suddetto periodo, cosicché sono stati definiti dall'autore « occasional investors »; alcuni dei loro investimenti « were no more than a few *solidi* and most of them were less than a hundred *libre*, but there were a large number which ran to several hundred *libre* »: H.C. KRUEGER, *Genoese Merchants, their Partnerships and Investments, 1155 to 1164*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, Milano 1957, I, pp. 257-271, alle pp. 259 e 260.

¹⁰⁵ *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 105, n. 64.

¹⁰⁶ Cfr. la nota n. 104.

informazioni sulle relazioni commerciali di Genova nella prima metà del XII secolo, è necessario esaminarla analiticamente.

La *decima maris* era dovuta dai cittadini di Genova¹⁰⁷, dagli abitanti del suo *Districtus*¹⁰⁸, dagli stranieri che navigavano con loro¹⁰⁹ e, in misura mag-

¹⁰⁷ Nel 1166 (prima del 24 settembre) gli *emendatores* dei *brevia* delle *Compagne* stabilirono il seguente *capitulum* (che doveva essere giurato): *ego, postquam rediero ex aliquo itinere, antequam exbonerem, solvam dritum moduli et ignis et domini archiepiscopi, secundum quod consuetudo itineris exegerit, in ordinatione consulum, et, si oblivione remanserit, ex quo fuero recordatus, infra diem terciam id exsolvam: Il Registro cit., p. 389.*

¹⁰⁸ L'arcivescovo Siro incaricò Giberto, arciprete di Rapallo, della riscossione della decima che a Rapallo percepiva dal mare, precisando che era dovuta, oltretutto dai Rapallini, anche dagli uomini che non erano di Rapallo, ma navigavano con i Rapallini da Rapallo al Tevere o insieme andavano in Provenza, in Sardegna, in Corsica, a Messina, a Napoli e ovunque oltre tali termini e al ritorno facevano porto a Rapallo; come retribuzione l'arcivescovo riconobbe all'arciprete, *loco et nomine gastaldionis*, 1/10 del ricavato, mentre i 9/10 dovevano essere versati alla Curia arcivescovile. La concessione, revocabile a discrezione dell'arcivescovo, fu rilasciata in *palacio novo archiepiscopi*, è mutila della parte finale relativa alla data e ai testi: *Ibidem*, p. 384. L'arcivescovo Ugo denunciò Baldo Pesalardo di Voltri e i suoi *socii*, i quali *duxerant* dalla Sardegna una *navis* carica di grano, reclamando per la decima del mare una mina di grano (poco più di 71 chili: cfr. la nota n. 97) da ogni uomo che era venuto con quella *navis* (cfr. la nota n. 113). Il suddetto Baldo e i *socii*, citati davanti ai consoli dei placiti del 1172-1173, opposero che dovevano soltanto due mine, una *pro quoque temone*, perché questa era la *consuetudo* della pieve di Voltri e degli uomini di Pegli, ma, dopo la testimonianza dei consoli di Voltri e Pegli, riconobbero la *consuetudo* della Curia arcivescovile e diedero ai messi dell'arcivescovo le 11 mine di grano che aveva reclamato per il grano che era stato importato dalla Sardegna con quella *navis*, la quale sembra piuttosto un grosso *lignum* (cfr. la nota n. 117): *Ibidem*, pp. 389 e 390. Il 16 novembre 1178, nella chiesa di San Lorenzo, i consoli Guglielmo *Tornellus* e Ansaldo *Golia*, in *causis et controversiis que inter cives et extraneos vertuntur concognoscendis* (così *Ibidem*) e *diffiniendis constituti*, sentenziarono che l'arcivescovo di Genova potesse avere una mina di grano o l'equivalente, per ogni uomo, dai beni, ovunque li avesse reperiti e avesse voluto, di Grimaldo di Portovenere, Giovanni Lombardo e Mercadante, nonché dai beni di tutti coloro che erano venuti dalla Corsica nel *lignum* del quale i suddetti erano *naulerii*. Emisero questa sentenza perché l'arcivescovo di Genova o il suo procuratore avevano denunciato tutti i suddetti uomini, reclamando da ognuno una mina di grano per la *decima maris*. Da parte loro i suddetti uomini di Portovenere avevano opposto che non dovevano pagare perché nessuno di Portovenere, venendo dalla Corsica, era solito versare la decima, ma l'arcivescovo di Genova o il suo procuratore provarono sufficientemente con idonei testi, davanti ai suddetti consoli, che gli uomini di Portovenere dovevano versare per la *decima maris* una mina di grano per ognuno, come la versavano i cittadini di Genova; inoltre esibirono un *publicum instrumentum* in cui era contenuto che gli uomini di Portovenere dovevano dare per la *decima maria* tanto quanto i cittadini genovesi e che tutti gli uomini dell'Arcivescovato Genovese dovevano dare la decima all'arcivescovo: *Ibidem*, p. 396; cfr. anche la note nn. 114 e 117.

¹⁰⁹ Nel 1145-1146 (la data si ricava dai consoli dell'anno), nel capitolo di San Lorenzo, alla presenza dei consoli del Comune, cioè *Ido Gontardus*, Oglerio di Guido e Guiscardo,

giore, dai *naulerii*¹¹⁰. La Curia arcivescovile percepiva una lira, due soldi e sei denari da ogni *navis* proveniente *de Ultramare*, da Alessandria, dalla Ro-

Alessandro, *hyconomus* dell'arcivescovo Siro, denunciò i *foritani homines* che navigavano con gli uomini della città di Genova e si rifiutavano di corrispondere la decima alla Curia. Pertanto i suddetti consoli domandarono se potesse provare con testi che l'arcivescovo avesse tale diritto. L'*hyconomus* Alessandro rispose di poterlo fare sufficientemente e convocò i gastaldi Rustico *Garilius* e Oglerio *Danisius*, che così giurarono davanti ai consoli. Pertanto i consoli ordinarono che l'arcivescovo percepisse la suddetta decima e che il cintrago provvedesse a farla versare ai ministri dell'arcivescovo. Testi Oberto Nasello, cancelliere dei consoli, Guglielmo, il loro scribe, Oglerio *de Ripa*, Oglerio *Danisius* e Rustico *Garilius*: *Ibidem*, p. 117.

¹¹⁰ Nel gennaio del 1139, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Guglielmo *Niger*, Filippo di Lamberto e Oberto Usodimare sentenziarono che ogni *lignum* della loro diocesi che fosse andato da Porto Pisano *in sursum* e da Monaco *in iusum* e che venisse carico per la maggior parte di grano desse per ogni uomo un quartino di grano (poco più di 35 chili e mezzo: cfr. la nota n. 97) all'arcivescovo, *exceptis duabus partibus per naucleriam* (infatti il *naulerius* doveva tre quartini, dei quali uno come individuo e due come *naulerius*: cfr. oltre la sentenza del 12 novembre 1159) e *exceptis feriis de Frizulio et Sancti Raphaelis, de quibus tribuatur ei sicut est solitus accipere* (cfr. le note nn. 116 e 117). Emisero questa sentenza perché avevano accertato da idonei testi che così i vescovi genovesi avevano anticamente riscosso da tutti i *ligna* che si recavano nei suddetti *loca*: *Ibidem*, pp. 58 e 59. Questa sentenza fu confermata nel dicembre del 1140, nel palazzo arcivescovile, dai consoli (dei placiti) *Bellamutus*, Buonvassallo di Oddone e Guglielmo *Niger*, per ogni *lignum* degli uomini della loro diocesi *qui manent a Roboreto usque Bisannim*: *Ibidem*, p. 59. I *naulerii* pagavano 2/3 in più. Infatti il 12 novembre 1159, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Opizzo *Sardena*, Guglielmo di Marino, *Boamuns* di Oddone e *Corsus Sismundi* (*Corsus Serra*) sentenziarono che l'arcivescovo Siro avesse in beni di Primo di Camogli, quali avesse voluto, l'equivalente di tre mine di grano siciliano. Emisero questa sentenza perché l'arcivescovo aveva chiesto a Primo, che era ritornato dalla Sicilia *naulerius* di una *navis*, la decima del grano caricato come maggior parte del carico della suddetta *navis*, secondo l'antica costituzione dei consolati e dei cittadini, la quale stabiliva che ogni *navis* proveniente dalla Sicilia, caricata per la maggior parte di grano, corrispondesse alla Curia arcivescovile, *per unumquemque hominem in ea venientem, exceptis naucleris*, una mina del grano importato (cfr. la nota n. 112), ma il suddetto Primo aveva negato tale consuetudine o costituzione. Tuttavia, prodotti molti idonei e sufficienti testi, l'arcivescovo Siro aveva provato che tale consuetudine sulle *naves* provenienti dalla Sicilia era antica: *Ibidem*, p. 127. Questa interpretazione non è invalidata da un'altra sentenza consolare, emessa lo stesso giorno, perché quest'ultima si riferiva non alla quota a carico del *naulerius*, ma al mancato pagamento di quella dovuta da alcuni uomini imbarcati. Infatti il 12 novembre 1159, nel palazzo arcivescovile, i consoli Guglielmo di Marino, *Boamuns* di Oddone e *Corsus Sismundi* sentenziarono che l'arcivescovo Siro avesse in beni di Guglielmo *Conte*, quali avesse voluto, l'equivalente di 12 mine di sale sardo. Emisero questa sentenza perché l'arcivescovo Siro aveva denunciato il suddetto Guglielmo, che era ritornato dalla Sardegna *naulerius* di una *navis* carica di sale, chiedendogli tre mine di sale per ogni uomo che era venuto con tale *navis*, come era stato anticamente stabilito per le *naves* provenienti dalla Sardegna cariche di sale, le quali corrispondevano alla Curia arcivescovile tre mine di sale (cfr. la nota n. 118), *exceptis duobus naucleris*, ai quali era imposto di prendere pegni dai propri *navicularii*, di corrispondere la suddetta decima alla Curia e di *ibidem consignare aportatam*. Pertanto, citato dai consoli, Guglielmo riconobbe che

mania et de illis partibus, dalla *Barbaria*, dall'*Affrica*, da Tunisi o da Bougie, da Almeria e *de pelago*¹¹¹; 11 soldi e 3 denari se proveniva dalla Sici-

questa norma del diritto consuetudinario si applicava al suo caso *et insuper quod pignora ab naviculariis ceperat et, decima non soluta, cum sciret, reddiderat* (i pegni). *Quare, illum ex sua confessione et quia huiusmodi extat consuetudo condempnantes et quia solvere differebat, uti prelegitur laudaverunt: Ibidem*, pp. 127 e 128. Infatti i *naulerii*, denominati anche *naute*, erano incaricati di riscuotere la decima e di versarla alla Curia arcivescovile, anche se avessero rinunciato a una detrazione in proprio favore di due soldi e mezzo o l'avessero sostituita con un pasto, evidentemente di costo inferiore, da fornire alla Curia arcivescovile (il 17 aprile 1159 un pasto era valutato sei denari in un documento arcivescovile: *Ibidem*, p. 398). Così risulta da una controversia tra l'arcivescovo Siro e Amico Vacca: l'arcivescovo sosteneva che l'onere dell'intera riscossione della *decima maris* da tutti coloro che navigavano sulle *naves*, nel *pelagus*, per commerciare, gravava soltanto sui *naute*, ma che per la fatica e il merito di tale incombenza erano stati condonati loro due soldi e mezzo *vel pastum unum ad Curia<m> prestatur*, fermo restando il pagamento alla Curia della restante decima; invece Amico Vacca riconosceva di essere tenuto soltanto al versamento della propria quota dei 22 soldi e mezzo, dovuti complessivamente dai *negociatores* imbarcati (cfr. la nota seguente), ma eccepiva che, sebbene fosse *nauta*, non era tenuto alla riscossione perché aveva rifiutato i due soldi e mezzo o l'offerta del pasto. L'arcivescovo si rivolse ai consoli dei placiti Guglielmo di Marino, *Corsus Si<s>mundi*, *Boamuns* di Oddone e *Opizzo Sardena*, i quali dopo un lungo dibattito accertarono che la *decima maris* era stata istituita anticamente, con il consenso dei cittadini, sulle *naves que, de Ianua exeuntes, per pelagus ad negociationes vadunt* e che, *non obstante eo quod dicebatur si naute illas in aliis locis vendiderint*, l'onere della riscossione gravava sempre sui *naute*, cosicché il 27 marzo 1159, nel palazzo arcivescovile, i suddetti consoli sentenziarono che Amico Vacca versasse all'arcivescovo Siro 13 soldi e mezzo di moneta genovese, *reliquum ab his tum ipso Amico, personaliter per se, tum socio suo nauta sine lite solventibus* (cioè, dei restanti nove soldi, Amico avrebbe pagato la propria quota come *negociator*, mentre l'altro *nauta* quanto dovuto per l'ufficio che ricopriva): *Ibidem*, p. 391. Infatti la vendita della nave dopo la partenza da Genova non esentava dal pagamento della decima. Il 31 gennaio 1147, *in sero*, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) *Boiamonte* di Oddone e *Marino de Porta* sentenziarono che Lamberto Musso dovesse versare all'arcivescovo Siro quattro soldi di denari genovesi per la decima della propria parte di una *navis* che aveva venduto ad Alessandria. Emisero questa sentenza perché avevano accertato sufficientemente da testi che gli uomini che conducevano *naves* ad Alessandria, se la *navis* fosse stata venduta, erano soliti anticamente versare la decima all'arcivescovo: *Ibidem*, p. 404. La decima era pagata anche dalle galee, ma non appare chiaro se fosse dovuta per la preda ricavata dalla loro attività corsara. Infatti nel 1145-1146 (la data si ricava dai consoli dei placiti dell'anno), nel nuovo palazzo arcivescovile, alla presenza dei consoli Ottone Guercio (Ottone Giudice), Rodoano e Guglielmo *Bufferius*, Alessandro *advocatus* denunciò Bonifacio di Ranfredo per il mancato versamento alla Curia arcivescovile della decima per la sua galea, tornata carica dalla Sicilia. Bonifacio però sosteneva che non doveva pagare la decima perché la sua galea era andata in *Romania in cursu. Facto itaque iuramento de calumpnia ex utraque parte, ipse Bonifacius statim confessus est se debere persolvere*. Testi Oglerio *Daniusius*, Guglielmo *de Bonofancello* e *Oberto Sulphur*: *Ibidem*, p. 118.

¹¹¹ *Omnes naves que venerunt de Ultramare et de Alexandria et de Romania et de illis partibus et de Barbaria et de Affrica et de Tunese sive de Bugea et de Almaria et omnes que de pelago venerint, unaqueque debet dare pro decimis solidos XXII et dimidium; si vero ex maiori*

lia¹¹², 9 soldi se proveniva dalla Sardegna¹¹³ e 7 soldi se proveniva dalla Corsica¹¹⁴. Se il carico delle suddette *naves* era costituito per la maggior parte da grano, ogni uomo doveva darne una mina¹¹⁵. Invece un quartino era dovuto da ogni uomo delle *naves* di Genova e della sua arcidiocesi che tornavano cariche di grano dalla *Provincia* e dalla *Calabria*¹¹⁶; un *lignum*, se aveva fino a otto uomini, pagava una mina di grano, da nove a 12, due mine, oltre 12, ognuno dava un quartino¹¹⁷. Se una *navis* avesse importato sale dalla Sarde-

parte fuerint honerate grano, unusquisque debet dare minam unam: Ibidem, pp. 9 e 365; a quest'ultima p. non sono citati l'*Ultramare*, la *Romania*, *Almeria* e il *pelagus*, ma tra *Tunisi* e la *Barbaria* è aggiunto *Tripoli*.

¹¹² *Naves que veniunt de Sicilia debent dare pro decimis solidos XI et denarios III; set, si maior pars honeris fuerit ex grano, unusquisque homo, minam unam: Ibidem*, pp. 10, 365 e 366.

¹¹³ *Naves que veniunt de Sardinia, solidos VIII; similiter si maior pars fuerit ex grano, unusquisque homo, minam unam: Ibidem*, pp. 10 e 366.

¹¹⁴ *Naves que veniunt de Corsica, solidos VII, set, si granum . . . (così Ibidem) duxerint plus quam aliud, unusquisque homo, minam unam: Ibidem*, pp. 10 e 366.

¹¹⁵ Cfr. le note nn. 111-114.

¹¹⁶ *Naves que de Calabria veniunt et de Provincia honerate grano, de . . . (così Ibidem) ipsa civitate cum toto archiepiscopatu, et que vadunt ultra Portum Pisanum vel ultra portum Monachum, unusquisque homo de ipsis navibus debet dare quartinum unum grani, preter duos nauclerios (cfr. la nota n. 110) et preter illos homines qui vadunt ad forum Sancti Raphaelis (St-Raphaël) et ad nundinas Foriulii (Fréjus): Ibidem*, p. 10. Secondo un'altra notizia del *Registro arcivescovile* le *naves que de Sicilia et Calabria, de Maritima et Provincia veniunt honerate grano, unusquisque quartinum debet episcopo: Ibidem*, p. 366. Per la Sicilia il quartino, anziché la mina (cfr. la nota n. 112), potrebbe essere un errore o la memoria di un periodo più antico, prima dell'elevazione ad arcidiocesi.

¹¹⁷ *Si sunt usque ad octo homines in unoquoque ligno, debent dare minam unam grani et, si fuerint usque ad VIII aut X aut XII (così per XI) usque in XII, debent minas II; a duodecim supra, quisque dat quartinum I: Ibidem*, p. 10. Evidentemente questa riduzione della decima era dovuta alle minori dimensioni del *lignum* rispetto alla *navis*, alla quale pertanto soltanto i *ligna* con equipaggio superiore ai 12 uomini potevano essere equiparati. Infatti la suddetta tariffa è inserita nel *caput de Calabria et Provincia*, raggiungibili con il cabotaggio anche dai *ligna* minori, non così, generalmente, la Corsica e la Sardegna, per le quali si ricordano soltanto i *ligna* maggiori, perché, *si de Sardinia vel de Corsica granum duxerit (un lignum), unusquisque det minam unam: Ibidem*, p. 11. Tuttavia *navis* aveva anche un significato generico. Infatti nell'agosto del 1117, nella chiesa di San Lorenzo, in *parlamento facto* alla presenza dei *boni homines* sotto indicati, i consoli Lanfranco *Roza*, Oberto *Malusocellus*, Lamberto *Gezo* e Oglerio *Capra* sentenziarono che le *naves* provenienti dal mercato di St-Raphaël o da Fréjus, in *quibus habuerint usque ad octo homines*, dessero per ognuna una mina di frumento al vescovo Ottone, al suo messo e ai suoi successori; le *naves que habuerint usque ad duodecim homines* dessero per ognuna due mine (quindi erano *ligna* piuttosto che *naves*); quelle *que*

gna o dalla Provenza, ogni uomo avrebbe pagato tre mine di sale nel primo caso e tre quartini nel secondo¹¹⁸. Se una *navis* avesse esportato sale dalla Sardegna in Corsica per scambiarlo con grano destinato a Genova, colui che avesse effettuato tale commercio avrebbe pagato alla Curia arcivescovile tre mine del grano così acquistato¹¹⁹; se non avesse scambiato tutto il sale, le tre mine di grano sarebbero state calcolate sulla base del grano ricavato e del sale residuo¹²⁰. Ogni uomo dei *ligna* che dalla diocesi di Genova esportasse

habuerint ad duodecim in sursum dessero per ogni uomo un quartino. Tale sentenza si riferiva alle *naves que habuerint maiorem partem frumenti quam de aliis rebus. In hoc laudamento interfuerunt testes* Gandolfo Rufus, Iterius, Oberto Pedicula, Alberto Guaracus, Guido Spinola, Dodo de Advocato, i germani Lanfranco e Guglielmo, Ottone Fornarius, Lanfranco de Razeto, Ido di Gandolfo de Matriona, i fratelli Ottone e Vassallo, Buonvassallo *Transversagnus*, Ingo *Saliensmare*, Guglielmo de Bonobello, Ribaldo *Fotipaucus*, *Bellamutus*, Gandolfo *Rudicauda*, Guiscardo, suo fratello Oberto *et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere: Ibidem*, pp. 56 e 57. Questa sentenza fu confermata nel luglio del 1123, *in palacio episcopii*, dai consoli *Iterius Pedicula*, Oglerio Capra, Guglielmo de Mauro e Guglielmo de Volta, a favore del vescovo Sigefredo. Intervennero come testi i *boni homines* Lanfranco Avvocato, i germani Guglielmo e Buonvassallo, Gandolfo Rufus, suo figlio Ottone, *Bellamutus*, Ottone Visconte, suo fratello Ido, Gandolfo, Guglielmo Guercio, suo fratello Ido, Oglerio de *Insula*, Caffaro, Guiscardo, Alberto Guaracus, Lamberto *Gecius et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere: Ibidem*, p. 58.

¹¹⁸ *Naves que de Sardinia afferunt salem . d . . . decimas minas III, pro unoquoque homine, salis. Naves que de Provincia, quartinos [III] salis: Ibidem*, pp. 10 e 11. *Naves que de Sardinia ferunt salem, unusquisque eorum, III minas salis; que de Provincia, III quartinos debent episcopo: Ibidem*, p. 366. I Genovesi importavano sale anche da Ibiza, che non si può escludere fosse considerata Provenza. Il 16 gennaio 1166, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Oberto *Malocellus*, Enrico Giudice, Pagano de Volta ed Enrico *Mallonus* sentenziarono che Lamberto Porco e *Guilienzonus de Gotizo* dovessero dare all'arcivescovo Ugo e alla sua Curia 40 mine di sale che avevano importato da Ibiza, per la decima consueta delle *naves* che importavano sale come maggior parte del carico. Emisero questa sentenza perché l'arcivescovo Ugo, *ex laude consulatuum et consuetudine Curie sue*, aveva denunciato i suddetti Lamberto e *Guilienzonus*, i quali erano tornati da Ibiza con una *navis* carica di sale, reclamando da loro le suddette 40 mine, come era già stato sentenziato e stabiliva il diritto consuetudinario per le *naves* che importavano sale. Quindi i suddetti Lamberto e *Guilienzonus* erano stati citati e avevano riconosciuto la fondatezza della richiesta arcivescovile sulla base dell'antico diritto consuetudinario e delle precedenti sentenze consolari: *Ibidem*, p. 129.

¹¹⁹ *Naves que de Sardinia veniunt per Corsicam et ibi salem in granum concambiant, unusquisque illorum qui faciunt concambium tres minas grani debent: Ibidem*, p. 11. *Naves que a Sardinia per Corsicam veniunt et ibi salem in granum concambiant, unusquisque eorum qui cambiant tres minas grani debent episcopo: Ibidem*, p. 366.

¹²⁰ *Si autem evenerit quod totam salem non cambiaverint, debent complere predictas tres minas de grano et de sale secundum quantitatem cambii: Ibidem*, p. 11.

sale in Corsica per scambiarlo con grano avrebbe pagato al ritorno una mina di grano *vel de quacumque blava adduxerit* ¹²¹.

Nobili e liberi

Le terre della Chiesa genovese non erano concesse soltanto ai *famuli*, ma anche anche ai *nobiles civitatis*, che tenevano a livello ¹²² o in feudo i proventi delle decime, dei mulini, delle terre e delle case, in cambio dei quali dovevano la fedeltà, *servitia* e canoni: erano i *pares Curie*, nel contempo anche dirigenti del Comune ¹²³. Tra costoro c'erano Lamberto Porco e suo fratello Ansaldo, discendenti da Marciano chierico e *Ursus Bellandus*, figli di Giovanni, i quali nell'ottobre del 1036 avevano ricevuto dal vescovo Corrado beni e diritti a Genova ¹²⁴, a Molassana ¹²⁵ e nella Valle di Lava-

¹²¹ *Si lignum iverit in Corsica de isto episcopatu et portaverit salem ad cambiandum in grano, unusquisque homo debet percolvere unam unam de grano vel de quacumque blava adduxerit: Ibidem*, p. 11. *In Corsicam que (le naves) pro cambio ferunt salem, singuli eorum minam grani debent episcopo: Ibidem*, p. 366.

¹²² Il formulario del contratto di livello chiesto dai nobili e dai liberi, cittadini o rurali, era lo stesso di quello dei *famuli* (cfr. la nota n. 2); le uniche differenze erano il divieto di alienare la concessione e, se erano allivellati anche *servi et ancille*, il diritto di governarli. Per la prima clausola cfr. il livello concesso nel giugno del 1058 agli avi o ai predecessori di Giovanni *Castaneolus* di Craviasco, di Martino *Namphus* di Urri, di Azzo di Cavorsi e di Gandolfo (cfr. la nota n. 243): *et non habeamus potestatem venundare nec alienare nisi in vos* (il vescovo Oberto) *aut in vestro successore: Ibidem*, pp. 278 e 279. Per la seconda clausola il livello dei fratelli Oberto ed Eriberto (cfr. la nota n. 156) prevedeva la facoltà di *ipsis servis vel ancillis, cum filiis et filiabus vel nepotibus eorum et cum omnes res et conquestum illorum, comprehendere et disciplinare et in servitium mittere*; per il livello di Tedisio II di Lavagna e per il livello dei fratelli *Dodus* e *Gisulfo* cfr. rispettivamente le note nn. 144 e 155. Talvolta era concesso di alienare o di *iudicare per animas* la concessione (cfr. la nota n. 63). Naturalmente il nuovo titolare doveva corrispondere il dovuto alla chiesa proprietaria, espresso nella seguente formula delle vendite e delle donazioni: *de rebus libellariis salva quidem luminaria in sancta ecclesia, cuius est proprietas, et liceat* all'acquirente o al donatario *libellum petere ad nomen suum*.

¹²³ R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare*, in *La Storia dei Genovesi*, Genova 1988 (Atti del Convegno di Studi sui Ceti Dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 10-11-12 Giugno 1987), VIII, pp. 345-367, alla p. 345.

¹²⁴ I due fratelli, con la moglie e i figli o gli eredi, *quales nos voluerimus*, con la consueta clausola successoria, chiesero al vescovo Corrado di locare loro *titulo condicionis* beni presso la città di Genova, *in loco ubi dicitur Sanctus Michael, cum vineis et aliis arboribus fructiferis et casis super se habentes, coherit ei da una parte via publica, de alia parte via que pergit ad fossatum, de tercia parte fossatum, da quarta parte terra Garibaldi*; inoltre due mansi *de terra prope ipsam civitatem, in loco ubi dicitur Domocolta, iuxta flumen Vesanium, cum casis et vineis et aliis arboribus fructiferis super se habentes, coherit eis da una parte via publica, ex alia parte terra domnicata Sancti Syri, de tercia parte flumen Vesanium, de quarta parte terra domnicata eiusdem Sancti Syri*.

¹²⁵ Un manso *in villa Molatiana, in loco ubi dicitur Sanctum Bazarium, cum casis et vineis et*

gna¹²⁶, nonché la conferma della metà di quanto il loro avo Pietro di Massasco aveva tenuto nella Valle di Sestri¹²⁷. Pertanto gli antenati della famiglia conso-

aliis arboribus fructiferis et cum omnibus ad se pertinentibus vel apendicibus eius, coherit supradicto manso de una parte terra que fuit de heredibus quondam Bonizoni Pignoli, de superiori capite via publica, de subteriore pratum domnicatum Sancti Syri, de quarta parte terra Idonis de Alsenda.

¹²⁶ « In Valle Lavania, in loco ubi dicitur Solariolo, mansum unum cum casis et vineis et arboribus fructiferis et campis, cum castenetis in Temusi (Temossi, in Valle Sturla), ad tres collectores ad ipsum mansum pertinentes, et cum quatuor peciis de terra laboratoria in Cedragna et cum tribus masculis de terra ultra aquam Lavaniam, subtus Sancte Marie de Illice, omnia in omnibus, plenum et vacuum, et quantum ad ipsum mansum pertinet, in integrum, coherit ei ex uno latere terra Sancti Ambrosii, que est de heredibus quondam Teuzonis, ascendente in via publica, de superiore capite via publica, de alio latere terra comitalis, desubtus similiter terra comitalis et domocolta domnicata Sancti Syri; fines vero de quatuor peciis in Cedragna de una parte terra Sancti Ambrosii, de superiore terra de Marzai, de tercia parte terra Sancti Syri, de quarta rivus Avantore (l'Aveto); fines vero de suprascriptis masculis de una parte aqua Lavania, de alia parte via publica, de superiore capite terra que nominatur Capellana (Caperana), desubtus terra Sancti Syri quam tenet Gigso de Flourano cum suis germanis; una petia de terra cum vineis et aliis arboribus fructiferis super se habentem, in loco qui dicitur Lavedona, qui pertinet ad suprascriptum mansum, coherit ei ab una parte terra Sancti Fructuosi, desubtus fossatum Lavedona, de superiori capite via publica que pergit per costam; una pecia de terra cum vineis et aliis arboribus fructiferis et casis super se habentem, quantum est extra massaricum quem tenet Andreas Itolus, quod pertinet ad suprascriptum mansum, coherit ei de una parte terra Gisonis de Gravelia, desubtus pastinum de Andrea Itolo, desuper via publica ». La *terra comitalis*, e quindi implicitamente il manso di *Solariolo*, sono stati ubicati dal Garbarino a Piandepreti, presso Gattorna, perché ha attribuito la terra di Sant'Ambrogio alla chiesa di Uscio (cfr. la nota n. 57), la quale fu in origine una pieve della Chiesa milanese, e ha identificato la *domocolta domnicata Sancti Syri* con la *curtis* di Roccatagliata-Neirone, appartenente al vescovo di Genova, la quale sarebbe menzionata in un livello del marzo 1060 o del 1062. Allora Domenico e i suoi nipoti Michele, Andrea e Gerardo, *famuli* di San Siro, con le mogli e i figli maschi, con la consueta clausola di successione, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa di San Siro (la Chiesa genovese) siti « in loco Gravelia, in Cunio Sancti Michaelis, id est casa, vineis, castanetis, ficetis, roboretis, saletis, canetis, campis, silvis, pascuis, fines vero de ista res da uno latere desuper terra domnicata de domocolta Sancti Syli, da alio latere terra Sancti Syli domnicata, da alio latere terra Sancti Ambrosii, de superiori capite usque Terra Raubellasca, et in Casa Vetere et in Campo Scaldasco et infra Cunio Sancti Michaelis, anteposito oliveto et vinea domnicata », con facoltà di vendere e alienare soltanto a *famuli Sancti Syli domnicati et sicut Dominico et sui nepoti tenuit da patre suo Iuventio*, alla *pensio* annua di un denaro, con l'obbligo di migliorare e coltivare e con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro e dei loro figli. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 169 e 170. In questo livello, secondo il Garbarino, la *terra Sancti Syli domnicata* sarebbe la precedente *terra comitalis*, passata tra il 1036 e il 1060-1062 dal conte di Genova al vescovo della medesima città, il quale l'avrebbe concessa al monastero « vesco-vile » di San Siro, mentre la *Terra Raubellasca* corrisponderebbe alle comunaglie del Monte Rosso di Uscio. Questa compartecipazione sarebbe derivata dallo smembramento dei beni fiscali della « *ex plebs militare* » longobarda di San Martino del Vento, verificatosi nel primo periodo carolingio: O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni, materiali scritti e costruiti per una storia del Tigullio altomedievale*, Genova 2000, pp. 211 e 212, che rappresenta un importante contributo alla storia

lare genovese dei Porci, feudataria dell'arcivescovo, discendeva da un signore di Massasco, in Val Petronio¹²⁸, all'estremità orientale del comitato di Genova. Qui la Chiesa genovese allivellava uomini e terre anche a nobili locali.

Nel 1012 beni a *Vennali* (il promontorio di Monte Castello, a sud-est di Sestri), con la locale cappella di San Martino¹²⁹, e a Sestri¹³⁰ furono concessi

del Tigullio, nonostante le obiezioni mosse qui e altrove a talune sue conclusioni. È evidente l'infondatezza delle suddette identificazioni soltanto se si considera che i beni allivellati nel 1060-1062 erano ubicati a Graveglia, in *Cunio Sancti Michaelis* (la chiesa di San Michele di Chiappa-Monticelli, come risulta da A. FERRETTO, *I Primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXIX (1907), pp. 763, 771, 772 e 774, e nota allo stesso O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., pp. 207 e 208). Pertanto la *domocolta dominicata Sancti Syri* era la *curtis* vescovile di San Michele di Graveglia (cfr. la nota n. 92). Anche la datazione al 1154-1159 della istituzione della pieve di Uscio e l'identificazione dei confini fondiari nell'Alta Val Lavagna vanno corrette con quanto consta da R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., pp. 359-366 e p. 376, nota n. 123. Il Ferretto identificò *Sancta Maria de Ilice* con la chiesa di Santa Maria di Ne, ma doveva invece trattarsi della chiesa di Santa Maria di Caperana, luogo citato tra i confini: A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 782-784 e 807.

¹²⁷ *Etiam petimus in Valle Sigestrina, in loco ubi dicitur Mazasco vel in aliis locis medietatem de omnibus rebus quascumque tenuit Petrus de Mazasco, avus noster, hec sunt vineis, ficetis, olivetis, castanetis, roboretis, campis, silvis et pascuis, casis, capellis, molendinis*. I due fratelli dovevano versare annualmente una *pensio* di tre denari, con l'obbligo di *meliorare et colere*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Corrado sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 305-307.

¹²⁸ Nel *Registro arcivescovile* la copia della concessione dell'ottobre 1036 reca la seguente intestazione: *libellus avionis Lamberti porci et fratris eius*. Sulla genealogia dei Porci/Porcelli cfr. R. PAVONI, *Brugnato e i confini fra Genova e Luni*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini», Scienze storiche e morali, LX-LXI (1990-91), pp. 47-100, alle pp. 79-82; cfr. inoltre ID., *Nervi* cit., p. 16, nota n. 14. Anche i nobili genovesi *de Volta* avrebbero avuto concessioni a Massasco se a loro si riferisce una notizia del *Registro arcivescovile*, secondo la quale, tra le *conditiones de Sigestri, in villa que dicitur Mazasco de Volta, in unoquoque anno solidos VI minus denarios IIII et tres barletas de vino et fugacias VI, et ista omnia dant ad Nativitatem Domini: Il Registro* cit., p. 382.

¹²⁹ *Case et res della Chiesa genovese « in locos et fundas Vennali, Prato de Benedicto Sancti Stephani (la pieve di Sestri), simul cum capella una que est edificata in honore sancti Martini, in eodem loco Vennali constructa, fines vero ab ipsis rebus da una parte bedo et aquaductile, da alia parte Valle Sancte Marie, fine via da Ravinello que pergit a Feletore usque in litus maris, infra iam dictas coherencias hoc sunt casis, vineis, castanetis, ficetis, olivetis vel aliis arboribus, pratis, campis, silvis et pascuis, omnia et in omnibus, plenum et vacuum, ex integrum, una cum exitibus eorum, quantum fuerunt tecti et laborati per Bonoso massario et quantum infra iam dictas fines iuris predictae Ecclesie pertinere videntur »*. Per l'identificazione di *Vennali* cfr. M. CHIAPPE, *Il Tigullio e il suo entroterra nell'Alto Medioevo. I distretti bizantino-longobardi di Lavagna, Sestri e Bargagli*, Lavagna 1996, pp. 41-43.

¹³⁰ *Campi, castagneti e rovereti in locos et fundas Sigestri, locus ubi dicitur Campo de Lareno, Casal Dalifreto et in Pascale vel eorum territoriis*.

dal vescovo Giovanni a un probabile figlio di Tedisio I di Lavagna¹³¹: Corrado¹³², capostipite dei Cononi di Vezzano¹³³, i quali strinsero legami di attinenza anche con altre famiglie nobili¹³⁴, incrementando così il patrimonio¹³⁵, parte

¹³¹ Su Tedisio I di Lavagna e sui suoi figli cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 187-190, 193, 194 e 196, ove, però, è da correggere l'errata identificazione di *Vemali* (cfr. la nota n. 129).

¹³² Corrado, con la moglie e i figli, con la solita clausola successoria, chiese il livello al vescovo Giovanni; i richiedenti dovevano versare annualmente una *pensio* di due soldi, con l'obbligo di *suprascriptis rebus laborare* e con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 294 e 295.

¹³³ *Libellus filiorum Cone de Vezano et comitum de Lavania de la Costa de Rufi, de Mandrella et de Sancto Martino de Venali et de his pertinentiis* è il titolo, apposto nel XII secolo, alla copia del documento del 1012 nel *Registro arcivescovile*. Sui Cononi, uno dei cinque rami del consorzio signorile di Vezzano, nel quale entrarono per via cognatizia, cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 189-193.

¹³⁴ *Cazaguerra*, figlio di Conone di Vezzano, sposò una nipote di Guido di Monticelli (Chiappa), la quale gli recò in dote diritti a *Benestai* (Mezzanego), concessi a livello dalla Chiesa Genovese (cfr. la nota n. 136). Infatti Guido di Monticelli è compreso nell'elenco dei concessionari della Chiesa genovese nella *villa Benestai*, a Levaggi, *de Mortedo prope plebi de mari, de Cornio* e a Nascio, le *pensiones* dei quali erano state infeudate ai figli di Pagano di Lavagna (cfr. la nota n. 139). I Cononi di Vezzano dovevano avere legami di consanguineità o di attinenza anche con i signori di Lagneto, di Nascio e di Cogorno (cfr. la nota seguente e la nota n. 150).

¹³⁵ Nella prima metà del XII secolo i figli di Conone di Vezzano tenevano dall'arcivescovo di Genova un manso *in Humedo*, tre mansi ad Arzeno (nel piviere di Sestri), tre mansi a Cembrano, 12 mansi a Caranza, un manso *in Configno* (questi tre luoghi erano nel piviere della Vara), un manso *in Gomedo*, tre mansi *in Castellione* (Castiglione in Val Petronio?) e la *libellaria* di San Siro nella *Costa de Rubeis* (ricordata come *Costa de Rufi* nel titolo della copia del livello del 1012: cfr. la nota n. 133): *Il Registro* cit., p. 40; su tali pertinenze pievane cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 614, 618 e 753, nonché R. PAVONI, *Brugnato* cit., p. 58, nota n. 44, e p. 100, nota n. 244. Inoltre, secondo il medesimo elenco, *de Monte Sancti Ambrosii in uno anno VII libras et VII solidos, in alio VIII libras et VII solidos, que tenent filii Cononis de Vezano de curte domini archiepiscopi*. Non è chiaro pertanto se i figli di Conone di Vezzano avessero in concessione la *pensio* del Monte di Sant' Ambrogio o la dovessero versare alla *curtis* arcivescovile. Anche l'identificazione di quest'ultima pone un problema. Il *Registro arcivescovile* ricorda alla p. 55 che nella prima metà del XII secolo i *filii de Cono de Vezano* dovevano versare una *conditio* di tre soldi alla *curia* di San Michele di Graveglia, ma, alle pp. 382 e 383, tra le *conditiones* di Sestri comprende *de curia de Sancto Quirico, de Terra Sancta Quiriquasca, inter papa et Sanctus Fructuosus et Rubaldus de Nasci et consortes eorum, solidos V minus denarios IIII*, e i *filii Cone de Vezano, solidos III, pensionem de libellaria de Venali*. Sempre il *Registro*, alla p. 55, tra le *conditiones* della *curia* di San Michele di Graveglia, oltre ai tre soldi dei figli di Conone di Vezzano, ricorda anche che *Sanctus Fructuosus debet dare denarios XIII et medium, Guilia de Nasci, denarios VIII, papa, X*, e altre *conditiones* tra le quali *de festivitate sancti Quirichi medietas candellarum et denarios III veteres* e *de terra campasca denarios XIII et medium*, ripetuta quest'ultima anche alla p. 383 tra le *conditiones* di Sestri. È pertanto evidente che i due elenchi contengono talvolta le stesse *conditiones* e che anche quelle di

del quale fu recuperato dalla Chiesa genovese intorno alla metà del XII secolo¹³⁶.

Sestri erano riscosse dalla *curia* di San Michele di Graveglia. Tuttavia, come indicano le sentenze consolari genovesi del dicembre 1151 e del gennaio 1155 (cfr. la nota seguente), anche San Quirico delle Cascine (a nord-est di Sestri) doveva essere stata una *curia* importante, appartenente all'Episcopato genovese, anche se non è affatto certo che fosse in origine una *curtis* bobbiese, trasferita alla *pars beneficiaria* prima dell'862 e infine, tra IX e X secolo, incorporata nella mensa vescovile di Genova, come invece ha sostenuto O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., pp. 200 e 208. Infatti è incerta l'ubicazione della *curtis* di *Cassine*, citata nel *breve* dell'abate *Wala* dell'833 circa, la quale è stata identificata con Le Cassine, presso Borzonasca, da G. BUZZI, in *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio fino all'anno .MCCVIII*, a cura di C. CIPOLLA e G. BUZZI, Roma 1918 (Fonti per la storia d'Italia, 52-54), III, p. 93, e con Santa Maria de Plano Prati seu de Cassinellis, nella valle genovese della Chiaravagna, da M. TOSI, *I monaci colombaniani del sec. VII portano un rinnovamento agricolo-religioso nella fascia litorale Ligure*, in « Archivum Bobiense. Rivista degli Archivi Storici Bobiensi », XIV-XV (1992-1993), pp. 85 e 86. Il monastero di San Fruttuoso di Capodimonte aveva diritti sulle chiese di Campegli, Missano e, probabilmente, Massasco (in Val Petronio): R. PAVONI, *Brugnato* cit., p. 59, note nn. 49-51. La signoria dei discendenti di Corrado è confermata dal possesso delle decime. Nel piviere di Sestri i figli di Conone di Vezzano ne tenevano 3/8, nonché un altro ottavo, quest'ultimo in comune tra *Caponus* (così per *Caperius*) *cum fratribus suis, videlicet Conone et Gandulfo* (figli di Conone di Vezzano), e Guglielmo di Lagneto. Nel piviere di Castiglione Matilde, figlia di Conone di Vezzano, teneva 3/16 delle decime, mentre altri 3/16 erano di *Caputiudei* e Guastavino (di Cogorno), altri 3/16 di Alberto e Tedisio, figli di Oglerio di Lagneto, e altri 3/16 di *Rubaldus* di Salino e di suo fratello *Anfossus, qui dedit illud filie sue, in dotem, filio Rubaldi de Passiano qui vocatur Wilielmus*. I figli di Conone di Vezzano, assieme ai figli di Oglerio di Lagneto e al consorzio dei signori di Salino, tenevano le decime in due delle quattro suddivisioni territoriali del piviere della Vara: uno tra il torrente Coroana, le Cento Croci, la Stora e la Vara; l'altro sulla destra di questo fiume e, sulla sinistra, dalle sorgenti del medesimo alla Scagliana: *Il Registro* cit., pp. 17, 18 e 22. Ovviamente queste ripartizioni denotano anche rapporti di consanguineità o di attinenza.

¹³⁶ Il primo gennaio 1146, nella chiesa di San Lorenzo, i consoli (del Comune) Oglerio di Guido e *Ido Gontardus* sentenziarono che l'arcivescovo Siro avesse pieno possesso di tutto quanto Guglielmo di Groppo e i suoi nipoti tenevano a *Benestai pro libellariis Ianuensis archiepiscopi* e di quanto *Cazaguerra*, figlio del fu Conone di Vezzano, teneva a *Benestai, in eodem loco*, da parte della moglie, che fu nipote di Guido di Monticelli (Chiappa). I consoli emisero questa sentenza perché i loro predecessori Guglielmo *de Volta*, Guglielmo Porco e i loro colleghi (consoli del Comune del 1143-1144) avevano attribuito all'arcivescovo il nudo possesso dei suddetti beni per un anno e perché nel frattempo i suddetti Guglielmo, i suoi nipoti e *Cazaguerra*, benché citati, avevano rifiutato di presentarsi: *Ibidem*, pp. 94 e 95; su Guglielmo di Groppo cfr. la nota n. 92; un suo consanguineo doveva essere Gerardo/Guirardo di Groppo (cfr. le note nn. 92 e 146). Nel gennaio 1148, nel capitolo, i consoli (del Comune) Guglielmo *Picamilium* e Oglerio di Guido sentenziarono che l'arcivescovo Siro, senza opposizione di Rubaldino di Vignolo e di sua moglie, nipote del fu Guglielmo di Monticelli, avesse il pieno possesso della terra di *Benestai* che aveva ottenuto nel precedente consolato e che Rubaldino dovesse restituire la suddetta terra e tutti i beni che aveva ricevuto da coloro che rispondevano all'arcivescovo per tale terra. Emisero questa sentenza perché Rubaldino, sebbene avesse loro denunciato l'arcivescovo, si era impossessato della suddetta terra e

Nel marzo del 1031 Tedisio II di Lavagna ottenne dal vescovo Landolfo la conferma del livello che era stato concesso a suo padre Ansaldo:

dei suddetti beni prima che avessero emanato la sentenza ed era rimasto contumace: *Ibidem*, p. 92. Nel dicembre del 1151, nel capitolo di San Lorenzo, i consoli (del Comune) *Botericus*, Guglielmo *de Bonbello* e Ottone *Rufus* attribuirono all'arcivescovo Siro tutta la terra che i figli del fu Conone di Vezzano, i figli del fu Ugo di Nascio e *Caputiudei* (di Cogorno) tenevano a Massasco e nella *curia* di San Quirico, nonché i *fodera*, le *pensiones*, le *albergarie*, la *collecta*, la *dacita* e tutto ciò che i suddetti signori erano soliti percepire da quella terra. Emisero questa sentenza perché l'arcivescovo aveva ottenuto lodi su tale terra dai precedenti consoli, uno per il nudo possesso, l'altro per il pieno, e aveva dimostrato tramite testi che quella terra era di San Siro e *libellaria* del Vescovato, nonché aveva esibito due livelli concessi da Giovanni, vescovo di Genova (uno dei quali era certamente quello del 1012: *Ibidem*, pp. 89 e 90. Nella prima metà del XII, nel piviere di Moneglia, un quarto delle decime spettava a Guido di Nascio e a suo nipote *Rubaldus* (cfr. la nota n. 149), un altro quarto ai fratelli *Caputiudei* e Guastavino (di Cogorno): R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale: i Passano e i Lagneto*, in *La Storia dei Genovesi*, Genova 1989 (Atti del Convegno Internazionale di Studi sui Ceti Dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, Genova, 7-8-9-10 Giugno 1988), IX, pp. 451-484, alla p. 475, nota n. 27, e, per l'identificazione dei due fratelli di Cogorno, alla p. 479, nota n. 56. A metà gennaio del 1153, nella *camera* dell'arcivescovo Siro, alla presenza di *boni homines*, Giovanni *de Axeredo*, con suo figlio Berardo, giurò fedeltà al suddetto arcivescovo e promise di conservare e aumentare tutte le *conditiones* e *pensiones* di tutta la *terra Benestasi*, pur mantenendo la fedeltà che avevano prestato ai figli di Opizzo e di *Sibilia*. Quindi l'arcivescovo Siro li investì in perpetuo di 2/3 del *mansus Benestasi*, sul quale abitavano, alla *pensio* di otto soldi di denari genovesi, da corrispondere annualmente a Natale. Testi *Boiamundus* di Oddone, prete Giovanni di Salterana, Filippo di Lamberto, Oberto *Sulfarus*, l'arcidiacono Michele e Oglerio *Danese: Il Registro* cit., pp. 309 e 310, nonché pp. 324 e 325 (in questa seconda copia, mentre mancano *Boiamundus* di Oddone e Oglerio *Danese*, Filippo di Lamberto e l'arcidiacono Michele sono sostituiti da Filippo *Culdeprando* e da Michele, diacono dell'arcivescovo, probabilmente nel secondo caso la stessa persona). L'11 luglio del 1153, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) *Ido Gontardus* e Oberto Cancelliere sentenziarono che l'arcivescovo Siro avesse tutte le decime che i figli di *Cona* di Vezzano tenevano in *plebe* *gio Segestri et Castalionis et Munege aut Vaire* e che non dovesse più essere citato in giudizio da loro. Emisero questa sentenza perché i suddetti figli di Conone, essendo stati accusati dall'arcivescovo di tenere ingiustamente quelle decime, e contro i santi canonici e contro la sentenza apostolica, si erano presentati a loro, ma avevano poi rifiutato la giurisdizione consolare, appellandosi alla Curia Romana; l'arcivescovo aveva acconsentito e li aveva invitati a prepararsi al giudizio apostolico con i loro *advocatores*, ma non avevano proseguito l'appello ed erano ritornati alle proprie *domus*. Infine i consoli, obbligati dal proprio giuramento a rendere giustizia all'arcivescovo, li avevano spesso citati tramite il proprio *executor* e poi anche essi stessi direttamente, ma senza risultato. *Quorum igitur perspecta contumacia, quia sanctorum canonum promulgatione instituitur rectores ecclesiarum decimas sui Episcopatus debere habere et pro eorum dispositione in restauratione ecclesiarum captivorumque redemptione seu in alimentis canonicorum largiri, propterea, plurimorum sapientum consilio freti visisque super hoc plurimis rationibus, laudaverunt ut pre-diffinitur: Ibidem*, pp. 114 e 115. Nel gennaio del 1155, in capitolo, i consoli (del Comune) Ansaldo Doria, Lanfranco *Piper*, Oberto Spinola e Oglerio di Guido decretarono che fosse nulla la rinuncia alle decime e ai diritti di Massasco, di San Quirico (entrambi nel piviere di Sestri),

terre nella Valle di Rapallo¹³⁷, nella Valle di Chiavari (la Valle del Rupinaro)¹³⁸, nella Valle di Lavagna¹³⁹, nella cappella di Santa Giulia di Centau-

di Salterana (nel piviere della Vara) e di qualsiasi altro luogo dell'arcidiocesi, effettuata o da effettuarsi dall'arcivescovo Siro in favore dei signori di Vezzano, di Nascio o di altri per ottenere la liberazione di maestro *Durandus* e dei suoi *socii*, cattutati dai medesimi, e che pertanto *consules comunis Ianue vel de placitis vel vassallos prenominati archiepiscopi, unum vel plures, ad commodum et utilitatem archiepiscopatus predicta integerrime posse postulare et exigere*: *I Libri Inurium* cit., I/1, p. 253, n. 177; sulle pertinenze pievane cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 619, 620, 750-752 e 755-757. Il 7 gennaio 1166, *in capitulo*, i consoli (del Comune) Amico Grillo e Simone Doria privarono *Cazaguerra* (figlio di Conone di Vezzano), Sorleone (di Nascio), i figli del fu Oberto *Tarditus* (di Nascio) e i loro complici dei loro presunti diritti sulla *villa* e sugli uomini di Massasco. Emisero questa sentenza perché, avendoli spesso invitati, senza risultato, a cessare dalle offese all'arcivescovo e a rispettare i suoi diritti, particolarmente quelli sui quali fra loro *fuera* *iudicatum*, lo avevano ulteriormente danneggiato e avevano commesso una violenta depredazione sui suoi uomini di Massasco, costringendoli a riscattarsi, e, spesso citati, erano rimasti contumaci. La copia della sentenza è intitolata *laus contra Cazaguerram et homines de Nasci*: *Il Registro* cit., pp. 303 e 304; per l'identificazione di questi signori cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale* cit., p. 481, nota n. 68.

¹³⁷ Beni a *Culture*, in *Monte*, in *Bocela* e altrove. Nel XII secolo Oberto Bianco e Gerardo Scorza, figli di Pagano di Lavagna, tenevano a livello la *pensio* che la *domus* dei figli di Tedisio doveva a Rapallo (cfr. la nota n. 139). Nella prima metà del XII secolo, nel piviere di Rapallo, i conti di Lavagna tenevano parte delle decime nel settore tra Rovereto e il *flumen Memi* (il Rio di Monti), lo spartiacque e il mare: un terzo (1/12 delle decime dell'intero piviere) e, con la chiesa pievana, 1/12 (1/48 delle decime dell'intero piviere): *Il Registro* cit., p. 16, e A. BALLARDINI, *In burgo Rapalli. Documenti e monumenti di un borgo medievale*, Genova 1994, pp. 83 e 84.

¹³⁸ Beni della chiesa di San Marcellino a Maxena. Immediatamente prima è citato *Roboreto cum rebus in Monte Presbitero*, che probabilmente corrispondeva al celebre Rovereto tra Zoagli e Chiavari. Nel XII secolo Oberto Bianco e Gerardo Scorza, figli di Pagano di Lavagna, tenevano a livello la *pensio* che la *domus* dei figli di Tedisio doveva a Chiavari (cfr. la nota seguente). Sulle decime della Valle di Chiavari cfr. la nota seguente.

¹³⁹ A *Zullici*, a *Levaggi*, sul Monte Carnella, in *Cortine*, in *Buda* e in *Campo Sabadino*. Nel XII secolo Oberto Bianco e Gerardo Scorza, figli di Pagano di Lavagna, tenevano in feudo la *pensio* dovuta all'arcivescovo di Genova nella *villa Benestai*, a *Levaggi*, *de Mortedo prope plebi de mari*, *de Cornio*, *de pertinentiis illis iuxta mare* e a Nascio; inoltre tenevano a livello la *pensio* che la *domus* dei figli di Tedisio (quindi di tutti i conti di Lavagna) doveva per i servi e la terra di Ne, di Rapallo, di Massasco, di Chiavari, di Santa Giulia, di *Levaggi*, di *Cassego*, in *Varise et in aliis locis*, come risultava dal loro livello, per il quale davano una *pensio* di nove soldi e quattro denari di moneta pavese: *Il Registro* cit., pp. 264-266. Infatti il livello del marzo 1031 aveva stabilito proprio tale *pensio* per i beni che non appartenevano ai canonici di San Lorenzo (cfr. la nota 144). Il *Registro arcivescovile* riferisce che « hii sunt qui tenent eas (le decime del piviere di Lavagna), sive per ecclesias sive per marchiones sive per dominum archiepiscopum: omnes comites de Lavana, videlicet, omnes domini de Cugurno, omnes domini de Turri atque p...es (lacuna) Graveliasca atque Clavarina. Omnes enim qui in predicto plebeio decimas colligunt per aliquem istorum supradictorum ipsas reclamant, preter Girardum de Solario, qui tenet decimas de Sanguinetto, et preter Garganum de Garibaldo con suis consortibus, qui tenet decimas de Rivariolo et de confinio illo »: *Ibidem*, p. 17. Gerardo

ra¹⁴⁰, in *Finiza/Finita Sigestrina*¹⁴¹, nei pivieri di Sestri¹⁴² e della Vara¹⁴³, nonché un centinaio di servi della Chiesa Genovese¹⁴⁴.

de Solario è compreso nell'elenco di coloro che tra il febbraio 1142 e il gennaio 1143 giurarono di trasferirsi a Rivarola: cfr. R. PAVONI, *La politica ligure di Genova* cit., p. 150, nota n. 4.

¹⁴⁰ Il diritto di decima sulle *villae* e i *massaricia* di *Campo Senasci*, Sorlana, *Saponico*, Barassi, *Campolo*, Cereto (frazione di Barassi), *Besancia*, *Cruce* e Cavi. Pertanto nel 1031 Sorlana e Barassi, allora dipendenti dalla cappella di Santa Giulia di Centaura, filiale della pieve di Lavagna, erano in questo piviere e soltanto in seguito passarono a quello di Sestri: cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 738, 739, 760 e 763-765. Nel XII secolo Oberto Bianco e Gerardo Scorza, figli di Pagano di Lavagna, tenevano a livello la *pensio* che la *domus* dei figli di Tedisio doveva a Santa Giulia (cfr. la nota precedente).

¹⁴¹ Beni a Massasco e la *curticella* di Libiola, con la cappella e con *case*, *massaricia* e beni in *Vineli*, a Comuneglia, a Codivara e altrove, entro i seguenti confini: *da una parte fine roca qui dicitur Nizalla, da alio latere fine Gropo Marcio, descendente per rio qui currit de Gauselia, et desuper via publica que currit da lo Copello et Caxauo, descendente per aqua de Scablana, desubtus fossadello qui descendit de Terricio in Lignone et ibi nominatur Fauarido*. Grazie alle identificazioni effettuate dal Chiappe si può determinare l'ambito territoriale ove si trovavano le pertinenze della *curticella* di Libiola, il quale risulta delimitato a nord dalla *via publica* del Monte Coppello, da Cassego e dalla Scagliana, a est da Gropo Marso (sul versante meridionale del Monte Tanano, *descendente per rio qui currit de Gauselia*, a sud da San Quirico/San Bernardo delle Cascine, a ovest dalla *roca qui dicitur Nizalla* (il Monte Castellaro, tra Arzeno e Statale): M. CHIAPPE, *Il Tigullio* cit., p. 27 e cartina n. 4, con l'unica obiezione che il *rio qui currit de Gauselia*, essendo disceso dopo Gropo Marso, non può essere il torrente Torza, ma necessariamente uno degli affluenti di destra del Petronio. Invece il Garbarino ha identificato *Gropo Marcio* con un'omonima località sul Rio Tarola (alla testata della Val di Taro, a nord-est del Passo del Bocco), e il *rio qui currit de Gauselia* con la Graveglia, ritenendo che il documento trascurasse volutamente il confine orientale e specificasse quello settentrionale e quello occidentale fino al mare perché questi ultimi « non coincidevano con quelli delle pievi di Lavagna, Sestri, Varese e Bedonia », modificati dalla conquista longobarda dei *Fines Lavanienses*, cosicché tale confine occidentale della *curticella* di Libiola avrebbe seguito il « corso del Graveglia fino alla Rocca Nizalla, da dove risaliva fino allo spartiacque col Vara e, da questo, si collegava con quello del Taro ». A questa identificazione del confine il Garbarino è stato indotto dalla necessità di spiegare la presenza o l'assenza di portali in "Stile Eulitico I", che secondo la sua teoria sono collegati alla conquista longobarda dei *Fines Medianenses* e dei *Fines Lavanienses* (599-603) e alla conseguente prima fase della colonizzazione monastica bobbiese (614-643, più vicina alla prima data che alla seconda). Poiché aveva rilevato l'assenza di portali in "Stile Eulitico I" nel settore settentrionale dei *Fines Medianenses*, nella maggior parte della Val di Taro e in Val di Vara, sulla marina di Lavagna e sulla sinistra della Graveglia fino a Statale, ma la loro presenza nel settore meridionale dei *Fines Medianenses*, nel territorio di Santa Maria del Taro, sulla destra della Graveglia e sulla sua sinistra ad Arzeno e a Reppia, il Garbarino ha ritenuto di interpretare nel senso suddetto i confini della *curticella* di Libiola: O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., pp. 31-81 (Stili Eulitici), pp. 125-136 (distretti militari bizantini), pp. 137-153 (conquiste longobarde) e p. 150 (confini della *curticella* di Libiola). Tuttavia, senza entrare nel merito di questi problemi e in attesa di un pronunciamento da parte degli specialisti sulla cosiddetta "Architettura Eulitica" del Garbarino, in questa sede ci si deve limitare alla confutazione del confine da lui attribuito alla *curticella* di Libiola: tale interpretazione non spiega la menzione della

Nel febbraio del 1034 o del 1035¹⁴⁵ *Selveradus*¹⁴⁶ ebbe dal vescovo Landolfo la conferma del livello che era stato concesso al suo avo Pietro,

roca qui dicitur Nizalla, contrapposta a *Gropo Marcio (de alio latere)*, se entrambi i luoghi erano sul confine occidentale, e soprattutto si contraddice laddove fa discendere da Groppo Marcio della Tarola il *rio qui currit de Gauselia* perché, se era la Graveglia, questa sarebbe stata abbandonata alla Rocca Nizalla per risalire allo spartiacque della Vara (Monte Coppello). Nel XII secolo Oberto Bianco e Gerardo Scorza, figli di Pagano di Lavagna, tenevano in feudo la *pensio* dovuta all'arcivescovo di Genova a Nascio e a livello la *pensio* che la *domus* dei figli di Tedisio doveva a Massasco, a Cassego e in *Varise et in aliis locis* (cfr. la nota n. 139).

¹⁴² Selve e castagneti della cappella di Statale. Nella prima metà del XII secolo i conti di Lavagna tenevano parte delle decime nel piviere di Sestri: i figli di Rubaldo di Lavagna, un quarto e, in *Emdidasco* (così per *Candeasco/Casarza*) metà di un quarto (1/8 del totale); in quest'ultimo quarto i figli del conte Gerardo, le decime in *Terra Campasca* e a Libiola: *Il Registro* cit., pp. 17 e 18; cfr. anche R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale* cit., p. 476, nota n. 35.

¹⁴³ Decime e *massaricia* nelle *ville* di *Costa de Castro*, *Casa Martinasca*, Scioverana, Cassego, Chinela, Trenzanasca, Zanego e *Kastro*. Nella prima metà del XII secolo, nel piviere della Vara, tutti i conti di Lavagna tenevano le decime nella ripartizione territoriale compresa tra i torrenti Scagliana e Chinela, lo spartiacque e la Vara: *Il Registro* cit., p. 18, e R. PAVONI, *Brugnato* cit., p. 97, nota n. 240.

¹⁴⁴ 21 *servi* e *ancille* della Chiesa genovese, cosicché considerando i loro figli si trattava di un centinaio di persone. Erano « Sempertus, cum filiis et filiabus, una cum massaricio ipsius, qui posito est Vineli; Eldeprando, Iohannes, germanis, cum aliis germanis et germane, una cum uxores et filiis et filiabus illorum; filia Andrea Ruso, cum filiis et filiabus suis; Iohannes, filio Loperti, cum uxores et filiis, filiabus; Andrea, cum uxores et filiis, filiabus; Bernilda, Gotiza, Petrino, mater et filia et filii, cum filiis et filiabus; Iohannes, Ermeza, Bruna, germanis, cum filiis, filiabus; Bernilda, filia quondam Petri; Iuvenzo, Alberto, fratribus, cum filiis, filiabus; Teuzo, cum filiis, filiabus; Aduxo, Mainucio, Mineza, Eriza, filia Altrudi, germanis; cum omni conquistu eorum et cum omnibus rebus iuris ipsius Ecclesie quod . . . (lacuna) servis detinent », con il diritto di *suprascriptis servis et ancillis apprehendere et in servitio mittere* ove fosse stato opportuno, tranne sei *inter servis et ancillis, nomina eorum Sigezo, Giso, Iohannes et Iohannes seu Boniza* (lacuna), *quod ipse donnus Landulfus episcopus apras* (probabilmente per *a pars*) *in ista Ecclesia in sua reservavit potestate*. Il livello riguardava *casis, vineis, castanetis, ficetis, olivetis, roboretis aliisque arboribus, fructiferis et infructiferis, silvis, campis et pascuis*. Per la *curticella* di Libiola Tedisio, i suoi figli e i suoi abiatichi dovevano versare annualmente, il primo gennaio, una *pensio* di sei soldi al vescovo Landolfo o ai canonici di San Lorenzo, questi ultimi evidentemente titolari della *curticella*; per tutti gli altri beni e servi una *pensio* annua di nove soldi e quattro denari *optimi*, nella città di Genova, ai gastaldi del vescovo Landolfo e dei suoi successori; inoltre dovevano *suprascriptis servis et ancillis regere et gubernare et suprascriptis rebus meliorare et tam dictas ecclesias regere et gubernare*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Landolfo sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 290-294.

¹⁴⁵ L'ottavo anno di impero di Corrado andava dal 26 marzo 1034 al 25 marzo 1035, cosicché a febbraio del 1035 correva la terza indizione, ma il documento reca la seconda; poteva trattarsi dell'ottavo anno di regno in Italia di Corrado, che andava dal 23 febbraio 1033 al 22 febbraio 1034.

¹⁴⁶ Il nome *Selveradus* era diffuso in questa zona. Il *breve* dei beni del monastero di Bobbio in *Maritima*, della prima metà dell'XI secolo, ricorda i *fili Silveradi de Calasco* (Carasco) e *Silvera-*

nonché a Domenico e a Martino ¹⁴⁷; è incerto se da lui fosse derivato un ra-

das de Solario; questi potrebbe essere uno di quelli: cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 194 e 195. Nel gennaio del 1147, nel palazzo arcivescovile, *Dodo, filius quondam Merloni de Levi* (Levi), chiese all'arcivescovo Siro, presente l'*hyconomus* (Alessandro), di locare *titulo conditionis*, per 15 anni, a lui e ai suoi fratelli, tramite Ansaldo di Levi (su di lui cfr. la nota seguente e la nota n. 153), tutore di tutti loro, 1/8 della decima *de Bempegia* (Vignale di San Colombano di Certenoli), al *fictus* annuo di sei denari genovesi, con facoltà all'arcivescovo Siro e ai suoi successori, al termine dei 15 anni, di locare la suddetta decima a chi volessero o di *in domnicum retinere*. Testi *Selveratus* di Levi, Buongiovanni, fratello di (Ansaldo) *cintragus*, Anselmo chierico, Isembardo e Bertolotto: *Il Registro* cit., p. 322. I *filii Selveradi de Levalli*, i *filii Gisi de Levalli* e i *filii Ansaldi de Levalli* sono compresi nell'elenco dei concessionari della Chiesa genovese nella *villa Benestai*, a Levaggi, *de Mortedo prope plebi de mari, de Cornio* e a Nascio, le *pensiones* dei quali erano state infeudate ai figli di Pagano di Lavagna: i primi dovevano *III denarios et medio otolini*; i secondi, *III denarii otolini*; i terzi, *omni tercio anno I denario de Cona* (cfr. la nota n. 139). Inoltre *Giso* (di Levaggi) e Gerardo di Groppo sono compresi tra i consorti che nel giugno del 1145 donarono al comune di Genova il castello di Levaggi: R. PAVONI, *La politica ligure di Genova* cit., p. 142. È pertanto possibile che con l'omonimo di Groppo si identifichi il Guiberto, i cui figli, secondo il suddetto feudo dei figli di Pagano di Lavagna, dovevano *omni tercio anno I denario de Cona* e sono citati subito dopo i *filii Ansaldi de Levalli*. Tuttavia, nonostante l'identità del nome (*Selveratus/Selveradus*), peraltro diffuso, non dovevano essere le stesse persone perché *Levi* non sembra corrispondere a *Levalli*.

¹⁴⁷ *Selveradus*, con la moglie e i figli maschi, con la solita clausola successoria, chiese al vescovo Landolfo di locare loro *titulo condicionis* beni della chiesa di San Michele di Soglio, siti in Val Lavagna, « locus ubi dicitur Solio, plenum et vacuum, cum suas pertinentibus, in Cuselia (Coreglia?), in Monte Pello (Montepegli), in Tropallio, in Casa Antica (Cà Vecchia, sul Rio di San Maurizio di Monti?) et in Cannavale (Canevale), quarta porzione, in Pannallo (Bosco Panalo, a est di Canevale), in Rouedo et in Tromalio (Romaggi?) et in Costa Luparia et in Plano Basilioni, in Trodueriale et in Gomareno, in Monte de Oscani (Pian dei Manzi di Coreglia) et capella una in villa ubi nominatur Solio, id sunt casis, vineis, ficetis, olivetis, campis, pratis, silvis et pascuis, fines vero de istis rebus de superiore capite Monte de Nastalo, da uno latere Fossato d'Isserona (Isolona), da tercia parte Costa de Certenulo (Certenoli), da quarta parte Monte de Bozalo (il Monte Bozale), infra istas coherentias omnia, quantum tenuit Petrus, avius suus, et Dominicus et Martinus de ipso loco, in integrum », alla *pensio* annua di due denari, con l'obbligo di migliorare e coltivare, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Landolfo sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 283 e 284. Si trattava pertanto di un territorio incentrato su Soglio ed esteso sulle due pendici della Val Lavagna: a sinistra fino allo spartiacque padano; a destra fino allo spartiacque marittimo, che forse superava alla testata del Rio di San Maurizio di Monti (Rapallo), se Montepegli corrispondeva all'odierno insediamento omonimo e non al sovrastante Monte Pegge, sullo spartiacque, e *Casa Antica* a Cà Vecchia. La cappella era quella dei Santi Nazario e Celso di Canaussa (presso Casareggio), che aveva beni anche a Maxena, sulla riva destra del Rupinaro. Per l'identificazione dei luoghi citati nel livello di *Selveradus* cfr. O. GARBARINO, *Il problema storico dell'Alpe Adra e dei suoi confini secondo la tesi del diploma interpolato*, in « I Quaderni di Ivo » (Gruppo Ricerche Civiltà Ligure Yvon Palazzolo), II/2 (1998), pp. 13-43, alla p. 15, il quale, però, ha ribadito la propria inattendibile tesi sull'*Alpis Adra*, già confutata da M. TOSI, *I monaci colombaniani* cit., pp. 44-48, e soprattutto da M. CHIAPPE, *Il Tigullio* cit., pp. 126-131. Sulle due chiese di Soglio, sul settore sud-orientale del piviere di Cicagna, il quale dal XII secolo com-

mo dei signori di Soglio e di Cicagna, ma certamente era loro predecessore nel livello¹⁴⁸.

prendeva Dezerega (la chiesa di San Martino), Canevale (la chiesa di San Giacomo), Coreglia (la chiesa di San Niccolò), Pian dei Manzi (la chiesa e l'ospizio di San Pietro *in Monte de Oscani*) e Soglio (la chiesa di San Michele e la chiesa dei Santi Nazario e Celso di Canaussa), nonché su Santa Maria di Certenoli e su San Michele di Romaggi, dal XII secolo nel piviere di Lavagna, e su Montepegli e Cà Vecchia, nel piviere di Rapallo, cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 506-509, 606-610, 814 e 815, e, in particolare sulla chiesa di Canaussa, cfr. O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., pp. 77, 78, 128 e 129, che l'ha ritenuta di origine milanese, poi ristrutturata in "Stile Eulitico I". Per i beni nella Valle del Rupinaro cfr. R. PAVONI, *Il problema dell'incastellamento in Liguria* cit., p. 90, nota n. 34; sui confini di questi beni qui si può soltanto accennare alla tesi di O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., pp. 206 e 207, il quale, fuorviato dalla confusione, compiuta da A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 600, 797, 814 e 816, di *Vineale* del Rupinaro con il più noto Vignale (*Bembelia*) di San Colombano di Certenoli e di Mileto, nell'Alta Val d'Aveto, con Mereta, «frazioncella di Leivi», anziché nella Valle del Rupinaro ha ubicato questi beni nell'area tra il Monte Castello (alla testata di Vallefredda) e il Monte Anchetta, a sud, e il crinale di Romaggi a nord, elaborando una complicata teoria sullo smembramento della *cella* bobbiese di *Scaona* (Scaruglia di San Colombano di Certenoli); su *Vineale* del Rupinaro, diverso da Vignale di San Colombano, cfr. G. PISTARINO, *Chiavari: un modello nella storia*, in Atti del Convegno Storico Internazionale per l'VIII Centenario dell'urbanizzazione di Chiavari (8-10 novembre 1978), Chiavari 1980, pp. 33-102, alla p. 38, nota n. 2; su Mileto della Val d'Aveto, luogo eponimo di un'importante stirpe signorile, feudataria dei Malaspina, cfr. E. PODESTÀ, *La Valle dell'Aveto: dai de Meleto, vassalli dei Malaspina, a Gian Luigi Fieschi*, in *I Fieschi tra Papato ed Impero*, Atti del Convegno, Lavagna, 18 dicembre 1994, a cura di D. CALCAGNO, Lavagna 1997, pp. 391-410. Tuttavia qualcosa di vero ci deve essere nella tesi del Garbarino sullo smembramento della *cella* bobbiese di *Scaona* e sulla riorganizzazione dei pivieri di Cicagna e di Lavagna se nella prima metà del XII secolo il *Levascum* (la Valle del Rupinaro, almeno il suo versante sinistro) era compreso nel piviere di Cicagna e contemporaneamente erano nel piviere di Lavagna Leivi e Romaggi. Infatti nel suddetto periodo Guglielmo di Verzi, Alinerio (di Cicagna), i figli di Vassallo di Verzi, Giovanni *Bechus* e i figli di Guglielmo di Cicagna percepivano la decima a Verzi, in *Fontanabona*, in *Levasco*, a Lorsica *et in aliis locis istius plebegii* (di Cicagna): cfr. la nota seguente. Intorno alla metà del XII secolo, nel piviere di Lavagna, l'arcivescovo di Genova percepiva la decima di Leivi e di Rovereto, 1/4 nella cappella di Romaggi e aveva 1/4 nella cappella di *Bebelia* (Vignale); quarti che erano tenuti da Ansaldo di Leivi e Anselmo *de Colla*: *Il Registro* cit., p. 14. Nell'aprile del 1146, nella *camera* della curia del nuovo palazzo arcivescovile, Ansaldo *de Caciscenasco* chiese all'arcivescovo Siro di concedere *titulo locacionis* a lui e al suo cognato Anselmo *de Colla* 1/4 della decima della *capella Ramaggi atque Bembegii*, al *fictus* di due soldi da versare per 15 anni all'ottava di ogni Natale. Testi Ansaldo *centragu<s>*, suo fratello Buongiovanni, *Selveradus*, *Guigenzonus de Stetadu* (Statale?), *Alberto de Via Rivaiorolii*. L'identificazione di questo Ansaldo è consentita dall'intestazione della copia nel *Registro arcivescovile: libellus Ansaldi de Levi de Caciscenasco et Anselmi de Colla*. Nel margine della medesima copia si legge *libellum istud cum alio libello ipsius Ansaldi mutatur in solidos VII per annos V: Ibidem*, pp. 320 e 321. Al primo livello si riferisce pertanto la notizia del *Registro*, secondo la quale Ansaldo di Leivi *de Cazukinasca* e Anselmo *de la Colla* davano insieme due soldi all'ottava di Natale per la decima che l'arcivescovo aveva dato loro *pro libellaria* per 15 anni: *Ibidem*, p. 369.

Nel dicembre del 1054 terre e uomini a Nascio, a Campegli, a Cassagna, alla Costa, ad Arzeno, in *Campo Felectoso* e a Statale, con il relativo

¹⁴⁸ *Giso de Cruce* ebbe in concessione la decima *de Monte Tuscano*, ove aveva avuto diritti *Selveradus* (cfr. la nota precedente). Infatti il *Registro arcivescovile* ricorda che *Petrus de Solio, pater presbiteri Bartholomei de Plicanio, dat solidos II, pro sorte, de decima de Monte Tuscano, que fuit Gisi de Cruce, libellaria XXVIII annorum: Ibidem*, p. 368. Nel gennaio del 1146 Pietro di Soglio, per sé e per i propri figli maschi, ottenne a livello quella decima, per 29 anni, dall'arcivescovo Siro, versando annualmente il primo gennaio, *per fictum, solidos denariorum Ianuensium duos*; il livello fu concesso a Bartolomeo (prete), a nome di suo padre Pietro di Soglio, nel palazzo arcivescovile, presenti come testi Oberto *Sulpharus*, Oglerio *Danesius*, Pietro Giudice, Anselmo *Cauponarius* e maestro Stefano: *Ibidem*, p. 318. Un altro figlio di Pietro di Soglio doveva essere Alinerio di Cicagna perché nel *Registro arcivescovile* la copia del livello di *Selveradus* è intitolata *libellus Petri de Solio, patris presbiteri Bartholomei de Plicanio et Alinerii de Plicanio*. Pietro di Soglio non era l'unico concessionario della suddetta decima perché il *Registro arcivescovile* ricorda che *in plebeio de Plicanio habet archiepiscopus decimam de Monte Tuscano, quam tenet Guilielmus de Nusilia* (Nosiglia, presso Pian dei Manzi) *et Petrus de Solio: Ibidem*, p. 14. Inoltre, sempre il *Registro arcivescovile* riferisce che, nel piviere di Cicagna, *Guilielmus de Plicanio et frater eius Anselmus, isti tenent decimam in Verzili et in Fontanabona et in Moconisi; Rubaldus Dene, in predictis locis; Petrus de Verzili et frater eius, similiter in predictis locis; filii Bosonis, in predictis locis; Alinerius et frater eius, hoc quod emerunt de decima similiter in predictis locis. Servi marchionis (Malaspina) habent huius decime quarterium quem emerunt ab herede Rainardi de Modonisi, quia habebat pro libellaria, et Sanctus Fructuosus tenent* (così *Ibidem*) *alium quarterium qui fuit de predicta libellaria Rainaldi de Modonisi et hoc quod tenent filii Tedisii de Verzili: Currardus* (così *Ibidem*) *et [A]medeus et Opizo Strusidus: Ibidem*, p. 19. *Rubaldus Dene* era fratello dei suddetti Guglielmo di Cicagna e Anselmo e si identifica con il prete *Rubaldus* di Santa Maria delle Vigne, il quale, *cum fratribus suis de Plicanio, dava solidos III de decima Montis Oscani, quam habet pro libellaria usque ad annos XXVIII: Ibidem*, p. 368. Su Pietro di Verzi e suo fratello Servodidio, figli di Amedeo di Verzi, fratello di Corrado e di Opizzo *Strusidus*, cfr. la nota n. 153. È probabile che tutti costoro avessero rapporti di consanguineità o di attinenza, ma è difficile accertarli: cfr. R. PAVONI, *Brugnato* cit., pp. 83-86. Nel gennaio del 1148, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Ugo Giudice, Oberto Cancelliere e Ingo *de Volta* sentenziarono che l'arcivescovo Siro avesse pieno possesso della decima che Guglielmo di Verzi, Alinerio (di Cicagna), i figli di Vassallo di Verzi, Giovanni *Bechus* (di Levaggi) e i figli di Guglielmo di Cicagna percepivano nel piviere di Cicagna, cioè a Verzi, *in Fontanabona, in Levasco, a Lorsica et in aliis locis istius plebegii*, nonché il pieno possesso della terra *de Manegra* (Lemana, nel piviere di Uscio: cfr. la nota n. 243) senza opposizione dei figli di *Aguxinus de Fava Plana*, di Giovanni di Chiavari (cfr. ancora la nota n. 243), di *Mariscotus*, di suo fratello, dei figli di *Tadus*, dei figli di Giovanni e dei figli di Pagano di Raperto, nonché il pieno possesso della terra *de Lamazola* senza opposizione di Oberto *de Vederedo*, di *Aguxinus de Vederedo*, di Ermellina, dei suoi fratelli e di Oberto *de Vederedo*, nonché il pieno possesso della terra di Nervi, sita presso la *curtis donnicata*, senza opposizione di *Aguxinus, filius Belloni de Tellagna* e di chiunque per loro. Emisero questa sentenza perché avevano citato tutti i suddetti tramite il proprio *executor*, ma inutilmente. Pertanto emanarono la suddetta sentenza e posero il messo dell'arcivescovo in possesso delle suddette terre e decima per il *guardator* Malcavalca: *Ibidem*, pp. 93 e 94; su Giovanni *Bechus* di Levaggi cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale* cit., p. 479, nota n. 56.

diritto di decima, furono concessi agli antenati dei signori di Nascio¹⁴⁹ e, probabilmente, del consorzio di Salino¹⁵⁰.

¹⁴⁹ A tale data *Guinezo, Lanzo* (*Lanzo* è ripetuto: o si tratta di un errore o di un omonimo), Rolando, Guiberto e Litulfo, nonché i loro nipoti Guiberto e *Guinenguisus*, con le loro mogli e i loro eredi, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese *in fine Segestrina, locus ubi dicitur Naxo, manso uno quod est rectum per Martinum laboratorem, sua porcione, simulque de Amizo seu Brunengo cum eorum porcione; res in Cazagna, terra Sancti Stephani* (la pieve di Sestri), *seu in Statali, simulque Sancti Stephani*; la propria parte, originata da una divisione, *in Nasco et in Campedelli seu in Casagna et a la Costa et Argenu, quatuor mansores, in Campo Felectoso duo crundi; omnia in decimationis in superscriptis villis et massariis*. Si trattava di *terra laboratoria*, vigne, ficheti, castagneti e rovereti. I nipoti Guiberto e *Guinenguisus* chiesero la conferma del livello paterno. La *pensio* era di due soldi all'anno, con l'obbligo di *suprascripta decima recipere et gubernare et suprascriptas res meliorare*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro successori. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 295 e 296. Nascio, Arzeno e Statale erano nel piviere di Sestri; nello stesso piviere si trovava certamente Cassagna, sita tra Nascio e Statale, come, probabilmente, la Costa e *Campo Felectoso*; invece incerta è la condizione di Campegli, la cui chiesa apparteneva al monastero di San Fruttuoso di Capodimonte (cfr. la nota n. 135) ed era ubicata tra Massasco, nel piviere di Sestri (cfr. la nota n. 136), e San Pietro di Frascati, nel piviere di Castiglione: A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 622, 623, 750, 753 e 754. Nella prima metà del XII secolo Ugo di Nascio *cum suis parentibus* era compreso nell'elenco dei concessionari della Chiesa genovese nella *villa Benestai*, a Levaggi, *de Mortedo prope plebi de mari, de Cornio* e a Nascio, *le pensiones* dei quali erano state infeudate ai figli di Pagano di Lavagna: dovevano *solidos II de otolini* (cfr. la nota n. 139), probabilmente gli stessi del livello del dicembre 1054. Nello stesso periodo *Rubaldus* di Nascio, assieme al papa, al monastero di San Fruttuoso di Capodimonte e ad altri consorti, doveva all'arcivescovo di Genova quattro soldi e otto denari *de curia de Sancto Quirico, de Terra Sancta Quiriquasca; Guilia* di Nascio doveva una *conditio* di nove denari alla *curia* di San Michele di Graveglia (cfr. la nota n. 135). È incerto se il quarto delle decime nel piviere di Moneglia, nella prima metà del XII secolo spettante a Guido di Nascio e a suo nipote *Rubaldus* derivasse dal rapporto di attinenza con i signori di Passano o fosse un diritto di origine agnaticia; comunque tale rapporto e quello con il consorzio di Salino (cfr. la nota seguente) sono confermati dall'esenzione dalla *collecta* concessa nel luglio del 1145 dal comune di Genova ai signori di Passano, ai *filii Guiniguisii*, alla *domus Rolandi de Nasci* e ai *vavassorii* di Passano e di Castelnuovo (di Salino): cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale* cit., p. 455.

¹⁵⁰ Il livello del dicembre 1054 riguarda soprattutto luoghi nel piviere di Sestri (cfr. la nota precedente), ma nella prima metà del XII secolo i signori di Nascio tenevano dalla Curia arcivescovile di Genova anche beni nel piviere della Vara: quattro uomini a Cassagna *per manentaticum*, due mansi *in Casinello*, due mansi a Cesena, un *locus in Sancto Syro* (Tavarone), mezzo manso *in Casale de Petrone*, un manso a Salterana, un manso e mezzo a Castagneto Vecchio, un castagneto *pro tribus castaneatoribus* a Stora, due mansi *in Castello* e un manso *in Cedona*: *Il Registro* cit., p. 40. Facevano eccezione soltanto Cassagna, nel piviere di Sestri, e, forse, *Castellum* e *Casale de Petrone*. Se il primo corrisponde a Castello, la sua chiesa: San Giorgio, dipendeva dall'Episcopato di Brugnato per la propria amministrazione, ma per la giurisdizione religiosa era soggetta a una pieve genovese: quella della Vara o quella di Castiglione-Framura. Se *Casale de Petrone* si riferisce al Petronio o al Monte Pietra di Vasca, dipendeva dalla pieve di Castiglione-Framura: R. PAVONI, *Brugnato* cit., p. 52-55, p. 58, note nn. 44 e 45, nonché, sul problema dei pivieri di Castiglione e

Nel giugno del 1060 o del 1061¹⁵¹ Corrado ottenne dal vescovo Oberto la conferma dei propri diritti, alcuni dei quali erano già stati concessi a suo padre¹⁵²

di Framura, pp. 96-100. Comunque nella prima metà del XII secolo le decime del piviere della Vara, sulla destra del fiume, e alle due estremità della sinistra, erano percepite dai figli di Conone di Vezzano, dai figli di Oglerio di Lagneto e dal consorzio dei signori di Salino, al quale appartenevano *Anfossus*, *Rubaldus Malusfiliaster*, *Vetulus* (Pietro Vegius: cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria Orientale* cit., p. 481, nota n. 68) e i figli di Guido di Nascio (cfr. la nota n. 135), mentre i conti di Lavagna ne detenevano soltanto in un altro settore, meno esteso, del medesimo piviere, ma il loro progenitore Ansaldo, padre di Tedisio II, ne era già in possesso all'inizio dell'XI secolo (cfr. la nota n. 143). Questa situazione di prevalenza indica che il consorzio di Salino costituiva il nucleo signorile, originario e agnatzio, dell'Alta Vara; che un suo ramo era probabilmente rappresentato dai signori di Nascio perché nel dicembre del 1054 compaiono cinque o sei fratelli con due nipoti e i rispettivi figli; che Ansaldo, padre di Tedisio II di Lavagna, aveva con la stirpe di Salino un rapporto di affinità, per il quale già all'inizio dell'XI secolo aveva diritto a una parte delle decime; che successivamente lo stesso si verificò per Conone di Vezzano e Oglerio di Lagneto. Sul rapporto di attinenza tra i conti di Lavagna e i signori di Nascio cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 193, 194 e 196, con l'avvertenza che tale rapporto non fu instaurato da una figlia di Ansaldo, ma risaliva almeno a quest'ultimo. Le concessioni di Sestri e della Vara furono revocate nel dicembre del 1151, nel gennaio del 1155 e il 7 gennaio 1166 (cfr. la nota n. 136). Intorno alla metà del XII secolo anche uno dei signori di Passano aveva diritti nel piviere della Vara: tra le *conditiones de Sigestri* è impropriamente compresa una *pensio* di 11 soldi per la *villa* di Salterana, dei quali *Stranbus* ne dava otto e il prete Giovanni (rettore di Santo Stefano di Salterana), tre: *Il Registro* cit., p. 382.

¹⁵¹ Il documento è datato giugno 1060, con la 14^a indizione, che però corrisponde al 1061.

¹⁵² Corrado, con la moglie e i figli maschi, con la solita clausola successoria, chiese al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* beni della Chiesa genovese in Val Lavagna, *locus ubi dicitur Verzili* (Verzi), con le decime dei propri *domnicata*, e quanto il proprio padre *Aldeurando* aveva tenuto a *lo Plano* (Piane) *et in Costa* (la Costa) *et manso de caput de Busco* (presso Orero) *et in Case Subtane* (Casottana di Cicagna) *et in Lavaglo* (presso Cicagna), *in Predoco* (Precco di Orero) *et in Fenogledo* (Fenogiare di Favale) *et in Monte Wulfi* (Monteghirfo) *et in Plecania* (Cicagna), con le decime, nonché la terra che tenevano *in Aimedi* e la terra di Cicagna loro pervenuta da Gaidaldo, *fines vero de ipsis rebus da una parte mure de plebe* (San Giovanni Battista di Cicagna), *ab alio latere Muro Longo, de superiori capite terra Anselmi, desubtus fluvio Lavania*; inoltre le terre e le decime che tenevano a Moconesi e *quantum fuit rectum et laboratum pro Guiseberto massario, qui fuit pater de presbitero Adame*, nonché tutte le decime che tenevano in *Sobra* (Sorbora di Cicagna), *in Casine Spense et in Roboreto* (Rovereto di Moconesi) *et in la Terrarussa* (Terrarossa di Moconesi) *et in Solexido*; ancora *quarta una in Maxenaia* (Maxena), *quantum antea tenuit Azo presbiter, et alia quarta in Sanguenedo* (Sanguinetto), *quam antea tenuit Aldeurando a Senelo, et quarta una in Rapallo, quantum antea tenuit Aldeurando in Montecello* (nel piviere di Rapallo), *et alia quarta a le Fedule, quantum antea tenuit presbiter Petrus, et omnibus decimis de li Coglotti de Cornia, ubi dicitur Serra* (il castello Quarigotti, sul Monte Castello del Rupinaro), *et decimis a Clavari, ubi dicitur Melegaria, quantum fuit rectum et laboratum pro Allo presbitero, et terra in Cornale, Plano de Riva Allereda et Plano de la Sosena et Cavana Bona et plano da lo Persego et in Somelego, fines vero ab ipsis rebus, ab uno latere fossado de Cestri* (il torrente di Sestri), *ab alio latere fossado de Fagida* (Rio del Cerrale), *de superiore capite aqua versante et sicut se dividit de terra Sancte Marie* (di Patrania), *desubtus fossato de Neroni* (Neirone), *medietate de alpiatico in dominico*

Aldeurando, e si identifica con Corrado *Merdenventre*, capostipite dei signori di Verzi e Cicagna¹⁵³.

servatum. Dovevano versare annualmente una *pensio* di quattro denari, con l'obbligo di *in superscriptas res introire et laborare*. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 285 e 286. Per l'identificazione dei luoghi cfr. O. GARBARINO, *Monaci, milites e coloni* cit., p. 209, al quale si devono opporre due principali obiezioni. *Li Cogloti de Cornia, ubi dicitur Serra*, non corrispondono a Locchi, frazione di Cornia di Moconesi, ma al *castello Quarigoti*, nella Valle del Rupinaro (probabilmente sul Monte Castello, da non confondere con l'omonimo alla testata di Vallefredda: cfr. la nota n. 147), come indicano la posizione nell'elenco e il toponimo *Serra*: R. PAVONI, *Il problema dell'incastellamento in Liguria* cit., p. 90, nota n. 34; per l'ubicazione di *Montecello* nel piviere di Rapallo cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., p. 503. I signori di Soglio, di Verzi e di Cicagna erano *capitanei* e, sebbene non si possa escludere una loro remota origine arimannica, non sono da identificare con « i *liberi arimanni* della pieve di Cicagna », i quali « cercarono il modo di sottrarsi all'autorità dei *vassalli* dei marchesi Malaspina, ossia i *de Meleto*, chiedendo la protezione del Comune di Genova quale entità politica retrostante i poteri civili del vescovo stesso » (cfr. la nota n. 246). Pertanto Corrado dominava nella parte settentrionale del piviere di Uscio, nel settore nord-occidentale del piviere di Cicagna, nel settore orientale del piviere di Rapallo e nel settore sud-occidentale del piviere di Lavagna. Il piviere di Sant'Ambrogio di Uscio comprendeva la chiesa di San Maurizio di Neirone, di San Martino *Stobelle o de Stubuelis* (San Martino del Vento), di San Martino di Tribogna e di San Bartolomeo di Campodesasco o Serra, nonché i luoghi di Roccatagliata, Ognio, Gattorna, Piandepreti, Terrile e Salto. La parte nord-occidentale del piviere di Cicagna comprendeva Monleone (la chiesa di San Vittore di *Veta*), Orero (la chiesa di Sant'Ambrogio), Cornia (la chiesa di Sant'Ambrogio di Sottanego), Verzi (la chiesa di Sant'Andrea, sulla quale aveva diritti il monastero di San Fruttuoso di Capodimonte), Moconesi (la chiesa di Santa Margherita), Lorsica (la cappella di Santa Maria Annunziata, elevata a parrocchia il 29 luglio 1603 da Orazio Spinola), Favale (la chiesa di San Vincenzo *de Fontebono*) e Barbagelata, ove poco dopo la metà del XIV secolo la famiglia Prato di Monleone fondò la cappella di Santa Maria Maddalena, al confine della diocesi di Tortona, motivo di contrasto con quella di Genova. Il settore sud-occidentale del piviere di Lavagna comprendeva la chiesa di Sant'Andrea di Rovereto, di Sant'Antonino di Sanguinetto, di San Martino di Maxena, di San Pietro di Chiavari (delle Canne), di San Michele di Ri e di San Siro di Ri: *Ibidem*, pp. 574-578, 599-606 e 785-789. Probabilmente *Aldeurando*, padre di Corrado, era un fratello di Tedisio II di Lavagna, entrambi figli di Ansaldo: cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 193-196.

¹⁵³ Nel *Registro arcivescovile* la copia del documento del giugno 1060 o 1061 è intitolata *libellus Corradi Merdenventri de Verzili, qui fuit avus Curradi et Amedei de Verzili*. Sulla loro genealogia cfr. R. PAVONI, *Brugnato* cit., pp. 83-86. Nell'ottobre del 1132 Opizzo *de Castro Bernardi*, per un terzo, e Amedeo e Corrado, per 2/3, a loro nome e per i figli, le figlie e gli eredi, chiesero all'arcivescovo Siro (ma nell'ottobre del 1132 era ancora vescovo) di locare loro *titulo conditionis* beni della Chiesa genovese « in Valle Lavanie et in plebe Plecanie, ubi dicitur Verzili, videlicet duas partes de omnibus rebus illis quas Conradus Merdenventre, filius Aldeurandi, adquisivit per libellum ab Oberto episcopo, sicut in illo libello continetur, de decimis, villis, terris coltis et incoltis, ubicumque sors vel pars aliqua de omnibus prenomatis rebus que in eodem libello continentur in quacumque parte sint ». Si trattava della parte *que fuit Ottonis et Gandulfi qui fuerunt fratres Tedisii, patris nostri, et filii quondam Corradi Merdenventre*. I richiedenti giurarono la fedeltà e promisero di pagare annualmente una *pensio* di sei denari. Intervenero come

Nel giugno del 1068¹⁵⁴ i fratelli *Dodus* e Gisulfo, figli di Anselmo, ebbero a livello beni e servi a Levaggi, con la locale cappella di San Lorenzo¹⁵⁵.

testi Guiscardo, *Ardecion Index*, Rodolfo di Dezerega, *Bonusbellonus de Cumizo* e suo nipote Buovassallo. La copia del documento è intitolata *libellus Corradi et Arnaldi* (così erroneamente per *Amedei*) *de Verzili et Opizonis Strusioli*, il quale doveva aver effettuato una divisione perché chiese la conferma di un terzo, mentre i restanti 2/3 rimasero in comune ai suoi due fratelli: *Il Registro* cit., pp. 286 e 287. Nella prima metà del XII secolo Corrado, Amedeo e Opizzo *Strusidus*, figli di Tedisio di Verzi, tenevano parte delle decime nel piviere di Cicagna, sembra dal monastero di San Fruttuoso di Capodimonte (cfr. la nota n. 148). Tuttavia il vescovo Sigefredo (1123-1129) aveva recuperato le decime che i *Cavarunco*, Opizzo *Struxolus* e suoi consorti tenevano nel piviere di Rapallo, probabilmente nel settore di *Piscina* (Pescino, presso Santa Margherita), ove, dopo l'elevazione di Genova a sede arcivescovile, *unam partem* (delle decime) *habet Rubaldus Cavarunco; aliam partem, que fuit de suis nepotibus, tenet Curia*: *Ibidem*, pp. 13 e 16; sul nobile genovese *Rubaldus Cavarunco* cfr. R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare* cit., p. 359; su Pescino cfr. A. BALLARDINI, *In burgo Rapalli* cit., pp. 69, 71 e 84. Amedeo di Verzi doveva già essere defunto nel settembre del 1148 perché tra il 24 e il 30 di tale mese, nella chiesa di San Lorenzo, i consoli (dei placiti) Marino (*de Porta*) e Guglielmo *Niger* attribuirono all'arcivescovo Siro la proprietà di tutto quanto Amedeo di Verzi aveva tenuto a livello a Verzi e in *Fontanabona, cum domo, plenum et vacuum*, e allora tenevano Pietro di Verzi e suo fratello Servoididio (probabilmente figli di Amedeo), perché entrambi furono contumaci: *Ibidem*, p. 93. Anche Opizzo *Struxolus de Castro Bernardi* e Corrado di Verzi dovevano già essere defunti il 9 febbraio 1151. Infatti, a tale data, l'arcivescovo Siro locò *titulo condicionis*, per 29 anni, a Folco *de Pignolo* e ai suoi eredi tutta la terra della Curia arcivescovile che il medesimo Folco, con Opizzo *Struxolus*, Amedeo di Verzi, Corrado di Verzi ed Enrico di Borzone, già teneva a Rovereto e in *aliis locis Lavanie et suis pertinentiis*. Per tale concessione, regolata secondo il diritto enfiteutico genovese, Folco avrebbe corrisposto ogni Natale una *pensio* di una libbra di buona cera. Il contratto fu stipulato *in camera archiepiscopi*, presenti come testi Oberto *Sulferus*, Ogerio *Danisius*, *Fredenzonus Superbia*, Giordano *Ise* e Guglielmo *Lavezo*: *Ibidem*, p. 88. Lanfranco *de lo Castello* (probabile figlio di Opizzo *Struxolus/Strusiolus/Strusidus de Castro Bernardi*) è compreso nell'elenco dei concessionari della Chiesa genovese le *pensiones* dei quali erano state infeudate ai figli di Pagano di Lavagna (cfr. la nota n. 139): *cum suis sociis* doveva tre denari. Nel XII secolo alcuni signori di Verzi avevano diritti anche nel settore sud-orientale del piviere di Cicagna e nella Fontanabuona soggetta alla pieve di Lavagna. Infatti nel 1159 l'arcivescovo Siro investì per 10 anni Rainaldo, figlio di Lanfranco di Castello (probabilmente *de Castro Bernardi*, quindi rispettivamente abiatico e figlio di Opizzo *Struxolus*), Ugolino di Borzone e Giovanni, genero di Servoididio (di Verzi), della decima in *Bombellio*, di Vignale, di Romaggi e di Certenoli: Rainaldo per 3/4; Ugolino e Giovanni per 1/4, del quale 2/3 (1/6 del totale) a Giovanni e 1/3 (1/12 del totale) a Ugolino. Quindi Rainaldo, Ugolino e Giovanni giurarono sui Vangeli di *amplificare, bonificare hanc decimam* e di informare l'arcivescovo di eventuali offese o impedimenti, corrispondendo annualmente alla Curia sette soldi, otto giorni prima della festa di sant'Andrea (il 30 novembre; titolare della chiesa di Verzi) o quattro giorni dopo, con l'obbligo di venire una volta all'anno in *servitium Curie*. Il giuramento fu prestato davanti all'arcivescovo, presenti prete Giovanni di Salterana, Ansaldo *Sulphur*, Gargano di Leivi, Ansaldo, Oberto e Alberto di Leivi: *Ibidem*, p. 399.

¹⁵⁴ La data è però incerta perché al 1068 corrispondeva la sesta indizione e non la 15^a, come invece è indicato nella copia del livello.

Non soltanto i Porci, ma anche altri genovesi ottennero concessioni lontano dalla città. Tra la fine del X secolo e l'inizio del successivo terre e servi a Bargagli, a Vallebuona, a Tollara e a Tassorello furono allivellati dalla Chiesa genovese a Tommaso *Berizo* e ai suoi figli Oberto ed Eriberto, antenati o predecessori dei nobili *Merulus de Castro* e Guglielmo Arnaldo, viventi nella prima metà del XII secolo¹⁵⁶. In questa zona avevano terre anche *Teutefredus* giudice e Corrado giudice, che confinavano con un *massaricium* sito presso la pieve di Santa Maria di Bargagli, confermato all'inizio dell'XI secolo ai suddetti fratelli Oberto ed Eriberto¹⁵⁷. *Teutefredus* giudice è da identificare con il marito di *Ofiza*, figlia del fu Pietro giudice, la quale, rimasta vedova, nell'agosto del 1018, con i figli, donò al monastero di Santo Stefano beni fondiari nel Prato di San Martino¹⁵⁸ e un nono di un' *insula* del Bisagno¹⁵⁹; gli eredi di *Teutefredus* avevano anche una terra a *Cadaplauma* nel dicembre del 1029¹⁶⁰. Corrado giudice si sottoscrisse come teste alla suddetta donazione di *Ofiza*. Nella Riviera di Levante, a Rapallo, beni erano stati allivellati a *Ralnaldus*, figlio del fu Tommaso¹⁶¹, il quale, il 7 aprile 1049, aveva case anche a Genova¹⁶².

¹⁵⁵ I due fratelli, con la moglie (forse per « con le mogli »), i figli e i loro eredi maschi, con la solita clausola successoria, chiesero al vescovo Oberto di locare loro *titulo condicionis* un manso, con *casa* e pertinenze, sito *in loco et fundo ubi dicitur Crosa*, e *medietate de capella una que est constituta in isto loco Levalli et est edificata in honore sancti Laurentii, cum medietas de omnia res que predicta medietas de iam dicta ecclesia pertinere videtur, in integrum*; inoltre chiesero *servi* e *ancille* della Chiesa genovese, *nomine eorum Guinezo, cum filiis et filiabus suis, et Iovenale, cum suis filiis et filie et filiarda cum sue filie et filiis, et Pipinus, filius quondam Bertani, et cum aliis filiabus qui debinc in antea nascuntur seu cum omne conquesta eorum*, con facoltà di *ipsis servis et ancillis in servitio mittere ubicumque*. Dovevano pagare annualmente una *pensio* di quattro denari, con l'obbligo di *istis rebus meliorare et istis servis et ancillis gubernare*. Il vescovo Oberto sottoscrisse il livello: *Ibidem*, pp. 329 e 330. I loro discendenti erano probabilmente i *filiis Selveradi de Levalli*, i *filiis Gisi de Levalli* e i *filiis Ansaldi de Levalli* (cfr. la nota n. 146). Sulla chiesa di Levaggi cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 800 e 801.

¹⁵⁶ Su questi livelli cfr. R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., pp. 360-362.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 360, nota n. 80.

¹⁵⁸ L'area contigua alla *Domusculta* di San Vincenzo.

¹⁵⁹ Cfr. la nota n. 220.

¹⁶⁰ Cfr. la nota n. 213.

¹⁶¹ Il 7 aprile 1049 donò alla chiesa di Santa Maria, *que est constructa infra castro civitate Ianua, in suntum et susidium clericorum*, dopo la propria morte, « omnibus rebus illis meis libellariis quam habere viso sum in Pratu Rapallino, ubi dicitur Fontanella et Gausotano et Bafa, et terra que tenet Winixo et Dueta circa pontem et omnibus rebus duas partes quas de loco

Altri genovesi erano proprietari fondiari ai confini nord-occidentali del Comitato e nei pressi della città. Nel luglio del 971 *Todeverga* e i suoi figli Alessandro, Andrea, *Ofiza* e *Toderada*, i fratelli *Liuzo*, diacono, Giovanni, Ugo e Gotefredo, figli di Pietro *iudex*¹⁶³, donarono al monastero di Santo Stefano¹⁶⁴ beni cospicui a Gallaneto, nell'Alta Val Verde, e ad Albaro, a oriente della città¹⁶⁵. Nell'aprile del 1000 i coniugi *Godo*, figlio del fu Lam-

qui dicitur Perdelupani et in loco qui dicitur Vineat, circa pontem, et rebus que tenet Iohannes de Oliveto et olives decem et octo et ficas quinque, cum terra ubi superstant, et circa pontem de rebus que dicitur Traiiecto ». Forse *Gausotano* corrisponde a Cassottana, nella parrocchia di Santa Maria del Campo, come ritenne A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 509 e 510.

¹⁶² Sempre il 7 aprile 1049 donò alla chiesa di Santa Maria di Castello la propria *porcio de pecia una de terra, cum mansione super se habente*, che aveva *infra civitate Ianue, prope ecclesia Sancti Damiani, ubi oc die resedet Bonaudo*; tale *porcio de suprascripta mansione, cum area, ante os dies* gli era pervenuta *per cartam de parte quondam Amicus, germano ipsius Bonaudi*. Inoltre donò *medietatem de tabula una de terra* (poco più di 6 metri quadrati se tavola di piedi genovesi; poco più di 14 metri quadrati se tavola di piedi di Liutprando), *cum mansione quod est rictolata, super se habente, infra castro civitate Ianua*, la quale gli era pervenuta *de suprascripto quondam Amigo*. Una clausola riservava al donatore l'usufrutto vitalizio dei beni donati. La *carta offersionis* fu redatta e sottoscritta nella città di Genova da *Amico, notarius et iudex*, e reca i *signa manuum* del donatore e dei testi *Opizzo, Urso, Bontoto, Buonfiglio e Toco: Chbartarum*, II, Torino 1854 (H.P.M., VI), col. 143, n. CXIII.

¹⁶³ *consenciente a istis Alexander et Andrea et Ofiza et Toderada Andream, avocatorem illorum, et a Liuzo diaconus consenciente Iohannes, avocatorem suo*. Pietro *iudex* era defunto, come del resto il marito di *Todeverga*, perché tutti i donatori agirono *per remedium anime genitore nostro*. I beni a Gallaneto e ad Albaro denotano un legame con Pietro *iudex*, con *Opizzo iudex* e con il diacono Giovanni, figlio del fu Alberto *iudex*, i quali donarono al monastero di Santo Stefano le parti loro spettanti ad Albaro, a Gallaneto e altrove. Il documento presenta complessi problemi che non possono essere affrontati in questa sede; per una prima informazione si rinvia a E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997 (Le Testimonianze del Passato. Fonti e Studi, 9, Collana diretta da A.M. NADA PATRONE), pp. 14 e 15.

¹⁶⁴ Destinatari della donazione erano Andrea, monaco e abate del monastero, e i suoi monaci.

¹⁶⁵ *Oc est omnibus rebus illis iuris nostris, proprietariis, quibus sunt positis in Valle Porciferi, locus ubi nominatur Garsaneta, tam casis cum terreis, vineis, castanetis, roboretis, silvis et campi et pascuis, nonché omnibus rebus illis iuris nostris, proprietariis, quibus sunt positis tra fluvio Vesano, locus ubi nominatur Albario, iusta vineam quas os die detinet eredes quondam Adalberti montanario, tam vineis seu terris, castanetis, silvis, campis et pascuis: Cartario Genovesi* cit., p. 17, n. VIII. L'identificazione di *Garsaneta* con Gallaneto è consentita da un contratto di pastinato del novembre 1006. Infatti a tale data Eriberto, abate di Santo Stefano, concesse a *Martinus qui et Bruningus*, figlio del fu Leone, per metà, e a due fratelli di nome Giovanni, figli del fu *Lunivertus*, per l'altra metà, anche a nome degli eredi di tutti e tre, « *pecias duas iuris ipsius monesterii que posite sunt in Valle Purcifera, locus ubi dicitur Garsaneto, ubi noncupatur Campora et Fontanel, et cui coerit a prima pecia de Campore da omnes partes terra ipsius mo-*

berto, e *Ildeza*, con il loro figlio Lamberto¹⁶⁶, di legge romana, donarono ai preti della chiesa di San Siro¹⁶⁷ *massaricio uno* a Beleno, alla testata del Rio di Comago, nell'Alta Val Polcevera¹⁶⁸. Tre anni dopo, nel marzo del 1003, gli stessi coniugi, senza il loro figlio Lamberto¹⁶⁹, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de terra*, di loro proprietà, ubicata in Val Bisagno, *in loco ubi dicitur Campodonico*¹⁷⁰. *Godò*, che il 30 aprile 1006 era pronto a

nesterii, a secunda pecia de terra in predicto loco Fontanele cui coerit da una parte terra indonata ipsius monesterii, de alia parte libellaria eidem Martini et germani, de superiore capite pedemonte agro, de subteriore (lacuna) fosato»; il perimetro complessivo delle due *pecie* misurava 200 pertiche di 12 piedi di Liutprando (poco più di 1070 metri); i concessionari dovevano *ian dictas pecias de terra, omnia ex integra, pastenare de castaneas et . . . (lacuna) aliarum vel excolere et inserire de castaneas domesticas, ubi oportunum, usque ad decem ani expleti*; successivamente dovevano dare annualmente metà delle castagne e due buoni denari d'argento, le castagne a Gallaneto e i denari nel monastero. Il resto del documento è illeggibile per l'umidità: *Ibidem*, p. 71, n. XLVI. Dei due toponimi *Campora* esistenti presso Gallaneto: Campori, a nord-ovest della chiesa di San Michele di Gallaneto, e Campora, sulla strada tra Isoverde e Gallaneto, è più probabile il primo per la fertilità del suolo. *Fontanel* corrisponde alla località Fontana, presso Caffarella. Queste informazioni sono tratte da L. AVELLINO, *La pieve di Langasco*, tesi di laurea discussa nella Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Genova, Anno Accademico 1991-1992.

¹⁶⁶ Per agire madre e figlio ebbero il consenso del rispettivo marito e padre.

¹⁶⁷ *Ambrosius [qui et Ri]zo seu Petrus presbiteri et ceteri presbiteri qui nunc in eclesia Sancti Siro ordinati sunt [vel in] futuro ordinati [esse debent]*.

¹⁶⁸ *Hoc est massaricio uno cum omnibus rebus at se pertinentibus, iuris nostro, qui positus est in loco et [fun]do Belenia, sicut actenus rectum et laboratum fuit [per Thoma] massario, tranne una sorticella che i donatori avevano acquistato da Ademaro e si riservarono; tutto il resto del massaricium fu donato con le pertinenze, tam casis, vineis, castanetis, pometis, silvis, campis et pascuis, una cum acessione et ingresso vel exito suo seu cum superioribus et inferioribus suis, i[n] integrum*. La donazione, garantita dalla clausola del possesso da parte dei preti di San Siro, doveva entrare in vigore dopo la morte di *Godò*. La *cartula ofersionis*, redatta e, *post traditam*, completata a Genova da Pietro, notaio e giudice del Sacro Palazzo, reca il *signum manus* di *Ildeza*, le sottoscrizioni di *Godò* e di Lamberto, nonché i *signa manuum* dei testi *Broningus*, Giovanni, un altro Giovanni e Andrea, tutti di legge romana: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 15, n. 9.

¹⁶⁹ Non è neppure menzionato.

¹⁷⁰ « *Hoc est pecia una de cterra iuris nostra, proprietaria, qui posita est in Valle Vesano, in loco ubi dicitur Campodonico, coerit eidem ipsa pecia de terra da una parte terra de eredes quondam Oberti vicecomitis et de Miesi, de alia parte terra Gezoni diaconus, de tercia parte fluvio Vesano, de quarta parte usque in monte, et es per mensuras iusta desuper totum, in circuitu, perticas octuaginta et quatuor (449 metri e mezzo) a perticas de pede duodecim a pede donni Liuprandi rex*»; *Cartario Genovese* cit., p. 60, n. XXXVII, da « pergamena autentica, in cui mancano le sottoscrizioni, perchè vi hanno tagliato la porzione inferiore ».

sostenere il duello giudiziario come *avocatus* del monastero di Santo Stefano¹⁷¹, era già defunto il 22 giugno 1023, quando suo figlio Lamberto e la moglie di questi, *Oza Obberga*, figlia del fu Marino¹⁷², entrambi di legge romana, donarono al monastero di San Siro *case* e beni loro allivellati *in locas et fundas Codoledo*¹⁷³, probabilmente Cogoletto, poco oltre il confine marittimo occidentale del Comitato di Genova; inoltre donarono una vigna e beni di loro proprietà tra Santa Savina e il monastero di San Siro¹⁷⁴; un *casale*, sempre di loro proprietà, sito nella *villa Luculi*¹⁷⁵; infine, per la fabbrica del monastero, cento soldi in beni mobili¹⁷⁶. La donazione della vigna e del *casale* sarebbe divenuta effettiva alla morte di *Ildeza*, madre di Lamberto, la quale avrebbe percepito l'usufrutto vitalizio¹⁷⁷. Anche questi nobili genovesi avevano grosse proprietà fondiarie, ma in questo caso notevoli disponibilità di denaro se potevano istituire un legato di 100 soldi, somma allora cospicua. Infatti l'ultima donazione doveva essere una sorta di lascito testamentario perché l'autore, Lamberto, appose il proprio *signum manus*, ma non si sottoscrisse perché *pro nimia firmitate minime scribere valeat*.

Ovviamente possessori fondiari erano i Visconti. È probabile che discendessero da *Ydo vicecomite*, il quale nel 952 teneva una vigna fuori le

¹⁷¹ Cfr. le note nn. 255 e 256.

¹⁷² *Oza Obberga* agì con il consenso del marito.

¹⁷³ *Casis et omnibus rebus illis nostris libellareis quas abere visi sumus in locas et fundas Codoledo vel in eis teritorio, cum omnibus casis et rebus seu libellari et iecenciis, quiquit a iam dicto loco Codoledo pertinere videtur de nostris libellareis in integrum.*

¹⁷⁴ *Vinea et rebus nostris proprietariis quas abere vixi sumus non multum longe de ecclesia Sancti Siri, quod est iusta via qui pergit a Terricio, et de alia parte fosato qui nominatur de Sancta Savina et de superiore capite terra Berizoni et de reliquis suis consortes et de suteriore capite terra Sancte Savine.*

¹⁷⁵ *Casale suprano nostro, proprietario, quam abere visi sumus in villa Luculi, quod est iusta terra Carboni et de suis fratribus.*

¹⁷⁶ *Tantum de mobilia nostra per apreciatum valente usque at sodos centum, in tali vero ordine de ian dicta mobilia sic data at fabricare ipsa ecclesia Sancti Siri.*

¹⁷⁷ *Dum Ildeza, genitrice mea qui supra Lamberto, in oc seculo fuerit vita, ian dicta vinea quod est iusta fosato Sancte Savine et ian dicto casale de Luculi qualiter supra legitur abeat a frugendum.* La *carta aufersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni, fu sottoscritta, come teste, da *Silveradus iudes* e recava i *signa manuum* dei donatori e dei testi Giovanni, un altro Giovanni, entrambi di legge romana, un altro Giovanni e *Silo quod Zoblolo: Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 50, n. 29.

mura della città, tra la via di Castelletto e le mura del Castello¹⁷⁸. Suoi figli furono probabilmente Oberto e *Migesius*¹⁷⁹. Oberto è definito *vicecomes de civitate Genoa* il 24 giugno 978, quando acquistò terre a Carbonara (Scrivia), ove già possedeva¹⁸⁰. Era già defunto nel marzo del 1003, quando i suoi eredi e suo fratello o, se anche lui defunto, gli eredi di quest'ultimo, avevano

¹⁷⁸ Tra il 25 marzo e il 22 settembre 952 il vescovo Teodolfo confermò alla chiesa di San Siro la percezione di *omnem decimationem ipsius aeclesie antiquitus pertinentem, per fines et coherentias designatas foris muro [civi]tatis Ianua usque in fosato Aura Palatii* (Sant'Antonino di Casamavari) *et fl[ume]n Vesano et usque in fosato Sancti [Michaelis]* (Fassolo), e il possesso di una vasta vigna, sita presso la suddetta chiesa e così delimitata: *de subteriore capite via publica* (il bassomedievale *Carrubeus Master* o *Rectus*, l'odierna Via San Luca) *et [f]osato* (probabilmente il fossato di San Pancrazio: il Fossatello), *de alia parte vinea que tenet Ydo vicecomite usque in Castello, de tercia [parte via] que pergit in Castelletto: Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 3, n. 1. Sui limiti extramurari della parrocchia di San Siro cfr. V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/2, 1999), p. 146.

¹⁷⁹ Sebbene non sia dimostrato che fossero figli di Ydo, Oberto e *Migesius* erano certamente fratelli perché come tali sono ricordati nel privilegio del luglio 1052, con il quale il vescovo Oberto concesse che al monastero di San Siro fossero versate le decime dovute da *omnes seniores Migesii filii filiorum et posterii eorum et omnes seniores Oberti, fratris eius, filii filiorum et posterii eorum et omnes seniores Oberti de Maneciano filii filiorum et posterii eorum: Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 76, n. 45. Ignota è invece l'eventuale relazione dei due fratelli con Oberto di Manesseno, che doveva essere un loro coetaneo. Il Belgrano, Tavv. XIX e XXIX dei Visconti, suppone che fosse figlio di Ydo e fratello di Oberto e di *Migesius*, ma non addusse valide testimonianze al riguardo.

¹⁸⁰ A tale data Giselberto, figlio del fu Rufino *de Curte Mazuco*, di legge romana, per sette soldi di buoni denari d'argento, vendé a *Otbertus vicecomes de civitate Genoa, per misso tuo Odo, filio quondam Sironi*, beni in territorio *Vico Moloni, locus ubi dicitur Campora*; si trattava *de terris arabilis, pratis seu gerbis*, nonché di «*pecia una de vites, cum area ubi estat, in eodem loco Campora, est per numerum arborum et fosas vinearum centenarium et vites quadraginta, coerit ei de duabus partibus vites et terra suprascripto Otberti vicecomes, de tercia parte terra Rufini, de quarta parte vites Michael, ut dictum est tam terris, vineis, campis, pratis, pascuus, silvis ac stalareis, rivis, rupinis ac palutibus, coltis et incoltis, divisis et indivisis, una cum finibus, terminibus, accesionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus, cum omni iure adlacentiis et pertinentiis earum rerum, per loca et vocabolas ab ipsis rebus pertinentibus, in integrum*». La *cartula vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata in *castro civitatis Dertona* da Giselberto, [*Sacri Palatii notariu*]s, e reca i *signa manuum* del venditore e dei testi Anselmo, fratello del medesimo venditore, Giovanni, *filius quondam Sironi*, Martino, *filius quondam Gulferagni*, tutti di legge romana, e Rufino e *Donad[e]*: F. GABOTTO e V. LEGÈ, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona (Sec. IX-1220)*, Pinerolo 1905 (Biblioteca Società Storica Subalpina, XXIX), p. 7, n. V.

una terra a *Campodonico*, in Val Bisagno¹⁸¹. Certamente *Migesius* era defunto nel febbraio del 1014, quando suo figlio Eriberto, suddiacono, donò al monastero di Santo Stefano una vigna e un frutteto nel Prato di San Martino¹⁸², ove si trovava anche una terra degli eredi di *Miesus* e del visconte Oberto¹⁸³. Nel luglio del 1018 il suddetto Eriberto donò al medesimo monastero una vigna e un ficheto presso la Porta Soprana¹⁸⁴.

Il visconte Oberto lasciò discendenza. Nell'ottobre del 1012 gli eredi del visconte Oberto avevano una terra a *Pede de Monte*, in Val Bisagno¹⁸⁵, e nell'agosto del 1018, assieme a Guglielmo o agli eredi di quest'ultimo, una

¹⁸¹ La formula è ambigua e ammette entrambe le possibilità (cfr. la nota n. 170).

¹⁸² Nel febbraio del 1014 il suddiacono Eriberto, *filius quondam Miesi*, di legge romana, donò al monastero di Santo Stefano *duodecima porcione de pecia una de terra cum vinea et arbores fructiferos infra se abente*, sita in *Valle Vesano, prope prato at ecclesia Sancti Martini, cui coerit tam ab ipsa duodecima porcione quamque ad alia similem undecim porcione da una parte terra que fuit quondam Andrei iudex, de alia parte via publica, de tercia parte terra Bernoni presbitero, de quarta parte terra ipsius monesterii*, con la clausola di devoluzione al suo parente più prossimo in caso di usurpazione da parte di qualsiasi autorità. La *cartula offercionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nel monastero di Santo Stefano da *Silveradus, iudex et notarius*, e reca la sottoscrizione del donatore, nonché i *signa manuum* dei testi *Silveradus, Amelbertus, Giovanni, Martino* e un altro Martino, tutti di legge romana: *Cartario Genovese* cit., p. 90, n. LX.

¹⁸³ Nel marzo del 1014 il campo nel Prato di San Martino, donato al monastero di Santo Stefano dai fratelli *Erizo quod et Andrea, Razo* e *Opizzo*, figli di *Giovanni iudex*, confinava con la *terra de eredes quondam Miesi et Auberti vicecomes* (cfr. la nota n. 223).

¹⁸⁴ A tale data il suddiacono Eriberto, *de ordine Sancte Ianuense Ecclesie*, donò al monastero di Santo Stefano *pecia una de vites cum area ubi est, cum ficaria infra se abente, iusta muro civitate Ianua, prope Porta Superana, ubi Car* (lacuna) *dicitur, pro mensura iusta in circuitu, per totum, perticas treginta et quatuor* (circa 182 metri), *a perticas de pedes duodecim a pedex domni Liuprandi rex*. La *cartula offercionis*, rilasciata in un luogo ignoto a causa di una lacuna, fu redatta e, *post traditam*, completata dal notaio *Bernodus*, fu sottoscritta dal donatore e dai testi *Severo iudex* e *Giovanni* e reca i *signa manuum* dei testi *Ingo, Andrea* e *Benedetto*, di legge romana: *Ibidem*, p. 106, n. LXXIV.

¹⁸⁵ A tale data *Opizo qui et Askerius*, figlio del fu *Giovanni*, e sua moglie *Tecgarda*, entrambi di legge romana, la moglie con il consenso del marito, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de terra cum vinea infra se abente*, sita in *Valle Vesano, ubi Pede de Monte dicitur, coerit ei da una parte terra Sancti Stefani, de alia parte terra Genoardi, de tercia parte terra de eredibus quondam Oberti vicecomes, de quarta parte terra Teotefredi*. La *cartula offercionis*, che contiene la clausola a garanzia del possesso da parte del monastero, fu redatta e, *post traditam*, completata a Genova dal notaio *Silveradus* e reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi *Giovanni, Domenico*, un altro *Giovanni*, tutti di legge romana: *Ibidem*, p. 85, n. LVII.

terra nel Prato di San Martino¹⁸⁶. Probabilmente il visconte Oberto fu padre di Ingo, già defunto il 2 febbraio 1018, quando i suoi figli *Rainfredus*, Oberto suddiacono e *Ido* donarono ad Anna, figlia del fu Oberto visconte e della fu *Teuza*, beni allodiali e livellari che i suoi genitori avevano nel Comitato di Genova e in *Valle Lavania*¹⁸⁷. I tre figli di Ingo dovevano essere nipoti *ex fratre* di Anna perché uno di loro, *Rainfredus*, e i discendenti del visconte Oberto¹⁸⁸, nell'aprile del 1020, donarono al monastero di Santo Stefano una porzione comune di beni a San Martino, già appartenuti al fu Odemaro, figlio del fu Ansaldo¹⁸⁹. La provenienza condivisa di tale porzione indica il

¹⁸⁶ I beni donati nell'agosto del 1018 da *Ofiza*, figlia del fu Pietro *iudex* e vedova di *Teutefredus iudex*, e dai suoi figli *Teutefredus*, Giovanni, altro Giovanni, *Alguda* e *Teuderada*, confinava *de tercia parte terra de eredex quondam Oberti wicecomes et Wilielmi* (cfr. la nota n. 220).

¹⁸⁷ Il 2 febbraio 1018 i fratelli *Rainfredus*, Oberto suddiacono e *Ido*, figli del fu Ingo, di legge romana, promisero ad Anna, figlia del fu Oberto visconte, di non contestarle « medietate de casis et rebus illis que fuerint iuris proprietariis et libellariis suprascriptus quondam Oberti, qui fuit genitori tua, et Teuza, iugalibus, qui fuit genetrice tua, quibus sunt positus in Comitatu Ianuense et in Valle Lavania vel in eorum territorio, unde nos qui supra germanis odie in te qui supra Anna cartula donacionis emisimus per coerencias aliquot in parte designatis ». Per l'osservanza di tale impegno i tre fratelli ricevettero da Anna, come *launabilt*, un mantello. Il documento, redatto nel *locus Sancto Petro Ameta* (Sampierdarena?), fu sottoscritto dal notaio Ugo e da Ariberto, nonché, con i *signa manuum*, dai testi, di legge romana, Giovanni, un altro Giovanni e Pietro: *Ibidem*, p. 101, n. LXX.

¹⁸⁸ Per la loro identificazione cfr. le note nn. 194, 197, 199-207 e 215-217.

¹⁸⁹ Nell'aprile del 1020 Guido, figlio del fu Oberto, sua moglie *Gilberga* e i loro figli *Dodo*, Oberto, Gandolfo, Guglielmo chierico e Alberto, con il consenso del rispettivo marito e padre, nonché *Rainfredus*, figlio del fu Ingo, donarono al monastero di Santo Stefano la propria « porcione et divixione, quod est tercia porcione, de rebus illis qui fuerunt quondam Odemari, filii quondam Ansaldi, quibus sunt poxitis in locas et fundas Vesano, loco ubi Sancto Martino dicitur, cui coerit ab ipsis rebus da una parte terra que fuit quondam Andrei iudex, de alia parte via publica, de aliis duobus partibus terra ipsius monesterii, infra ian dictas coerencias omnia et ex omnibus duodecima porcione in integrum, oc sunt vineis, saletis, ficetis, canetis; que autem suprascripta duodecima porcione de ian dictis rebus supradictis, una cum acesione et ingresso suo seu superioribus et inferioribus suis et qualiter superius legitur, in integrum, ab ac die in eodem monasterio donamus ». Il senso del brano non è chiaro: potrebbe significare che il terzo dei donatori corrispondeva a 1/12 del fondo delimitato dai suddetti confini o dei beni di Odemaro oppure che donavano 1/12 della proprio terzo. La *cartula offerisionis* fu redatta *infra castro Carmadino*, ma, essendo la pergamena mutila della parte inferiore, non ha conservato le sottoscrizioni del notaio *Bernodus*, dei testi e degli autori, tranne quella di *Rainfredus*: *Ibidem*, p. 116, n. LXXXII. Oberto e Gandolfo potrebbero essere la stessa persona perché a differenza degli altri fratelli non sono separati dalla congiunzione *et* e perché Oberto non compare nella donazione effettuata nel settembre del 1026 da Guido e dai suoi figli; tuttavia Oberto e Alberto potevano essere allora

legame agnazio tra i donatori, ribadito dal luogo della donazione: il castello di *Carmadino* (Cremeno)¹⁹⁰. Evidentemente il 2 febbraio 1018 i nipoti riconobbero alla zia parte dell'eredità paterna. Il suddiacono Oberto divenne diacono¹⁹¹. Figlio di *Rainfredus* fu Ingo Visconte, il quale, nell'aprile del 1080/1081¹⁹², acconsentì a una donazione della propria moglie *Rainoisa* al monastero di Santo Stefano: si trattava di una terra all'Olivella-Acquasola¹⁹³.

Il visconte Oberto fu padre anche di Guido. Nel settembre del 1026 quest'ultimo e i suoi figli¹⁹⁴, per due lire di buoni denari pavesi, venderono

defunti perché alla medesima donazione parteciparono *Dodo*, Gandolfo e *Benzo*, forse minorene nell'aprile del 1020, ma non Oberto, Alberto e Guglielmo, questi assente perché come ecclesiastico si era definitivamente separato dal consorzio familiare (cfr. la nota n. 194).

¹⁹⁰ Per l'identificazione di *Carmadino* con Cremeno cfr. D. CAMBIASO, *Cremeno e la Polcevera*, Genova 1907.

¹⁹¹ Il primo gennaio del 1042 Oberto, diacono *de cardine Sancte Genuensis Ecclesie* e figlio del fu Ingo, *Toderada*, figlia del fu Giovanni, i suoi figli Guglielmo e Corrado accolito, nonché *Suficia*, *filia quondam Petrili* e moglie del suddetto Guglielmo, con il suo consenso, tutti di legge romana, donarono al monastero di San Siro *pecia una de terra cum area ubi estat, cum casa et castaneto super se abente, in loco et fundo Strupa, locus ubi dicitur Cruce*, la quale misurava *in circuitu, super totum, perticas quinqueginta [oc]to* (circa 310 metri) *a perticas de pedes duodecim a pedes doni Leuprandi rex, coerit ei da duabus partibus via publica, da tercia parte ripa, da quarta parte predictae via publica*. La donazione fu effettuata con la solita clausola della restituzione dei beni se ne fosse impedito il possesso al monastero. La *carta aufersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova da *Winizo, notarius et iudex*, fu sottoscritta dal diacono Oberto e reca i *signa manuum* degli altri donatori (ma non quello dell'accolito Corrado) e dei testi *Urso*, Giovanni, *Luniverto*, Buonfiglio e Ansaldo: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 69, n. 40.

¹⁹² L'anno dell'Incarnazione era il 1081, al quale corrisponde la quarta indizione, ma il documento reca la terza.

¹⁹³ Nell'aprile del 1080/1081 *Rainoisa*, *filia quondam Cumizoni*, di legge romana, con il consenso di suo marito: *Ingo vicecomes*, donò al monastero di Santo Stefano la propria parte, corrispondente a un terzo, *de pecia una de terra cum area ubi estat*, di sua proprietà, *in loco et fundo Cadaplauma, ubi dicitur Tocafero, cum vinea et ficis super abente*, con il quale terzo e con gli altri due confinavano *de una parte terra Auberti, de alia parte terra Iobanni, da tercia parte via plubica* (così nel testo). La solita clausola stabiliva la restituzione del fondo donato se ne fosse stato minacciato il possesso al monastero. La *cartula aufersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova da Anselmo, *iudex Sacri Palacii*, e reca i *signa manuum* della donatrice e dei testi Guido, Ugo, Martino, Gandolfo e Ansaldo: *Cartario Genovese* cit., p. 184, n. CXLVIII.

¹⁹⁴ *Nos Uidoni, filius quondam Oberti vicecomes, et Dodo et Gandulfus atque Benzo, germanis, pater et filii, et ipse genitoris nostro nobis consentientem et supter confirmantem, qui professi sumus nos ex nacione nostra lece vivere Romana.*

al monastero di Santo Stefano¹⁹⁵ un fondo pastinato nel Prato di San Martino¹⁹⁶. Con lui si identifica *Uido vicecomes*, che in *Maritima* teneva a livello dal monastero di Bobbio la *cella de Insula et cella Sancti Petri, cum familiis et pertinenciis earum*¹⁹⁷. Abiatico di Guido fu Lanfranco degli Avvocati, che nel luglio del 1083, con sua moglie *Alguda*¹⁹⁸, ottenne a livello dal vescovo Corrado *case, vigne e terre nella Domoculta*¹⁹⁹. Sempre i sud-

¹⁹⁵ Rappresentato dall'abate Ariberto.

¹⁹⁶ «Petia una de terra quod est pasteno, quod pastena (lacuna) Iohanni Fafo et Paulo, cum area sua, iuris nostra proprietaria, qui posita est non multum longe a predicto monasterio Sancti Stefani, ubi Prato Sancto Martino dicitur, et est ipsa petia de pasteno pro mensura iusta in longitudo da una parte perticas viginti et duas (poco meno di 118 metri), da alia parte similiter et estraverso da uno capite perticas duas et dimidia (circa 13 metri), da alio capite similiter, a perticas de pedes duodecim a pedes domini Liprandi rex, coerit ei da una parte terra Iohanni qui dicitur Boninfante, da alia parte via publica, da tercia parte terra de eredibus quondam Arataldi, da quarta parte ipsius monasterio». La *carta vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nel *castro Carmadinum* dal notaio Marino, fu sottoscritta da Guido e dai suoi figli *Dodo* e *Gandolfo*, nonché reca i *signa manuum* di *Benzo*, il terzo figlio, e dei testi *Giovanni*, *Luniuertus*, *Oberto*, tutti e tre di legge romana, un altro *Giovanni* e *Ienuardus: Chartarum*, I, Torino 1836 (H.P.M., I), col. 450, n. CCLXIV.

¹⁹⁷ A. CASTAGNETTI, *S. Colombano di Bobbio*, in *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATI, G. PASQUALI e A. VASINA, Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia, 104), pp. 119-192, alla p. 192. L'identificazione con San Michele *Insulae Rezzoalini* e con San Pietro di Torrio, proposta da O. GARBARINO, *Il problema storico dell'Alpe Adra* cit., p. 38, nota n. 29, e p. 39, nota n. 52, è certo possibile, ma per la diffusione del toponimo e per l'ubicazione dei due luoghi in Val d'Aveto, nella *Montana* dei documenti bobbiesi, e comunque oltre lo spartiacque, sembra preferibile considerare due località del versante marittimo, una delle quali potrebbe essere l'isola di Sestri, talvolta denominata soltanto *Insula*. Il diploma concesso il 2 febbraio 865 dall'imperatore Ludovico II confermava al monastero di Bobbio *Turrem* (Borgotaro), *Salonianum* (Solignano, sempre in Val di Tarò), *Montana et Maritima, cum cellulis Carice* (Calice, in Val Ceno), *Turio* (Torrio), *Carelio* (Caregli, in Valle Sturla), *Camorga* (presso Rivarola) e *Castellione* (di Val Petronio): M. TOSI, *Documenti riguardanti l'abbaziato di Gerberto a Bobbio - Riedizione*, in «Archivum Bobiense. Rivista degli Archivi Storici Bobiensi», VI-VII (1984-1985), pp. 91-172, alla p. 95, n. I. Così anche nei diplomi di Berengario I, re d'Italia (2-5 marzo 888), dell'imperatore Guido di Spoleto (11 aprile 893), dell'imperatore Lamberto di Spoleto (24 luglio 896), ancora del re Berengario I (11 settembre 903) e dell'imperatore Ottone I (30 luglio 972): *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio* cit., I, nn. LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXXI, XCVI.

¹⁹⁸ In un documento dell'1-23 settembre 1099 è definita *filia quondam Grose* (cfr. la nota n. 202).

¹⁹⁹ A tale data Lanfranco *Avocatorum*, figlio del fu *Dodone*, con la moglie *Alguda aut cui nos dederimus*, chiese al vescovo Corrado di locare loro *titulo condicionis* terra della Chiesa genovese sita *foris, iuxta burgo, locus ubi dicitur Domoculta, qui detinet Bonusmato archidiaconus, hoc sunt casis et vineis, coherit ei a suprascripta vinea et casis da uno capite suprano fosato*,

detti Lanfranco e *Alguda*²⁰⁰, entrambi di legge romana, nel giugno del 1094, venderono al monastero di Santo Stefano, per dieci lire di buoni denari pavesi, il proprio terzo di un manso sulle pendici nord-occidentali di Carignano²⁰¹. Lanfranco *advocatus* era già defunto tra il primo e il 23 settembre 1099, quando la sua vedova *Alguda* e i loro figli²⁰² donarono alla chiesa di San Siro beni nella Medio-Alta Val Polcevera²⁰³. È probabile che fossero discendenti di Guido i *filii de Oberto de Dodo* che nel maggio del 1099 avevano una terra a *Mortedo* (sulle pendici dello Zerbino)²⁰⁴. Sicuramente dal visconte Oberto

*de alio capite terra de Sancta Maria, da tercia parte via publica qui pergit ad ecclesia Sancta Maria; inoltre chiese la terra qui detinebat Iohannes qui dicitur Borato et omnibus domnicatis, tranne (antiponimus) la casa de Nicola medico, et que sunt date per libellum, sicut ego qui supra Lanfrancus hodie teneo; la pensio doveva essere di tre denari all'anno, con l'obbligo di migliorare e con restituzione alla Chiesa dopo la morte dei richiedenti o dei loro eredi o di chi avesse da loro ricevuto tali beni. Il vescovo Corrado sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 307-309, con l'intestazione *Libellus Lanfranci Avocati, patris Guilielmi Piperis*.*

²⁰⁰ Con il consenso del marito.

²⁰¹ « Oc est nostra porcione, quod est tercia porcione, de mansum unum cum area ubi estat, cum vineas et ficas et olivas super abente, iuris nostra proprietaria, sicut nobis obvenit ex parte quondam Razoni qui fuit comes aut nobis ovenit per qualecunque ingenium », sito « foris muro civitate Ianue, non longe de suprascripto monasterio, ubi dicitur Oriolo, coerit ad suprascripta tercia porcione quamque ad alie similes due porciones de una parte terra Iohannis de (lacuna), de alia parte terra Lanberti, filii quondam Merloni, de tercia parte via publica, de quarta parte terra suprascriptorum Iohanni et Lanberti et Sancti Fluctuosi ». La pergamena è mutila, ma ha conservato alcune note dorsali, una delle quali riporta *Testes Guido, Auberto, Dodo, Rainaldo: Cartario Genovese* cit., p. 195, n. CLX. Per l'ubicazione di Oriolo cfr. la nota n. 225.

²⁰² *Ego Alguda, filia quondam Grose, et Dodo ac Bonusvasallus et Wilielmus et Lanfrancus germani, filii quondam Lanfranci, qui professi sumus nos omnes, mater et filii, ex natione nostra Lege vivere Romana*.

²⁰³ Beni di loro proprietà e livellari *in loco et fundo Reco* (Riccò?), *Gralanico et in Farave et in eorum pertinenciis*, nonché *mansum unum in loco et fundo Manezani* (Manesseno), *quod est rectum et laboratum per generum Ocelli de Quartino*, con la clausola a garanzia del possesso da parte della chiesa. La *cartula offerisionis* fu redatta e, *post traditam*, completata *in burgo civitatis Ganue* (così nel testo) da Gisulfo *iudex* e reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi Oberto de la Curte, Giovanni di Pietro, *Ranaldus de Rodulfo*, Baldo e *Burgo: Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 108, n. 66.

²⁰⁴ A tale data Rainaldo, figlio del fu Buonfiglio, suo figlio Oberto e la moglie di quest'ultimo: *Madrona*, con il consenso del marito e del suocero, tutti di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano un manso e beni di loro proprietà, *cum mansione et torcio et vineis et ficibus, aulivis super abente, in loco et fundo Mortedo, cum omnibus suis pertinenciis, coherent ei da una parte via publica, da alia parte terra Sancti Stefani, da tercia parte terra Alberti de Wu-*

discendeva *Ido de Carmadino*, console del Comune nel 1102-1105²⁰⁵ e nel 1118-1119²⁰⁶, nonché partecipe nell'aprile del 1121 alla fondazione del monastero di Capodifaro, ma è ignota la sua posizione genealogica²⁰⁷.

Oltre a Eriberto, *Migesius* ebbe altri figli. Nel maggio del 1019 Oberto, figlio dei defunti *Miexus*, sua moglie e i loro figli²⁰⁸ donarono al monastero di Santo Stefano²⁰⁹ un fondo a San Martino del Bisagno²¹⁰. Il successivo agosto una vigna e un frutteto, sempre a San Martino, furono donati al monastero di Santo Stefano da un altro figlio di *Migesius*: Ingo²¹¹. Nel maggio

raco, de quarta parte terra de Malauxelo et filiorum de Oberto de Dodo. La cartula ofersionis fu redatta nella città di Genova e recava i signa manuum dei donatori e dei testi Amico Brusco, Bomato de Medolico, Gandolfo, Giovanni Grexencius, Martino e Merlo. « Sul dorso, di mano antica: Carte de Murteto in contrata Cruciferorum et pontis Sancte Agathe, super viam »: Cartario Genovese cit., p. 202, n. CLXVII.

²⁰⁵ *Annali genovesi* cit., I, p. 13.

²⁰⁶ *Ibidem*, I, p. 16.

²⁰⁷ G. SALVI, *Le origini e i primordi della badia di S. Benigno di Capofaro in Genova*, in « Rivista Storica Benedettina », IX (1914), pp. 109-131, alla pp. 116 e 117.

²⁰⁸ L'edizione negli H.P.M. dà per errore *Ilexi ed Ebani: Oberto, filius quondam Ilexi, et Anna, filia quondam Ebani, et Ebo et Uille<l>mo germani, pater et filii et iugalibus et ipso viro et genitori nobis consenciente subter confirmante*. Per la correzione cfr. *Cartario Genovese* cit., p. 110, nota n. 2.

²⁰⁹ Rappresentato dall'abate Ariberto.

²¹⁰ *Pecia una de terra et rebus di loro proprietà, sita « in locas et fundas Vesanio, locus prope ubi Sancto Martino dicitur, cum caxis et salecetis, ficetis, canetis vel aliis erboribus (così nel testo) cum areis ubi estant, omnia in integrum, coerit ei da una parte perticas viginti et quinque (poco meno di 134 metri) et de altera parte similiter perticas viginti et quinque et de superiore capite perticas duas (poco meno di 11 metri) et de superiore (così nel testo) capite similiter perticas duas, a perticas de pedes legitimo duodecim a pedes domini Liiprandi rex »; tale terra era stata data a pastinare ad Ioannes Faso et Paulo maxelator e fu donata al monastero con la solita clausola della restituzione se il suo possesso fosse stato impedito. La carta ofercionis fu redatta e, post traditam, completata a Insola da Cuniberto, notarius et iudes, fu sottoscritta da Oberto, il donatore, e da Buonfiglio, un teste, e reca i signa manuum degli altri donatori e degli altri testi Apixto, Giovanni, Martino e Amalserico: Chartarum cit., I, col. 426, n. CCXLVIII.*

²¹¹ Nell'agosto del 1019 Ingo, *filius quondam Miesii*, e sua moglie Richilda, figlia del fu Arnaldo, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de terra cum vites et alios arbores fructiferos super se abente, cum area sua, sita foris civitate Ianua, locus ubi dicitur Sancto Martino, coerit a suprascripta pecia de terra da tribus partibus terra ipsius monesterii, da quarta parte via publica*, con la solita clausola della restituzione se tale terra fosse stata sottratta al monastero. Richilda, che era di legge longobarda, sebbene allora visse secondo la legge romana del marito, agì con il consenso di quest'ultimo, proprio mundioaldo, e in presenza dei propri figli

del 1019 una terra presso il fossato di *Aqualunga*, in Val Bisagno, apparteneva agli eredi di *Miesus*, mentre un'altra nello stesso luogo era degli eredi del visconte Oberto²¹². Nel dicembre del 1029 gli eredi di *Miexus* avevano terre all'Olivella-Acquasola²¹³. Gandolfo *vicecomes*, figlio del fu Guglielmo

Arnaldo e Alrico, nonché di *Dodo*, i quali, come *propinqui parentes*, accertarono la sua libera volontà. La *carta offercionis* fu redatta e, *post traditam*, completata in loco *Isole* dal notaio Gumperto, fu sottoscritta da Ingo e, con i *signa manuum*, da Richilda, dai fratelli Arnaldo e Alrico, *qui eadem Richilda, genitrix nostra, interrogaverunt ut supra*, e dai testi *Bonizo*, Giovanni, Martino, *Genuardus* e un altro Martino: *Cartario Genovese* cit., p. 114, n. LXXXI.

²¹² Nel maggio del 1019 Martino, figlio del fu Alberto, e sua moglie *Oza*, con il consenso del marito, entrambi di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de vites et pecia una de prato, cum area ubi estant, in Valle Vesano, prope fosato qui dicitur Aqualunga: la pecia de terra cum vites* misurava in *circutum* 60 pertiche (321 metri) *a perticas de pedes duodecim a pedex domni Liuprandi rex* e confinava *da una parte terra Wilielmi, de alia parte terra Wal . . .* (lacuna)*it, de tercia parte via publica; la pecia de prato* misurava in *circutu* nove pertiche di Liuprando (circa 48 metri) e confinava *da una parte terra que fuit quondam Bernodi presbitero, de alia parte terra de heredex quondam Miesi, de tercia parte terra de heredex quondam Otberti vicecomes*. La donazione fu effettuata con la clausola della sua nullità se al monastero fossero stati sottratti i beni donati. La *cartula offercionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Silveradus*, reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi Martino, *Iwncius*, Giovanni, un altro Martino e Adamo, tutti di legge romana: *Ibidem*, p. 111, n. LXXXVIII.

²¹³ Nel dicembre del 1029 Giovanni, *diaconus de ordine Sancte Ianuense Ecclesie* e figlio del fu Alberto, di legge romana, donò al monastero di Santo Stefano metà della propria parte, questa a sua volta corrispondente alla metà, *de pecies dues de terra cum areis ubi estant, cum mansione et vinea et olivas et ficetis et alios arbores fructiferos super se abente*, pervenutagli *pro scriptum vel supcessionem* dai propri genitori: il defunto Alberto e *Deuinza*; le due *pecie* di terra erano *site foris et prope civitate Ianua, locus ubi dicitur Cadaplauma* (in un altro punto definito anche *locus et fundus*) ed erano state divise a metà tra il suddetto diacono Giovanni e suo fratello Anselmo o gli eredi di quest'ultimo; metà della metà del diacono Giovanni era stata donata alla chiesa di San Lorenzo. Con una *pecia de vites, cum mansione super se abente*, confinavano « da una parte terra de eredes quondam Opizzo et Erizo germanis, de alia parte terra de predicto monesterio, da tercia parte terra de eredes predictus Opizo et terra Sancti Ambroxius et terra de eredes quondam Teutefredus iudex et de suis consortibus, da quarta parte vias et terra de eredex quondam Miexi et suis consortibus »; con l'altra *pecia de vites, quod est ibi prope*, confinavano *da una parte terra de eredes quondam Opizoni et Erizo, da alia parte fosato qui dicitur Rio Tacito, da tercia parte Sancto Stefano, da quarta parte via publica*. Il donatore riservò alla propria madre *Deuinza* l'usufrutto vitalizio del quarto che donava al monastero di Santo Stefano e inserì la solita clausola della restituzione se la terra donata fosse stata sottratta al monastero. La *cartula offercionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Bernardo e reca i *signa manuum* dei testi *Bonizo*, un altro *Bonizo*, Stefano, Giovanni e un altro Giovanni, tutti di legge romana, nonché del donatore, il quale *per nimiam firmitatem manus sua scribere non voluit: Ibidem*, p. 141, n. XCIX.

(abiatico di *Migesius*), aveva beni a Casamavari, in Val Bisagno, che donò al monastero di San Siro nel marzo del 1030²¹⁴.

Un ramo dei Visconti era rappresentato dai Palazzolo, i quali, assieme ai signori di *Summaripa*, erano vessilliferi dell'arcivescovo di Genova²¹⁵ e

²¹⁴ Tra il primo e il 25 marzo 1030 Gandolfo *vicecomes*, figlio del fu Guglielmo, e sua moglie *Oficia, filia quondam Guarabi*, con il consenso del marito, nonché *Madrona*, figlia del fu Alberigo e vedova di *Ido*, tutti di legge romana, donarono al monastero di San Siro « caxis et omnibus rebus in loco et fundo Caxamaveli, tam caxis cum sediminibus et vites cum areis suarum, terris arabelis, gerbis, campis, pratis, pascuis, silvis a stalareis, ripis, rupinis a palutibus, coltis et incoltis, divixiis et indivixiis, una cum finibus, terminibus, acesionibus et [usibus] aquarum aquarumque ductibus, cum omni iure aiacenciis et pertinenciis earum rerum, per locas et vocabulas ab ipsis caxis et omnibus rebus pertinentibus, in integrum ». I beni furono donati con la solita clausola della restituzione se il loro possesso fosse minacciato al monastero. La *carta aufersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Oberto, fu sottoscritta da *Harxsteropo* (lettura incerta) e reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi *Berizo*, Pietro, Tommaso, Adalardo e Buonfiglio, tutti di legge romana: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 55, n. 32. Al tempo del Concilio Laterano del 1139 i figli di Oglerio *de Insula* percepivano un quarto delle decime nel piviere di Langasco, mentre i figli di Gandolfo *de Matriona*, con i figli di *Merlo* Visconte, ne tenevano un altro quarto: *Il Registro* cit., p. 23. Questa ripartizione sembra indicare che Oglerio *de Insula* fosse il capostipite di un ramo distinto da quello di Gandolfo *de Matriona* e *Merlo* Visconte, sebbene discendessero tutti da *Migesius*. Pertanto si può ipotizzare che dal visconte Gandolfo e *Oficia* nascesse Oglerio, ancora minorenne nel marzo del 1030, ma già maggiorenne nel 1044/1045, quando esercitava l'ufficio di visconte (cfr. la nota n. 251), e già defunto nell'aprile del 1121, quando è ricordato come padre di Oglerio *de Insula*. Invece abiatici di *Ido* e *Madrona* sarebbero Gandolfo *de Matriona* e *Merlo* Visconte, già defunti nell'aprile del 1121, sulla discendenza dei quali cfr. R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare* cit., pp. 361-365. A questa ipotesi genealogica non si oppone la ripartizione delle decime nel piviere di Rapallo al tempo del Concilio Laterano del 1139, secondo la quale, nel quartiere delimitato dal Rio di Monti, dal torrente Boate, dal mare e dallo spartiacque, i figli di Gandolfo di Matriona, cioè Gandolfo *Terretus*, i figli di Ottone de Mari, i figli di Vassallo e Bonifacio Visconte, tenevano in feudo le decime di Foggia, pari a un 1/14 del suddetto quartiere (1/56 del totale), mentre nel quartiere di Nozarego *Botericus*, i suoi fratelli e Ottobuono Visconte (tutti abiatici di *Merlo* Visconte) tenevano metà delle decime (1/8 del totale) e i figli di Oglerio *de Insula*, i figli di *Bellamutus* e *Br . . . aneti* e di Rubaldo *Rubecus* tenevano l'altra metà: *Il Registro* cit., pp. 16 e 17. Come si vede anche a Rapallo i discendenti di Gandolfo *de Matriona* e di *Merlo* Visconte, benché percepissero le decime in luoghi e in misura diversi, erano nettamente distinti dai figli di Oglerio *de Insula* nella ripartizione delle quote. Infine, da questi Visconti *de Insula* risultano distinti i figli di Avvocato (Lanfranco), che tenevano una parte delle decime nel quartiere di Piscina, *excepto hoc quod refutaverunt*, mentre Giovanni *Ficusbibere* e Giovanni Porco di Palazzolo ne tenevano un'altra parte.

²¹⁵ *Isti de Palazolo et de Summaripa colligunt pensionem de Strupa per feudum et cetera et sunt vexilliferi: Ibidem*, p. 24. Il legame tra i Visconti di Palazzolo e i signori di *Summaripa* è

discendevano da Alberto di Palazzolo, già defunto nell'aprile del 1121²¹⁶. È incerto se appartenessero alla linea *de Carmadino* o a quella di *Insula*; la prima alternativa potrebbe essere suggerita dall'identificazione, peraltro non sicura, del loro capostipite con Alberto *advocatus*, teste alla stipulazione di un contratto di livello nell'aprile del 1097²¹⁷.

Una dinastia di giudici genovesi, possessori fondiari legati al monastero di Santo Stefano, traspare attraverso la documentazione, sebbene non tutte le fasi genealogiche risultino chiare. Nel luglio del 971 beni a Gallaneto e ad Albaro furono donati al suddetto monastero dai fratelli *Liuzo*, diacono, Giovanni, Ugo e *Gotefredus*, figli del fu Pietro giudice, nonché da *Todeverga* e dai suoi figli Alessandro, Andrea, *Ofiza* e *Toderada*²¹⁸. Nell'ottobre del

confermato dalla ripartizione delle decime al tempo del Concilio Laterano del 1139. Le decime del piviere di Sori erano divise in quattro parti: una parte apparteneva alla pieve; metà dei rimanenti 3/4 (3/8) spettava ai *domini Sumaripe* e ai visconti di Palazzolo; l'altra metà dei 3/4, ai Guarachi: *Ibidem*, p. 16. Nel piviere di San Siro di Molassana le decime della cappella di San Damiano spettavano per 3/4 a Merlo *de Castro* e per 1/4 ad Alberto Visconte (di Palazzolo) e ai *domini de Summaripa*: *Ibidem*, p. 20.

²¹⁶ R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare* cit., pp. 358, 366 e 367.

²¹⁷ A tale data Azzo, abate di Santo Stefano, si accordò con i fratelli *Auglerius* e Rodolfo, figli del fu Pietro, con il prete Bardo, figlio del fu Martino, e con Andrea, figlio del fu Pietro. L'abate, a nome del monastero concesse per 29 anni, « ad fictum censumque redendum libellario nomine, omnes res libellarie iuris ipsius monesterii Sancti Stefani que sunt poxite in Monte Peralto, fines vero eius in Alpe Maxeria, in inferiori capite Fosatum de le Vene qui pergit ad pedem Maxerie, de alio terminum Costa Discola poxitum usque in Alpe, de superiori capite Alps que nominatur Fosse, quartum latus pratum domnicatum usque in Costa Begadina », tranne il *pratum donicatum* del medesimo monastero e il *pratum quem tenet Lanfrancus Gabo ex parte ipsius monesterii*. I fratelli Oglerio e Rodolfo e i loro figli maschi, per metà dei suddetti beni, il prete Bardo, Andrea e i loro eredi, per l'altra metà, avrebbero corrisposto annualmente un quinto della *blava que ibidem laborata fuerit*, due polli, una spalla e altri due polli a Natale, *datum et consignatum ipsum amixere ad locum ipsius monesterii, ei misso per se ipsos aut suos heredes vel per eorum missum, nonché medietatem de bosco quem ibidem coltum fuerit, excepta murta*. La *cartula conveniencie* fu redatta e, *post traditam*, completata in *atrio ipsius monesterii* da Gisulfo *iudex*, fu sottoscritta dall'abate Azzo e da Ansaldo (probabilmente un teste), nonché reca i *signa manuum* dell'abate (ripetuto?), di Oglerio, Rodolfo, del prete *Beroardus* (Bardo) e Andrea, nonché dei testi Alberto *advocatus*, Giovanni, Pagano, di un altro Alberto e di Buongiovanni: *Cartario Genovese* cit., p. 200, n. CLXV. L'appartenenza alla linea *de Carmadino* sembra essere confermata dalla ripartizione delle decime nel piviere di Rapallo, dalla quale appare un legame più stretto tra i figli di Lanfranco *de Advocatis* e Giovanni Porco di Palazzolo (cfr. la nota n. 214).

²¹⁸ Cfr. le note nn. 163-165.

996 gli eredi di Pietro giudice avevano una terra a San Martino²¹⁹. *Ofiza* del 971 poteva essere la stessa che nell'agosto del 1018 possedeva beni fondiari nel Prato di San Martino, in consorzio con Andrea, Giovanni e *Gotefredus*, forse suoi fratelli²²⁰. Il primo potrebbe identificarsi con Andrea giudice, che aveva una terra a San Martino²²¹. Sua figlia era *Teberga*, la quale, nell'aprile del 1022, rimasta vedova, donò, con i propri figli, al monastero di Santo

²¹⁹ Il fondo di San Martino, donato nell'ottobre del 996 da *Udalguda* al monastero di Santo Stefano, era delimitato *ab uno latere terra Sancti Martini, de alia parte terra de heredibus quondam Petri iudici, de aliis duabus partibus vias publicas* (cfr. la nota 256).

²²⁰ A tale data *Ofiza*, figlia del fu Pietro giudice e vedova di *Teutefredus* giudice, e i suoi figli *Teutefredus*, Giovanni, altro Giovanni, *Alguda* e *Teuderada*, di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de vites cum area ubi estat et pecias duas de campo in loco et fundo ubi Prato Sancti Martini dicitur: la pecia de vites era pro mensura iusta, super totum, in circuitu, perticas viginti et octo* (poco meno di 150 metri), una *pecia de campo* misurava in *circuitu* 16 pertiche (poco più di 85 metri e mezzo) e l'altra otto pertiche (poco meno di 43 metri), *a perticas de pedes duodecim a pedes domni Liuprandi rex*. Inoltre donarono al medesimo monastero «sesta porzione de casa (lacuna) et rebus in predicto loco Prato Sancti Martini, cui coerit ei, tam ab ipsa sesta porzione quamque at alias similes quinque porciones que pertinent Andrei et Iohanni et Gotefredi germanis, da una parte fluvio Vesano, de alia parte via publica, de tercia parte terra de eredex quondam Oberti wiccomes et Wilielmi, de quarta parte terra que fuit Bernodus presbitero». Infine donarono al medesimo monastero *novena porzione de insula una iusta fluvio Vesano, cui coerit et tam ab ipsa novena porzione quamque at alia similes octo porciones, qui pertinet ipso monesterio, da una parte fluvio Vesano, de alia parte via publica que pergit a Lagoscuro, da tercia parte terra Sancti Stefani*. La solita clausola garantiva il possesso dei beni da parte del monastero. *La cartula offerionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Bernodus* e fu sottoscritta dai donatori: *Teutefredus*, Giovanni, Giovanni e, con i *signa manuum*, da *Ofiza*, *Alguda* e *Teuderada*. Dei testi, Severo giudice e Corrado giudice (cfr. la nota n. 157) si sottoscrissero; Leone e Arderico, entrambi di legge romana, apposero il proprio *signum manus*: *Ibidem*, p. 108, n. LXXV. *Ofiza*, Andrea, Giovanni e *Gotefredus* potrebbero essere nati da *Todeverga* e da un figlio omonimo di Pietro giudice, anche lui già defunto nel luglio del 971. A tale data Andrea è esplicitamente attestato come fratello di *Ofiza* (cfr. la nota n. 163); Alessandro poteva essere già defunto nell'agosto del 1018; la mancata citazione di Giovanni e di *Gotefredus* nel luglio del 971 poteva essere dovuta alla loro età infantile, che bene si concilia con la condizione di Alessandro e di Andrea, minorenni perché fu necessario l'intervento del loro *avocator* Andrea (cfr. ancora la nota n. 163).

²²¹ La parte di San Martino, donata al monastero di Santo Stefano dai visconti nell'aprile del 1020, era compresa *da una parte terra que fuit quondam Andrei iudex, de alia parte via publica, de aliis duobus partibus terra ipsius monesterii* (cfr. la nota n. 189). Tuttavia il fondo nel Prato di San Martino, donato nel febbraio del 1014 al monastero di Santo Stefano dal suddiacono Eriberto, *filius quondam Miesi*, confinava *da una parte terra que fuit quondam Andrei iudex* (cfr. la nota n. 182). Se si trattasse del fratello di *Ofiza*, la donazione dell'agosto 1018 avrebbe genericamente indicato il consorzio dei fratelli, senza precisare se questi fossero ancora viventi o meno.

Stefano, un campo nel Prato di San Martino²²². Giovanni, fratello di Andrea, potrebbe identificarsi con l'omonimo ricordato nel marzo del 1014, quando i suoi figli *Erizo* Andrea, *Razo* e *Opizzo* donarono al monastero di Santo Stefano un quarto di un campo nel Prato di San Martino²²³, ed era già defunto nel marzo del 1026²²⁴, quando i suoi eredi possedevano sulle pendici nord-occidentali di Carignano²²⁵. Inoltre è incerto se questo Giovanni fosse

²²² A tale data *Teberga*, figlia del fu Andrea *iudex* e vedova di Tommaso, e i loro figli Guglielmo, *iudex domni regis*, *Gotifredus*, *Cunizo* ed Ermengarda, tutti di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano, *per mercedem et remedium anime bone memorie Iohannes clericus*, rispettivamente figlio e fratello, *pecia una de campo* (definita anche *pecia de terra aratoria*) « non multo longe ipsius monesterio et est ad locus ubi nominatur a Prato Sancti Martini et est ipsa pecia de campo per mensura iusta, in longitudo, perticas viginti (107 metri), de alia parte, in longitudo, perticas viginti et ex traverso, da uno capite, perticas duas (poco meno di 11 metri), de alia parte similiter perticas duas, a perticas de pede duodecim a pedes domni Liuprandi rex, coerit ei de una parte via publica, de alia parte terra Sancti Stefani, de tercia parte terra Cunizoni, de quarta parte similiter Sancti Stefani », con la solita clausola della sua restituzione se tale terra fosse sottratta al monastero. La *cartula offerisionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni, fu sottoscritta da Guglielmo, *iudex domni regis*, *Gotefredo* e *Cunizo* e reca i *signa manuum* di *Teberga* e di Ermengarda, nonché dei testi Amico, *Bonizo*, *Opizzo quondam Razoni* ed *Erizo*, tutti di legge romana: *Ibidem*, p. 118, n. LXXXIV.

²²³ A tale data i fratelli *Erizo quod et Andrea*, *Razo* e *Opizzo*, figli di Giovanni *iudex*, di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano « quarta porcione de pecia una de campo in Valle Vesano, locus ubi dicitur Prato Sancti Martini, et est ipsa pecia de campo, tan ab issa quarta porcione quamque at simile tres porciones, pro mensura iusta, de una parte perticas quatuor (poco più di 21 metri), de alia parte perticas viginti et due (poco meno di 118 metri), da tercia parte perticas octo (poco meno di 43 metri), de quarta parte perticas similiter viginti et dues, a perticas de pedes duodecim a pede domni Liuprandi rex, coerit ei da una parte via publica, de alia parte terra Sancti Stefani, de tercia parte terra de eredes quondam Miesi et Auberti vicecomes, de quarta parte terra Wilielmi ». La *cartula ofersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nel monastero di Santo Stefano dal notaio *Albizo* e reca la sottoscrizione di *Erizo* (Andrea) e i *signa manuum* dei suoi due fratelli e dei testi *Amelberto*, *Domenico* e *Pietro*, di legge romana, nonché le sottoscrizioni di *Silveradus iudex* e del notaio *Bernardo*: *Ibidem*, p. 92, n. LXI. Ovviamente questo Giovanni potrebbe anche essere il presunto zio di *Ofiza*, figlio di *Pietro giudice* (cfr. le note nn. 163-165).

²²⁴ Se non lo fosse già nel marzo del 1014. In tal caso sarebbe caduto un *quondam* nella donazione di quell'anno (cfr. la nota precedente) e per il consorzio dell'agosto 1018 varrebbe la spiegazione ipotizzata nella nota n. 221.

²²⁵ A tale data *Oficia, filia quondam Gotefredi*, donò al monastero di Santo Stefano la propria « porcione et divisione, quod est medietate, de pecia una de terra cum area ubi estat, cum vinea et ficas et olivas seu alios arbores fructiferos et cassina infra se abentem, ex libellaria, que posita est foris et prope civitate Ianua, ubi Auriolo dicitur, prope ipsius monasterii, et est ipsa medie de suprascripta pecia de terra coerencias, tam ab ipsa medietas quamque at alia simile item

anche padre di Gisulfo giudice e di Ingo prete, ricordati nel febbraio 1018, quando fu confermata al monastero di Santo Stefano una donazione a *Pedemonte*, in Val Bisagno ²²⁶. Il dubbio non è eliminato dal fatto che il fratello di Gisulfo giudice e di Ingo prete si chiamasse *Razo* come il fratello di *Erizo* Andrea e di *Opizzo*, perché si trattava di un nome diffuso e perché tutti i fratelli non sono citati contemporaneamente ²²⁷. Analoga incertezza riguarda l'identificazione di Giovanni, che con suo fratello Marino giudice, nel marzo del 1007, aveva donato al monastero di Santo Stefano una terra presso la chiesa di San Martino ²²⁸. Se Marino è una variante errata di Martino, o vice-

medie quam at superius totum, da una parte terra de eredes quondam Godoni, de alia parte terra de eredes quondam Iohanni iudex, da tercia parte crosa, da quarta parte via publica ». La terra fu donata con la solita clausola della restituzione se il monastero ne fosse stato privato e con la solita riserva a favore della chiesa che l'aveva allivellata. L'altra metà apparteneva a *Teuderada*, sorella di *Oficia*. La *cartula offerstonis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Marino, fu sottoscritta come teste da *Amelio* e reca i *signa manuum* della donatrice e dei testi Ingo visconte, *Opizzo*, *Erizo*, *Teuderus* e *Bellardus*. Una nota dorsale, antica o coeva, dà *de Oriolo de Calignano: Ibidem*, p. 131, n. XCII. *Gotefredus*, padre di *Oficia* e di *Teuderada*, poteva essere lo zio (cfr. la nota n. 163) o il fratello di *Ofiza* (cfr. la nota n. 220).

²²⁶ A tale data Gisulfo *iudex* e *Razo*, figli del fu Giovanni, di legge romana, confermarono a Eriberto, abate di Santo Stefano, la donazione, effettuata *ante os dies* al monastero dal loro fratello Ingo prete, « de pecia una de terra que fuit iuris sua, que posita est in Valle Vesano, locus ubi dicitur Pedemonte, coerit ab ipsa pecia de terra cum vinea infra se abente da una parte terra nostra qui supra germanis, de alia parte terra Askerii qui et Opizoni, de tercia parte terra de heredex quondam Winigisi iudex, de quarta parte terra predicti Gisulfi iudex ». Per tale conferma i due fratelli ricevettero dall'abate Eriberto, come *launehilt*, un mantello. La *cartula promissionis* fu redatta e, *post traditam*, completata a Genova dal notaio *Silveradus* e reca le sottoscrizioni dei due fratelli, i *signa manuum* dei testi Andrea, Domenico, Giovanni e *Crexo*, di legge romana, e la sottoscrizione del notaio Ugo: *Ibidem*, p. 103, n. LXXII.

²²⁷ Tuttavia alla seconda obiezione si può contrapporre l'ipotesi che i fratelli avessero diviso il patrimonio e si fossero separati, *Razo* però conservando alcuni beni in consorzio con *Erizo* Andrea e *Opizzo* e altri con Gisulfo e Ingo.

²²⁸ A tale data, a Genova, Marino *iudex* e suo fratello Giovanni, con le rispettive mogli: *Gotiza* e *Doda*, donarono a Eriberto, abate di Santo Stefano, a nome del monastero, *pecia una de terra que posita est prope ecclesia Sancti Martini, coerit eidem predicta pecia de terra da una parte, in longitudo, vinea Gotefredi, ab alio latere terra predicti monesterii et es traverso, de subteriore capite crosa, ab alio capite una terra dei donatori; la terra donata in longitudo, ab uno latere perticas decem et octo* (poco più di 96 metri), *ab alio latere perticas viginti* (107 metri) *et ex traverso da uno capite perticas quimque* (poco meno di 27 metri), *de subteriore capite, iusta crosa, est per mensura iusta perticas tres* (16 metri), *a perticas de pedes duodecim a pedes doni Liuprandi rex*. Le solite clausole indicano che tale terra era stata concessa a livello da una chiesa. La *carta offerstonis* fu sottoscritta dai donatori, reca i *signa manuum* delle loro mogli, alle quali avevano

versa, questi due fratelli erano già defunti nell'aprile del 1022²²⁹. È comunque probabile che *Erizo* Andrea fosse il padre di *Toderada*, la quale, con il marito e i figli, nel marzo del 1031 donò al monastero di Santo Stefano un campo nel Prato di San Martino²³⁰. Non si possono escludere rapporti di consanguineità o di attinenza tra questa consorteria e *Warabo* giudice, capostipite dei *Guarachi*²³¹, la cui figlia *Oficia* sposò Gandolfo visconte *de Insula*²³². Più incerta è la posizione di *Iterio* giudice, che nell'agosto del 1060 donò al monastero di Santo Stefano un manso a *Mortedo*²³³ ed era già defunto

dato il proprio consenso, e i *signa manuum* dei testi *Genoardo*, *Cunizo*, Giovanni, Martino e Andrea, nonché fu redatta e sottoscritta a Genova dal notaio Giorgio: *Ibidem*, p. 69, n. XLIV.

²²⁹ A tale data Giovanni, *filius quondam Berulfi*, sua moglie *Teuderada qui et Gotiza*, e i loro figli *Liuzo qui et Landulfo*, Opizzo, *Teuderada* e *Tedisio*, con il consenso del rispettivo marito e padre, tutti di legge romana, donarono al monastero di Santo Stefano *pecia una de terra cum arboribus fructiferis infra se habente, sita in loco et fundo ubi dicitur Prato Sancti Martini et est per mensura iusta in circuitu, super totum, perticas treginta et media* (poco più di 163 metri) *a perticas de pedes duodecim a pedes domni Liuprandi rex, coerit ei de una parte terra de eredes quondam Martini iudicis et Iohanni iermani, de alia parte via publica . . .* (lacuna) *de aliis duobus partibus terra suprascripti monesterii Sancti Stefani*, con la clausola della sua restituzione se tale terra fosse sottratta al monastero. La *cartula ofersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni, e reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi *Berizo*, Rainaldo, Buonfiglio, Piergiovanni e Giovanni, di legge romana: *Ibidem*, p. 117, n. LXXXIII.

²³⁰ Nel marzo del 1031 *Toderada, filia quondam Erizoni iudex et conius Cunizoni*, e i loro figli Guido e Oddone, con il consenso del rispettivo marito e padre, tutti di legge romana, donarono a Ariberto, abate di Santo Stefano, a nome del monastero, *pecia una de campo prope eidem monesterio et ubi ante os die nominatum fui a Pratum Sancti Martini et iusta terra eidem monasterio, est ipsa pecia de campo per mensura iusta, in circuitum, super totum, perticas quadraginta et sex* (246 metri) *a perticas de pedes duodecim a pedes domni Liuprandi rex. La cartula ofersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Ameilius*, fu sottoscritta da Corrado (Cunizzo, il marito) e da Guido e Oddone, i suoi figli, e reca i *signa manuum* di *Toderada* e dei testi Oglerio, Martino, un altro Martino, Giovanni, Landolfo e Bruningo, tutti di legge romana: *Ibidem*, p. 144, n. CII.

²³¹ Su *Warabo* giudice e i suoi discendenti cfr. R. PAVONI, *Nervi* cit., pp. 16 e 17.

²³² Cfr. la nota n. 214.

²³³ A tale data *Iterio iudes*, figlio del fu Uberto, di legge romana, donò al monastero di Santo Stefano «manso uno cum area ubi estat, cum vinea et ficas et oliva et aliis arboribus fructiferis et mansione super abente, quod est terricio, in Valle Vesano, ubi dicitur Mortedo, coerit ei ad iam dicto manso de una parte terra ipsius monesterii, de alia parte via publica, de tercia vero parte terra que dicitur Val de Godo, de quarta parte terra ipsius monesterii et sui consortes». La *cartula ofersionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* del donatore, *qui propter nimiam infirmitatem minime scribere potuit et*

nell'ottobre del 1075 o del 1079²³⁴, quando sua figlia *Belenda* vendé metà di un pastino di Albaro²³⁵.

Ovviamente non esistevano soltanto ecclesiastici, monaci, nobili cittadini o rurali e i loro dipendenti di condizione servile. C'erano anche i liberi di media o bassa condizione, come gli uomini di Nervi che, distinti dai *famuli* della locale *curia* arcivescovile, nella prima metà del XII secolo si erano organizzati in Comune consolare di pieve²³⁶. Nello stesso periodo un analogo Comune era stato istituito anche dagli uomini di Sori²³⁷ e, nella Bassa Val Polcevera, da quelli di Rivarolo²³⁸. Anche a Struppa, pertinenza della *curtis* ve-

oc signum sancte crucis fecit, e dei testi *Bonusseniore*, *Cunizo*, *Alberico*, *Godo* e *Amico*, dei quali i primi tre sono indicati di legge romana: *Cartario Genovese* cit., p. 167, n. CXXXI.

²³⁴ Il documento è datato con l'anno dell'Incarnazione 1079, con la 14^a indizione, che però corrisponde al 1076.

²³⁵ *Belenda*, *filia quondam Iterio, qui fuit iudex*, di legge romana, per dieci soldi di buoni denari pavesi, vendé ai fratelli prete Ansaldo e Anselmo, *filiis Offizane*, « medietatem de pasteno uno et rebus cum area ubi estat, cum vinea et ficas et olivas et alios arbores super se abente, iuris nostris proprietariis, quam habere visa sum in loco et fundo Albario, prope ecclesia Sancti Viti, et est predicta pecia de terra per mensura iusta tabulas quadraginta et due (poco meno di 1203 metri quadrati), a pedes quondam Liprandi rex, coerit ei, a suprascripta medietate de suprascripto pasteno et rebus quam ad alia simile medietate, a super totum, da una parte terra de Ranaldus, filio quondam Dodoni, da alia parte via publica, da aliis duabus partibus terra mea qui supra Belenda ». La *cartula vindicionis* fu redatta e sottoscritta nella città di Genova dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* della venditrice e dei testi Anselmo, *Negro*, Anselmo de *Boniana*, *Bonoseniore* e *Ranaldo*: *Ibidem*, p. 182, n. CXLVI.

²³⁶ R. PAVONI, *Nervi* cit., pp. 19 e 20.

²³⁷ In seguito a denuncia dell'arcivescovo Siro i consoli (dei placiti) Oglerio Vento e Buonvassallo di Oddone si recarono a Sori, ove i locali consoli e il popolo riconobbero di dovere la decima del grano e si dichiararono disposti a pagarla. Pertanto nell'ottobre del 1143, nel palazzo arcivescovile, i consoli Oglerio Vento e Buonvassallo di Oddone sentenziarono che tutti gli uomini di Sori corrispondessero all'arcivescovo Siro e ai suoi successori la decima del grano, come era stato stabilito da sentenze del precedente consolato: *Il Registro* cit., p. 67.

²³⁸ R. PAVONI, *Organizzazione del territorio genovese nei secoli X-XIII*, in « Rivista Ingauna e Intemelja », n.s., XL/1-3 (1985), pp. 5-12, alla p. 8, nota n. 40. È probabile che il comune di Pieve fosse stato istituito anche nei pivieri di Voltri, di Borzoli e di Sampierdarena perché nel gennaio del 1144, nel palazzo arcivescovile, la stessa sentenza già emanata contro il comune di Sori per la decima del grano (cfr. la nota precedente) fu rinnovata dai consoli Buonvassallo di Oddone, Oglerio Vento e Guglielmo *Lusius* contro tutti gli uomini di Voltri, di Pegli (nel piviere di Voltri), di Sestri (nel piviere di Borzoli), di Cornigliano (nel piviere di Sampierdarena) e di Sampierdarena: *Il Registro* cit., pp. 67 e 68; sui pivieri di Voltri, di Borzoli e di Sampierdarena cfr. A. FERRETTO, *I Primordi* cit., pp. 534, 535, 640-647, 708-721 e 723-728.

scovile di Molassana, esistevano uomini liberi, come i coniugi *Ermenfredo*, figlio del fu Giovanni, e *Bonetruda*, che nel febbraio del 1086, per dieci soldi di buoni denari pavesi, venderono terre di loro proprietà²³⁹ al monastero di San Siro²⁴⁰, e Giovanni, figlio del fu Ingo, e Oberto, che nell'aprile del 1087 diedero il proprio consenso a una donazione al monastero di Santo Stefano da parte delle loro mogli²⁴¹. Liberi di origine o cultura longobarda tenevano

²³⁹ *Pecie setem de terra cum area ubi estat, cum absque* (così nel testo) *arboribus frutiferis super se abente, site in loco <et> fundo Strupa, locus ubi dicitur Rovereto, simul cum medietate una de mansione, et seu a Cornale et atque a loco ubi dicitur Oliva, a le Galege et a la eclesia et a Froti et a la Costa*. La *pecia* a Rovereto misurava otto pertiche (poco meno di 43 metri) *et iacet iusta tera Ronualdi et iusta de eredes quondam Ingonis*; la *pecia in loco Cornale* misurava 16 pertiche (85 metri e mezzo) *et iacet iusta tera Conradus et iusta tera Ranualdi, da uno latere pergit via publica*; la *pecia in loco Calege* misurava otto pertiche (poco meno di 43 metri) *et iacet iusta tera Ranualdi et pergit via publica et iusta Carbon . . .*; la *pecia da ede . . .* (a la eclesia ?) misurava quattro pertiche (circa 21 metri e mezzo) *et iacet iusta tera Ranualdi et iusta Martini*; la *pecia de l'Oliva iacet iusta tera Amdrei et iusta tera de eredes quondam Ingonis et pergit via publica*; la *pecia in loco Fronti iacet iusta tera Ranualdi et iusta Venerios*; la *pecia da la Costa iacet iusta tera Merloni, da tres partibus pergit via publica et iusta Ranualdi*. *Bonetruda* agì con il consenso del marito.

²⁴⁰ Rappresentato dall'abate Ansaldo. La *carta vendicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata *in loco Strupa, quod est Lavani*, dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi . . . *naldus, Meraldus*, entrambi di legge romana, Martino, *Amdreo . . .*: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 102, n. 61.

²⁴¹ Il prete Alberto, figlio del fu Martino, *Ingeza, conius Iohannes, et Adeгла, conius Oberti*, di legge romana, le due donne con il consenso dei rispettivi mariti, donarono « casale uno cum casa et sediminibus in loco Strupa, ubi dicitur Vigo, simul cum medie de Castaneto Stropasco ubi dicitur Valle, coerencias decernitur suprascripto casale de superiore capite via publica, de superiore capite terra Iohannes et suis consortibus, da tercia parte Rainaldo et suis consortibus, da quarta parte terra Ansaldo et suis consortibus ». La *cartula offerisionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova da Pietro *iudex* e reca i *signa manuum* dei donatori e dei testi Pietro, Baldo, Alberto, Anselmo e Giovanni: *Cartario Genovese* cit., p. 191, n. CLV. Tra il 23 e il 30 settembre del 1085 il medesimo Giovanni, definito *filio quondam Ingoni*, e sua moglie *Ingeza*, con il consenso del marito, per tre soldi di buoni denari pavesi, avevano venduto a Giovanni, *filio quondam Suardi, pecie quatuor de terra cum area ubi estat, cum vinea aliisque arboribus fructiferis super se abente*, tanto di loro proprietà quanto tenute a livello, *site in locus ubi dicitur Campora* (Struppa), *et sunt iam dicte pecie quatuor de tera per mensura iusta perticas quatuordecim* (poco meno di 75 metri), *a pedes duodecim a pedes quondam Liuprandi regis*. Per i beni livellari fu inserita la solita clausola di salvaguardia della chiesa che li aveva concessi. La *cartula vendicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata *in loco Strupa* dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi *Veneriosus, Obetore, Andrea, Gezo e Omezone: Ibidem*, p. 188, n. CLIII. Altre due vendite sono ricordate da antiche note dorsali di questa pergamena. La prima, in data giugno 1084, era stata effettuata dai medesimi coniugi Giovanni e *Ingeza*, i quali per tre soldi venderono a Giovanni, figlio del fu Pietro (forse Giovanni, *filio quondam <Petri> Suardi*), *pecie due de te-*

a livello dall'Episcopato e dalla *basilica* genovese di San Marcellino beni nella media Valle del Rupinaro, nei *Fines Lavanienses*²⁴². Altri uomini liberi ottennero dalla Chiesa genovese terre a Urri e a Lemanera, nell'Alta Val Lavagna²⁴³, ove è attestata la presenza di arimanni²⁴⁴. Certo alcuni liberi si erano dovuti accomandare ai potenti, come gli arimanni di Bavari, che, sebbene dal X secolo fossero *exercitales* della Chiesa genovese, avevano tuttavia conservato non soltanto la libertà, ma anche il patronato della pieve: San Giorgio; il 28 maggio 1047 accettarono di dividerlo con i *famuli* vescovili, ai quali furono così assimilati²⁴⁵. Invece nel 1168 il comune di Genova impose ai Malaspina e ai loro vassalli di richiedere dagli arimanni e dagli accomandati del piviere di Cicagna soltanto le prestazioni previste dall'antico diritto, secondo quanto era avvenuto prima degli ultimi trent'anni²⁴⁶. Uomini liberi

ra cum vinea super se abente, que poxite sunt in Strupa, loco ubi dicitur Campora, et sunt per mensura iusta pertica sex et dimidia (poco meno di 35 metri), *testes Paganus, Iohannes, Ingo, Belone, Rustico*. L'altra, non datata, dà: *Cartula vendicionis quam feci Grimaldus, filius quondam Martini, et Gotiza, iugalibus, a Iohannes, filius quondam Petri, nominative pecia una de tera cum vinea super se abente, que poxita est in Strupa, locus ubi dicitur Arcogalo, est per mensura iusta perticas setem* (circa 37 metri e mezzo), *precio soldos dui et denarii novem*. Questo Giovanni, figlio del fu Pietro, il primo aprile del 1095, ricevette in donazione dalle sorelle *Aldeza e Dilgeza, filie quondam Ingezoni*, con il consenso dei loro mariti, *pecia una de tera vacua*, di loro proprietà e livellaria, sita in *Strupa, locus ubi dicitur Campora, per mensura iusta in circuito perticas quinque et quarta porcione de pertica una* (28 metri), *coerit ei, a suprascripta pecia de tera, da una parte tera Beloni, da alia parte terra Rustici, da tercia parte tera Alberti, da quarta parte la terra di Giovanni, il donatario*. Per la terra livellaria la solita clausola salvaguardava i diritti della chiesa che li aveva concessi. La *cartula donacionis* fu redatta e, *post traditam*, completata in loco *Strupa qui e Serino* dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* delle donatrici e dei testi Giovanni, Ingo, Ribaldo, Alberto e Rustico: *Ibidem*, p. 197, n. CLXII. In questa zona il monastero di Santo Stefano aveva una terra già nel gennaio del 1027 (cfr. la nota n. 37).

²⁴² R. PAVONI, *Il problema dell'incastellamento in Liguria* cit., p. 90, nota n. 34.

²⁴³ R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 365, nota n. 90. Costoro erano gli avi o i predecessori di Folco e Martino *Namphus* di Urri, di Giovanni Gaidaldo, dei loro consorti, di *Allegro de Creti*, di Giovanni di Chiavari e dei suoi consorti (cfr. la nota n. 148), di Giovanni *Mazuco* di Craviasco e dei suoi consorti, di Giovanni *Castaneolus* di Craviasco (cfr. la nota n. 122), di *Azzo* di Cavorsi, di *Gandolfo*, di *Alberto* di Crovara e dei suoi consorti: *Il Registro* cit., pp. 277-280, 368 e 369.

²⁴⁴ R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 364, nota n. 85.

²⁴⁵ *Ibidem*, pp. 341-349.

²⁴⁶ R. PAVONI, *Genova e i Malaspina nei secoli XII e XIII*, in *La Storia dei Genovesi*, (Atti del Convegno di Studi sui Ceti Dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 15-16-17 Aprile 1986), VII, Genova 1987, pp. 281-316, alle pp. 285 e 286.

erano anche i *villani* di Tasso, nell'Alta Val Lavagna, ove avevano ottenuto pastini dalla Chiesa di Genova, la quale li infeudò per metà al nobile genovese Guglielmo Arnaldo il 2 febbraio 1148, suscitando la loro reazione²⁴⁷. Infatti lo sfruttamento della terra secondo criteri volti al maggiore profitto da parte della nobiltà cittadina si scontrava inevitabilmente con le aspirazioni dei ceti rurali, sia liberi sia servili, desiderosi di partecipare ai benefici recati dalla crescita economica. Da qui le rivolte nei momenti di crisi dell'autorità comunale²⁴⁸.

Concludendo questa prima parte si può pertanto affermare che l'esame della documentazione rivela l'esistenza di forti legami economici e sociali tra il territorio del Comitato e della Diocesi, da una parte, e la città capoluogo, dall'altra, già prima che questa avesse istituito il Comune.

L'evoluzione politico-istituzionale

Le strutture del Comitato Obertengo conservarono un certa vitalità fino al gennaio-febbraio del 1044 o del 1045²⁴⁹, quando i marchesi Alberto (Adalberto III) e Alberto-Azzo (II), presiedendo un placito a Rapallo, posero un *bannum* di cento lire su un bosco del monastero di San Fruttuoso²⁵⁰. Tra i

²⁴⁷ R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 362, nota n. 83.

²⁴⁸ R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare* cit., p. 350.

²⁴⁹ Per l'incertezza della data cfr. l'apparato critico fornito al documento dal Manaresi, l'editore.

²⁵⁰ « Venit donnus Berardus aba una cum avocatore suo et petivit ab eosdem marchiones ut propter Deum et anima donni regis bannum fieret in libras centum argenti super eum et super silva Sancti Fructuosi in Dema, fine fossato de Valori usque in Portu Dolfino et de supra monte aqua versante et de sutus litus maris. Cum ipse donnus Berardus abbas taliter postulasset, tunc predicti marchiones bannum miserunt super eumdem donnus Berardus abas suique sucesorum vel pars ipsius monasterii, ut nullus quislibet homo ipsa silva, sicut pertinet a suprascripto monasterio, taliare vel capellare audeat sine iussione et voluntate abbatibus suique sucesorum: qui non fecerint predicti centum libras argenti se composituros agnoscant, medietatem eorum marchiones et medietatem eidem abbatibus suique sucesorum vel pars ipsius monasterii ». Già il 23 gennaio del 994, in un placito tenuto davanti alla pieve di Santo Stefano di Lavagna *per data licentia domni Iohanni episcopus*, Madelberto, abate del monastero di San Fruttuoso di Capodimonte, e *Stabile, iudex eius et ipsius monasterii advocatus*, avevano rivendicato il possesso della *silva Dema* e ottenuto un *bannum* di 2000 *mancoosi auri* sulla medesima dal marchese Oberto II, assistito da *Giseprandus, Iohannes, item Iohannes, Gotefredus, Adelfredus, Stabile, item Stabile, indices Sacri Palatii, Theodixius* (Tedisio I di Lavagna), *filius quondam Oberti, Aribertus* (probabilmente nipote *ex fratre* di Tedisio I), *Albericus, Gotefredus,*

boni homines erano presenti i visconti genovesi Oberto e Oglerio²⁵¹. Anche a Genova la giurisdizione marchionale era esercitata l'8 dicembre 1039. Il marchese Alberto (Adalberto III), assistito da vari giudici e dal suddetto visconte Oberto²⁵², accolse la richiesta dell'abate Ansaldo di San Siro e pose un bando a favore del monastero sulla donazione che Lamberto, figlio del fu *Godo* aveva effettuato il 22 giugno 1023, evidentemente contestata²⁵³. Inoltre, pur con una limitazione temporale, il placito marchionale a Genova era riconosciuto dalle consuetudini del maggio 1056²⁵⁴. Tuttavia già all'inizio del secolo una controversia analoga era risolta dal vescovo Giovanni, da giudici e da *boni homines* senza la presenza del conte-marchese Obertengo. *Adalguda*, figlia del fu Pietro, aveva donato al monastero di Santo Stefano una vigna presso la chiesa di San Martino. In seguito il figlio della donatrice: *El-*

Landfrancus, Burningus, Wibertus et reliqui plures. Come confini della *silva* sono dati *da una parte percurit rio qui dicitur Padrali* (Paraggi), *de alia parte costa qui dicitur Trecanica, de superiore capite Via Cava, de superiore capite litus maris: I placiti del « Regnum Italiae »*, a cura di C. MANARESI, Roma 1955-1960 (Fonti per la storia d'Italia, 92, 96, 97), II/1, p. 306, n. 219; sull'importanza di questo placito cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 187, 188, 193 e 196.

²⁵¹ *In Valli Rapallo, prope litus maris, presentia donorum Alberti et item Alberti qui et Azo marchionibus et Teuzoni, iudex et advocatus, Aubertus et Oglerio vicecomiti et Wilihermus, filius quondam Otberti, Berigo, Anselmi germanis, Burvassalo, Adeprando, Gandulfo, Aledrame germanis seu relinquorum bonorum hominum: I placiti del « Regnum Italiae »* cit., III/1, p. 113, n. 361.

²⁵² « Dum in Dei nomine, civitate Ianua, in via publica ipsius civitatis, in iudicio residebant donus Albertus marhio a si<n>golorum ominum iusticiam facienda ac deliberandam at ese cum eo Wilielmus, Iterii, Gisulfi, Tezoni et Isembardi iudicibus et Petri iudes et Oberthus vicecomes et Landulfo et Wilielmi et Iohanni qui e Bellando et Conradus et Iohanni et Dominicus et reliqui plures ». Su tre di questi giudici cfr. la nota n. 222 (Guglielmo), le note nn. 233-235 (*Iterio*) e la nota n. 226 (*Gisulfo*).

²⁵³ « Ibi que, orum venia presencia donus Ansaldus, aba monesterii Sancti Syri, sita foris civitatis Ianua, una cum Dodo, avvocato suo, ostensi ibi carta una aufersionis ubi continebatur in ea'b ordine sicut ic subter legitur (la donazione del 22 giugno 1023: cfr. le note nn. 171-177). Carta ipsa aufersionis ostensa et ab ordine lecta, interrogatus ipse donus Ansaldus abas una cum Dodo, avvocato suo, pro co carta ipsa ostenderet, qui disit: "Vere ideo carta ipsa aufersionis ic vestris ostensi presencia, ne sileas apareat. Insuper petu a vos donus Abertus marhio ut vos, proter Deu et anime doni inperatoris, banum mitatis super me et super ipsis rebus omnibus, sicut uno in isa legitur carta". Tun ibi locum ipse donus Albertus marhio banum misit super donus Ansaldus abas una cum Dodo, avvocato suo, et super ipsis omnibus rebus, ut nullum quislibet omo sine legale iudicio devestire audeat »: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 66, n. 38.

²⁵⁴ *Habitantes infra civitatem Ianue placidum non custodiebant, legem non faciebant nisi infra civitatem. Ban[dum vero non amplius quam] quindecim dies [missum] erat quando marchio[nes placidum] ad tenendum v[eniebant]: I Libri Iurium* cit., I/1, p. 6, n. 2.

deprando, contestò l'autenticità della *cartula ofersione* e fornì al già ricordato *Godo*²⁵⁵, *avocatus* del monastero, la *wadia* giudiziaria per la propria presenza al dibattimento. Tuttavia, giunto il giorno fissato per il placito, il 30 aprile 1006, quando l'*avocatus* era pronto *cum fuste et scuto seu Eguangelia at iurandum et pugna faciendum sicut wadiatum abebat*, l'attore non si presentò e perse così la causa²⁵⁶. La presenza del vescovo ai placiti era prevista già dalla legislazione carolingia²⁵⁷ e non implica l'assoggettamento della città al suo governo, anche se esercitava legittimamente i poteri immunitari sulle terre e sugli uomini della sua Chiesa. L'assenza del marchese-conte obertengo, che come si visto celebrò un placito in città nel 1039, poteva essere normale se in

²⁵⁵ Cfr. le note nn. 166-177.

²⁵⁶ « Die martis quod est secundo calendas madias, in civitate Ianua, in laubia solarii domui Episcopio Sancte Ianuensis Ecclesie, presencia domini Iohanni episcopi et iudicum seu relinctorum bonorum hominum, eorum nomina subter leguntur, fuit paratus Godo, filius quondam Lamberti et avocatus monasterii Sancti Stefani proto Christi martiris, sito foris et prope civitate Ianua, cum fuste et scuto seu Eguangelia at iurandum et pugna faciendum, sicut wadiatum abebat, nominative de pecia una de vites cum area sua, sita prope ecclesia Sancti Martini, quod a Adalguda, filia quondam Petri, pro cartula ofersione eiusdem monasterio fecisset, Eldeprando, filio suo, dissit quod iam dicta Adelgude, genitrice sua, talem cartula eidem monasterii non fecisset et eadem ofersione cartula falsa apellasset, tunc ibi locum dedit ipse Eldeprandus wadia eundem Godoni de pugna at defendendum iam dicta pecia de vinea quod per libellum eidem monasterii esset iusta consuetudinem huius civitate Ianua nec at eundem Eldeprando per lege nec per nullam rationem non pertenuisset. Unde odie inter nos constitutum placitum missum est at pugna ipsa seu sacramentum faciendum, sed ipse Eldeprando ibi non venit sicut wadia dedit nec secum eundem Godo, avocato iam dicto monasterio, non coniunxit et taliter separaverunt se inde »: A. OLIVIERI, *Serie dei Consoli del Comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1860), pp. 222 e 223, il quale ritenne che la vigna contesa fosse quella donata nell'ottobre del 996, ma nel documento relativo la donatrice: *Udalguda*, è definita *filia quondam Ursoni et relicta bone memorie Petri*, cosicché è da escludere che si identificasse con *Adalguda, filia quondam Petri*, ricordata dieci anni dopo, a meno che non fosse caduta la frase *filia quondam Ursoni et relicta*. È strano poi che *Eldeprando* attendesse dieci anni per contestare la donazione. Comunque sia, nell'ottobre del 996 *Udalguda, filia quondam Ursoni et relicta bone memorie Petri*, di legge romana, donò ad Andrea, abate di Santo Stefano, a nome del monastero, *medietate de vinea et omnibus meis libellariis que abere videor non longe a civitate Ianua, locus ubi . . . (lacuna) at Sancto Martino, quoherit ei, tam at suprascripta medietas quam at super totum, ab uno latere terra Sancti Martini, de alia parte terra de heredibus quondam Petri iudici, de aliis duabus partibus vias publicas*. La *cartula ofersionis*, redatta e, *post traditam*, completata da Pietro, notaio del Sacro Palazzo, nel monastero di Santo Stefano, reca i *signa manuum* della donatrice e dei testi *Gontardo, Ugino, Lupo* e *Rozo*, di legge romana, nonché la sottoscrizione di Adelberto: *Ibidem*, pp. 223 e 224.

²⁵⁷ R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 154-156.

certe materie fosse stata ammessa la competenza dei giudici cittadini oppure se già all'inizio del secolo la comunità genovese avesse acquisito i privilegi attestati dal *breve* del maggio 1056. Ma non si può escludere neppure una motivazione contingente, collegata alla contesa per la corona d'Italia, perché il documento è eccezionalmente datato con l'Incarnazione e non, come allora vigeva, con gli anni di regno. Comunque sia, la limitazione del placito marchionale a soltanto 15 giorni, fissata dal *breve* del diritto consuetudinario del maggio 1056²⁵⁸, svuotava di fatto la capacità giudiziaria del marchese-conte Obertengo e ne sminuiva l'autorità, mentre, per converso, sanciva la competenza dei giudici cittadini. Se si considera che già dal 958 i Genovesi avevano ottenuto un'esenzione fiscale, successivamente ampliata, il passo per giungere al Comune appare molto breve²⁵⁹. Infatti una forma di governo comunale si organizzò nell'intervallo tra il 1056 e il 1098, quando, il 23 aprile di tale anno, Amico *Bruscus, qui tunc erat civitatis consul*, assieme ad *alii boni homines*²⁶⁰, risolse una controversia vertente tra Anselmo, abate di Santo Stefano, e alcuni consorti di un mulino in Val Bisagno: questi rinunciarono a rivendicare il diritto di alienare a chiunque tale mulino²⁶¹; quegli concesse loro 3/4 del medesimo, al canone annuo di uno staio di frumento²⁶².

²⁵⁸ Cfr. la nota n. 254.

²⁵⁹ *Ibidem*, pp. 199 e 200.

²⁶⁰ Erano Gandolfo, visconte e *advocatus* del monastero di Santo Stefano, Gandolfo *quondam Purpurae, Teutus, Bruningo Lupo, Albertus Martini Nigri* e altri non specificati. Dal visconte e *advocatus* nacquero i *fili Gandulfi de Matriona*, vissuti nella prima metà del XII secolo: R. PAVONI, *Aristocrazia e ceti dirigenti nel Comune consolare* cit., pp. 361-363. Pertanto vi dovette essere una generazione intermedia tra Gandolfo e la sua probabile ava: *Madrona*, già vedova nel marzo del 1030 (cfr. la nota n. 214).

²⁶¹ « Iuxta turrim predicti Amici Brusci, sitam in Castris Ripa, refutaverunt Martinus et Baldo, filius eius, et Boniohannes Capone et Leo Cacalasanias et Rainaldus de Magniis et frater eius Iohannes cartulam donationis ab Amelrada factam, per quam cartulam, cum abbate Sancti Stephani litigando, dicebant se posse molendinum quod est in Valle Vesano, in loco ubi dicitur Molinello, sine licentia abbatis Sancti Stephani predictum molendinum cuicumque vellent donare et vendere ».

²⁶² « Post refutationem vero, supplicantibus illis qui cartulam refutaverant, dederunt Gandulfus predictus advocatus et Amicus sive ceteri iam dicti consilium abbati, ut eis molendinum tali conditione redderet ut nemo illorum molendinum illum posset donare vel vendere et quartam partem monasterio Sancti Stephani de molendino redderet et per unumquemque annum, festivitàte Natalis Domini, unum sextarium frumenti eidem monasterio, usque ad XXVIII annos, conditionaliter inferrent et, si interim aliquis eorum sine liberis obiret, pars eius quam in molendino habuerat monasterio deveniret »: F. ANSALDO, *Cronaca della prima Crociata scritta da Caffaro* ed

Il territorio subì una diversa evoluzione. Mentre il controllo del settore orientale fu definitivamente assicurato verso la fine del XII secolo, dopo una serie di operazioni militari e di innovazioni politico-istituzionali²⁶³, invece il litorale da Arenzano a Rapallo e le vallate della Polcevera e del Bisagno furono presto inserite nella struttura del governo cittadino attraverso il Comune consolare di pieve²⁶⁴. In quest'area le signorie fondiarie, pur disponendo di castelli, non si trasformarono in autonome signorie feudali, perché ne erano a capo gli stessi nobili che avevano fondato il Comune cittadino. Questo vale anche per il castello che il vescovo aveva sul Poggio di Molassana già alla fine del X secolo²⁶⁵ e conservò ancora per molto tem-

altra dei Re di Gerusalemme da un anonimo, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1859), pp. 67 e 68. Se non era mutato rispetto a quello in uso nella seconda metà del XIII secolo, lo stajo genovese della fine dell'XI secolo valeva poco meno di 18 kg.: P. ROCCA, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato* cit., pp. 93-99.

²⁶³ Cfr. R. PAVONI, *L'ascesa dei Fieschi tra Genova e Federico II*, in *I Fieschi tra Papato ed Impero* cit., pp. 3-44, alle pp. 3-5.

²⁶⁴ R. PAVONI, *Organizzazione del territorio genovese* cit., pp. 7 e 8.

²⁶⁵ Nel febbraio del 991 i *germani* Leone e Aldeprando, con la moglie e i figli maschi, Stabile, con la moglie e i figli maschi, e Leone, con la moglie e i figli maschi, tutti *famuli* di San Siro, con la clausola della successione tra loro in caso di morte senza eredi diretti, chiesero al vescovo Giovanni di locare loro *titulo condicionis* una parte di suolo *infra castro Molaciana*: un suolo di 16 piedi di re Liutprando in lunghezza (poco più di 7 metri) e 10 in larghezza (circa 4 metri e mezzo) a Leone e Ildeprando; un suolo di 10 piedi in lunghezza (circa 4 metri e mezzo) e 9 in larghezza (4 metri) a Stabile; un suolo di 8 piedi in lunghezza (3 metri e mezzo) e 10 in larghezza (circa 4 metri e mezzo) a Leone. Inoltre chiesero *pecia una de terra que est subtus castro, ubi nominatur Felegaria, fines vero de ista terra d'ab uno latere fine fossado de caneva, d'ab alio latere fine costa aqua versante, desubtus fine via publica que pergit a corte indomnicata, de superiore capite fine castro*, con il diritto di *suprascripta terra pastonare* a propria discrezione e di dare, vendere e alienare soltanto a *famuli domnicati* di San Siro, *qui in ipso castro habitant*. I richiedenti dovevano versare annualmente una *pensio* di due denari, *in suprascriptis rebus laborare et in predictis solis de terris mansionem edificare*, con restituzione alla Chiesa dopo la morte loro o dei loro figli. Il vescovo Giovanni sottoscrisse il livello: *Il Registro* cit., pp. 248-250. L'origine del castello di Molassana non è necessariamente collegata con le incursioni islamiche del X secolo, come invece sembrano credere gli autori degli scavi archeologici sulla base del fatto che «una parte della superficie viene data in affitto in un periodo che, forse non a caso, è di pochi anni posteriore alla caduta della base saracena di Frassineto»: S. BAZZURRO - D. CABONA - G. CONTI - S. FOSSATI - O. PIZZOLO, *Lo scavo del castello di Molassana* cit., pp. 52 e 53. Si tratta del fenomeno dell'incastellamento e della formazione della signoria locale, che caratterizzò questo periodo e che per alcuni coloni prevedeva, come nel livello del febbraio 991, la residenza nella fortezza, senza che questa si trasformasse in villaggio fortificato. Sul castello di Molassana cfr. anche R. PAVONI, *Presenze arimanniche in Val Bisagno* cit., p. 372, nota n. 105.

po²⁶⁶. Lo stesso vale per il castello di Morego, che è ricordato nel 1142 come appartenente all'arcivescovo Siro²⁶⁷ e doveva essere sul Monte Porcile²⁶⁸. Inoltre l'Episcopato genovese manteneva uno stretto collegamento con la fazione che governava la città e, quando, alla fine dell'XI secolo, passò dallo schieramento imperiale a quello papale, agì in sintonia con il nuovo disegno politico che gradualmente si affermava tra i dirigenti del Comune e che rispondeva a concrete motivazioni di natura economica, più che a suggestioni ideologiche connesse con il ruolo dei due poteri universali²⁶⁹.

²⁶⁶ Nella prima metà del XII secolo il castello era presidiato tutto l'anno dai *famuli* della locale *curia*, i quali erano tenuti ogni giorno a fornire una *guaita* diurna di 9 di loro e una *guaita* notturna di altri 12, secondo turni fissati in rapporto con la concessione fondiaria. Tale obbligo poteva essere commutato con un versamento di denaro, evidentemente per provvedere alla sostituzione, il quale assommava a 2 lire, 10 soldi e 8 denari per tutto l'anno e per l'intero presidio. Poiché sia in caso di prestazione personale sia in caso di pagamento sostitutivo tre *guaitatores* diurni, per due mesi, e tre *guaitatores* notturni, per sei mesi, erano a carico della Curia arcivescovile, il costo totale annuo per la guarnigione ascendeva a 3 lire, 6 soldi e 8 denari, senza contare il *castellanus* in comando, distinto dai *famuli guaitatores*, al quale provvedeva, ma si ignora come, la Curia arcivescovile. Oltre ai *famuli/guaitatores* e al *castellanus* il presidio del castello doveva comprendere anche un *turrexanus*, se così si corregge *Turtexanus*, il quale dava alla Curia arcivescovile *fascium. I. spitorum: Il Registro* cit., pp. 38 e 40-44. Si ignora quando l'arcivescovo perse il controllo del castello, che dal 1376 al 1477 era presidiato saltuariamente dal comune di Genova. Queste notizie sul castello nei secoli XIV e XV sono fornite da F. PODESTÀ, *Escursioni archeologiche* cit., pp. 19-24. Cfr. anche S. BAZZURRO - D. CABONA - G. CONTI - S. FOSSATI - O. PIZZOLO, *Lo scavo del castello di Molassana* cit., i quali hanno ipotizzato che Simon Boccanegra, analogamente ad altri castelli, annessesse al Comune anche quello di Molassana.

²⁶⁷ Cfr. R. PAVONI, *Il problema dell'incastellamento in Liguria* cit., p. 87.

²⁶⁸ Nel novembre del 1145, nella *domus* di Guglielmo *Pezollus*, Filippo di Lamberto e Guglielmo *Pezollus*, arbitri della controversia tra l'arcivescovo Siro, rappresentato dal suo *hyconomus* Alessandro, e Rainaldo, arciprete di San Cipriano, per una terra in Val Polcevera, nel *locus* di Morego, la quale era chiamata Castello, sita vicino al manso di Porcile, assolsero l'arcivescovo *tam invasionis quam possessionis equanimiter*, cosicché non potesse più essere citato in giudizio né dal prete Rainaldo né da altri per lui per invasione o possesso. Emisero questa sentenza perché *certis rationibus* avevano accertato che la suddetta terra era *libellaria* e che per la convenzione del livello poteva entrarvi di propria autorità. *Nemo igitur invasionem committere cemitur quia conventionem pactis legaliter possessionem nascitur*. Testi Baldoino di Ingelfredo, Oglerio *Danesius*, Caffaro e Bonvassallo Mangiasalsa: *Il Registro* cit., pp. 118 e 119.

²⁶⁹ Cfr. R. PAVONI, *Dal Comitato di Genova al Comune*, in *La Storia dei Genovesi* (Atti del Convegno di Studi sui Ceti Dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 12-13-14 Aprile 1984), V, Genova 1985, pp. 151-175, alle pp. 161-164. Anche il nuovo palazzo arcivescovile fu concesso al Comune. Nel gennaio del 1145 i consoli (del Comune) Filippo di Lamberto, *Bellamutus* e *Tanclerius de Mauro*, poiché avevano accertato che l'arcivescovo *ad honorem et hutilitatem Communis Ianue palacium illud fecit et proficuum et hutilitatem Communis*

Sebbene il diritto consuetudinario del 1056 regolasse soprattutto il possesso fondiario, non rifletteva tuttavia le esigenze di una statica comunità rurale, ma quelle di una incipiente metropoli commerciale, che traeva alimento anche dalla conversione dei redditi fondiari in capitale di investimento e richiedeva mobilità di risorse, senza impaccio di superati schemi giuridici²⁷⁰. Tale processo comincia ad avvertirsi già alla fine del X secolo, quando un possessore di cospicui beni fondiari nel territorio di Bavari li convertiva in moneta²⁷¹. Nel febbraio del 1018 Giovanni, figlio del fu Giovanni, per trenta soldi di buoni denari pavesi d'argento, vendé a Eriberto, abate di Santo Stefano, a nome del monastero, metà di un fondo livellario, sito in Val Bisagno, nel

esse consules aut de Comuni aut de placitis in eo placitare, sentenziarono che l'arcivescovo Siro percepisse dal Comune 100 soldi ogni anno se i consoli del Comune avessero tenuto il placito nel palazzo nuovo e, se i consoli dei placiti avessero tenuto il placito nello stesso palazzo, percepisse ogni anno 100 soldi dai bandi, integrati dai beni comunali se non fossero stati sufficienti: *Il Registro* cit., p. 74.

²⁷⁰ Cfr. l'esame delle norme consuetudinarie in R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., pp. 199 e 200. Ancora nella prima metà del XII secolo era ancora in vigore la norma del diritto consuetudinario del 1056 che stabiliva: « habitantes infra civitatem Ianue que de rebus ecclesiarum vel familia libellos aut cartulam habebant et ipsas res tenebant, si pro gravi necessitate omni anno pensionem dare non poterant, usque ad decem annos calumpniam non habebant si ad predictos decem annos totam ipsam pensionem adimplebant; quod, si rectores ecclesiarum ipsam pensionem recipere nolebant, super altari ipsius ecclesie ponebatur et nullam calumpniam habebant ». Infatti nel gennaio del 1144, nel palazzo arcivescovile, i consoli (dei placiti) Buonvassallo di Oddone, Guglielmo *Lusius*, Ugo Giudice e Oglerio Vento sentenziarono che l'arcivescovo Siro e i suoi successori avessero tutta la parte che Gandolfo *Sardena* teneva nel manso di Sampierdarena, presso la terra dell'Arcivescovato. Emisero questa sentenza perché avevano accertato che la suddetta terra era *libellaria* dell'Arcivescovato e che Gandolfo non aveva corrisposto il *census* dovuto. « Nam tantum temporis illud retinuerat quod iure terra illa Curie Ianuensi deciderat. Quod consules cognoscentes, immo etiam dompnus archiepiscopus per hyconomum suum Alexandrum, qui pro eo iuravit, professus est se nullo modo credere census predictae terre Curie fuisse redditum decem annis transactis, priusquam Ansaldo Sardene esset. Quibus igitur cognitis racionibus, laudaverunt ut supra legitur »: *Il Registro* cit., p. 70. Sembra pertanto che Ansaldo *Sardena* avesse acquisito la terra da livellari, i quali non avevano versato il censo al termine del decennio.

²⁷¹ Nel giugno del 990, a Genova, *Iubianus quondam Dominici*, per otto soldi, vendé ad Andrea, abate di Santo Stefano, tutta la propria parte di *case* e beni *in Valle Bavali, in fundas et locas ubi dicitur* (lacuna) *in Maliolo et in Panegaz . . .* (lacuna) *et in Caneto et in Casa Auroni et in Casale Felectoso et in Creto et pecia una de prato in Stura et pecias . . .* (lacuna) *in Laureto, tam casis, vineis, castanetis, pometis, silvis . . .* (lacuna) *pratis et pascuis*. Questi beni erano tenuti a livello perché l'atto di vendita stabiliva che fosse *salva quidem luminaria Sancta Ecclesiae cuius proprietates est et liceat te* (l'abate) *exinde libellum petire*: *Cartario Genovese* cit., p. 30, n. XVI.

*locus Campo Manziani*²⁷². Vendite avvennero anche nell'Alta Val Polcevera. Nel febbraio del 993 Stefano, figlio del fu Giovanni, donò ai propri figli Martino, Andrea e Pietro beni a Montanesi, ai Giovi, *in Veroni* e a Riccò, riservandosene però il possesso e l'usufrutto vitalizio²⁷³. La donazione fu confermata e ampliata l'1-4 febbraio 1004²⁷⁴, ma nell'aprile del 1015 uno dei tre figli di Stefano, allora defunto, Martino, e sua moglie *Giseltruda*²⁷⁵ venderono metà della propria parte²⁷⁶ al suddiacono Martino Giovanni, figlio del fu Pietrone, al prezzo di cinque soldi di buoni denari pavesi d'argento²⁷⁷.

²⁷² Si trattava di metà « de pecia una de terra cum vinea et mansione et arbores fructiferos infra se abente, mea libellaria, que posita est in Valle Vesano, locus ubi dicitur Campo Manziani, cui coerit tam ab ipsa medie quamque ad alia similem medie que vestra qui supra Eribertus abba eset videtur, da una parte est costa que se dividit inter ipsa terra et Terra Casanovascia, de alia parte via publica, de tercia parte fosato de Staliani (Staglieno), de quarta parte terra et termina de terra Mortedasca ». La vendita salvaguardava con la solita clausola i diritti della chiesa che aveva concesso il livello. La *cartula vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nel monastero di Santo Stefano dal notaio *Silveradus* e reca i *signa manuum* del venditore e dei testi Domenico, *Crexo*, Giovanni e *Amelbertus*, di legge romana, nonché la sottoscrizione di *Maoricus*: *Ibidem*, p. 102, n. LXXI.

²⁷³ « Hoc sunt casis et omnibus rebus meis, proprietariis et libellariis, quam abere viso sum in loco et fundo Montanisi seu in Iuvo adque in Veroni (il Monte Rovero?) et in Ricau, quantum mihi qui supra Stefanus in suprascriptis locis avenit per cartula comparacionis de Martinus et de Iohannes, germani mei, tam casis, vineis, castanetis, pometis, roboretis, salectis, silvis, pratis, campis et pascuis ». Per i beni livellari *salva quidem luminaria Sancta Ecclesia, cuius est proprietas, et licead vos exinde libellum petire ad nomen vestrum vel cuicumque volueritis*. La *cartula donacionis*, redatta e completata dal notaio *Gumpertus*, reca il *signum manus* del donatore e dei testi Marino e *Amelbertus, germani*, Bernardo, *Lupo* e *Boniprandus*, della villa di Langasco: *Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 12, n. 7.

²⁷⁴ Allora Stefano escluse i beni *in loco Verroni*, ma, sempre riservandosi il possesso e l'usufrutto vitalizio, aggiunse altri fondi: « hoc sunt casis et omnibus rebus meis, proprietariis et libellariis, quam abere viso sum in locas et fundas Iuvo et in Montanici et in Ricao et in Laderina et in Campo Ursoni et in Cellari et in Alpexella et per aliis ceteris locis, ubicumque porcione vel sorte inventis fuerint, antepositis rebus illis in loco Verroni, nam de aliis rebus, tam casis, vineis, castanetis, pometis, roboretis, salectis, silvis, pratis, campis et pascuis, omnia ex omnibus, plenum et vacuum, ex integrum, sicut supra legitur, una cum esitis earum, preter de quid supra antepositis suprascripto loco Verroni ». Inoltre donò tutti i propri beni mobili, *it sunt drapis laneis et lineis, eramenta et feramenta et vasculas et bestiis vel alia mobilia*, sempre con la riserva del possesso e dell'usufrutto vitalizio. La *cartula donacionis*, redatta e completata *in loco Montanici* dal notaio *Gumpertus*, reca il *signum manus* del donatore e dei testi Martino, *Ermefredus*, *Ingizo*, *Sigeprandus* e un altro Martino: *Ibidem*, p. 21, n. 13.

²⁷⁵ Con il consenso del marito.

²⁷⁶ « Hoc est medietate de casis et omnibus rebus illis iuris [nostri, pro]prietariis et libellariis quam abere visi sumus in locas et fundas Iuvo, Montanixi et in Ricao et in Ladrina et in Cam-

Si verificavano anche processi di concentrazione. Nel marzo del 1003 i coniugi *Bertus qui et Albertus*, figlio del fu Leone, e *Amelberga*, per sette soldi di buoni denari d'argento, venderono a *Iohannes qui et Bonofilio, filius quondam Restani*, la propria parte di beni livellari a Cesino, sempre nell'Alta Val Polcevera²⁷⁸. Nello stesso periodo il suddetto Giovanni Buonfiglio, per cinque soldi di buoni denari d'argento, acquistò dai coniugi Alberto e *Salvia* beni allodiali *in loco et fundo Casale* e terra livellaria della Chiesa genovese²⁷⁹. Nel

po Ursoni, Cellari, Alpebella vel in eorum territoriis, ubicumque de nostris rebus [pro]priis et libellariis porcione vel sorte inventis fuerint, omnia superscripta medietate in integrum, preter anteponomus rebus illis in loco ubi dicitur Verroni quod nos in nostra reservamus [potestate, in aliis rebus qualiter] supra legitur omnia superscripta medietate in integrum, ut dictum est, cum casis, vineis, castanetis, pometis, ficetis, roboretis, silvis, pratis, campis, gerbis et pascuis, omnia ex omnibus plenum et vacuum superscripta medietate in integrum ».

²⁷⁷ La *carta vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata a Genova dal notaio Giovanni, e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi *Broningo, Bonaudus, Giovanni, Andrea* e Rainaldo: *Ibidem*, p. 39, n. 22.

²⁷⁸ « Hoc est nostra porcione, quod est quarta partem, de omnibus rebus libellariis que nobis pertinent de sorte Costantini seu ex nostra porcione, quod est medietas, de omnibus rebus, similiter libellariis, que nobis pertinent de sorte Langasina, qui positi sunt in loco et fundo Cisino vel in eorum territoriis et fines ic decernitur da uno latere fine fosato qui dividit de in terra Sancti Siri et Sancti Agustini et de alio latere fine similiter fosato de riba Robarli, de superiore capite fine suma costa, de subteriore capite flumen Iuventina, infra iam dictas fines it sunt vineis, castanetis, pometis, roboretis, salectis, silvis, campis et pascuis, omnia ex omnibus, plenum et vacuum, ex integrum, quantum nos pertinent de superscriptes sortes et nobis ovenerunt pro cartula comparacionis de Restilda, una cum esito suo ». Poiché si trattava di beni livellari, *salva quidem luminaria Sancta Ecclesia cuius est proprietas et liceat vos exinde libellum petire ad nomen vestrum vel cuiusque volueritis*. La *cartula vindicionis* fu redatta e completata in *superscripto loco Cisino* dal notaio *Gumpertus*, recava i *signa manuum* dei venditori e dei testi Marino, *Morco*, Giovanni e Buonfiglio e fu sottoscritta anche da un Adalberto: *Ibidem*, p. 19, n. 11. *Bertus qui et Albertus*, il venditore, potrebbe identificarsi con Alberto, figlio del fu Leone di Cesino, il quale, il 28 maggio 1010, acquistò per due soldi di buoni denari d'argento, dai coniugi Giovanni, figlio del fu Giovanni, e *Alberga*, figlia del fu Martino *de Monte*, e dai coniugi Giovanni, figlio del fu Giovanni, e *Sigelberta*, figlia del fu Martino *de Monte*, di legge romana, « cunctis casis, sediminos et omnibus rebus illis iuris nostris iugalibus (i venditori) [que] abere visi sumus in locos et fundos Plonhe et sunt rebus ipsis pro mensura iusta, in et cas[is et se]diminibus et vineis et castanetis cum areis suarum seu . . . ris, gerbis, iuga una et . . . [te], una parte fosato Ruberli usque in costa de Gaggio, de alia parte costa Maur[inus] usque in Iuventina ». La *carta vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata in *loco Ubeqa* da Giselberto, notaio del Sacro Palazzo, e reca i *signa manuum* dei quattro venditori e dei testi *Almericus, filius quondam Restani*, Ingelberto e Ildeprando, di legge romana, e Giovanni, *filius quondam Rihardi*, e Giovanni, *filius [quondam] Restani*: *Ibidem*, p. 30, n. 17.

²⁷⁹ « Hoc sunt omnibus [rebus quas abere visi sumus in] loco et fundo Casale, quiquit nobis pertinent da parte de Mari . . . [omnibus re]bus nostris, libellariis Sancti Siri, quam abere visi

marzo del 1004 il medesimo Giovanni Buonfiglio e Alberto, figlio del fu Martino, acquistarono altri beni livellari a Cesino²⁸⁰ da Michele, *filius quondam Laiperti*, da *Alberga* e dai figli di questa: Giovanni, Martino e *Roza*²⁸¹. Nell'aprile del 1012 ancora Giovanni Buonfiglio e Domenico, figlio del fu Martino, per 18 soldi di buoni denari d'argento, acquistarono dai coniugi *Durante*, *filius quondam Bonizoni*, e *Sigiza* un castagneto livellario, sito probabilmente in Alta Val Polcevera²⁸². Nell'agosto del 1019 il suddetto Domenico, figlio del fu Martino, donò al proprio figlio *Bonizo* beni allodiali e livellari in vari *loca et fundi* della Val Polcevera²⁸³.

sumus in loco (guasto) castanetis, pometis, ceretis, campis et pascuis, omnia ex omnibus, plenum [et vacuum, ex integrum, ut superius] legitur, una cum esitis earum », con la solita clausola [*salva quidem luminaria Sancta Ecclesia cuius*] *est proprietas et liceat vos exinde libellum petire ad nomen vestrum vel cui[cumque volueritis]*. La *cartula vindicionis* fu redatta e completata in *suprascripto loco Casale* dal notaio *Gumpertus* e reca i *signa manuum* dei venditori, dei testi *Urso*, *Tedericus*, Pietro e un altro non identificato a causa di un guasto nella pergamena, nonché fu sottoscritta da Adalberto: *Ibidem*, p. 17, n. 10.

²⁸⁰ « Hoc sunt casis et omnibus rebus nostris libellariis [quas nos abere visi sumus in loco] Langasino, locus ubi dicitur Cesini vel in eius t[erritorio, et fines] hic decernitur da uno latere fine fos[ato ... da alio latere ...]re fine fosato qui dividit de in terra [Sancti Siri et Sancti Agustini], de superiore capite fine sum[a costa, de subteriore capi]te fine flumen Iuventina, infra [iam dictas fines it sunt casis, vineis, casta]netis, pometis, roboretis, salectis, silvis, pratis, [campis et pascuis, omnia] et ex omnibus, plenum et [vacuum, ex integrum, ... suprascrip]tas fines pertinent per quodcumque ingenium, una cum [esitis earum], con la solita riserva a favore della chiesa proprietaria.

²⁸¹ La *cartula vindicionis* fu redatta e completata in *plebe Sancti Stefani* (di Langasco) dal notaio *Gumpertus* e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi Bernardo, *Rapertus*, Giovanni, *Bonizo*, *Ingo*, Martino e suo figlio (ignoto a causa di un guasto nella pergamena), Giovanni, un altro Giovanni e un altro Martino. Il prezzo della vendita è ignoto per un guasto della pergamena: *Ibidem*, p. 22, n. 14.

²⁸² *pecia una de terra cum castaneto super se abente, nostra libellaria, quam abere visi sumus in loco ubi dicitur Campo Zuconi, quod est per mensura iusta super totum, in circuitum, perticas sexaginta et novem* (poco più di 369 metri), *a perticas de pedibus duodecim a pedes domni Liuprandi rex*. La vendita salvaguardava ovviamente i diritti della chiesa che aveva concesso il livello. Il castagneto doveva essere in Alta Val Polcevera perché la *cartula vindicionis* fu stipulata in *loco Cisini*. Tale *cartula* fu redatto e completata dal notaio *Gumperto* e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi *Bonizo ferarius*, Martino, altro Martino, Giovanni e Benedetto: *Ibidem*, p. 36, n. 20.

²⁸³ *casis, vineis, castanetis, pometis, ficetis, saletis, sil[vis] et pascuis vel aliis arboribus, cum areis ubi est <ant>, [proprietariis] et libellariis, quibus sunt positi in Valle Porticifera, in locas et fundas Langasco, Cauransco (Cravasco), in loco de Vico Belegnia, Casalle, Priredastrecta, Gazio, Plunki, Paverio vel in eorum territoriis*. Domenico salvaguardò i diritti della chiesa che aveva concesso i livelli e si riservò l'usufrutto vitalizio dei beni donati. La *cartula donationis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio *Albizo* e reca i

Un'analogha concentrazione fondiaria si realizzò in Val Bisagno. Nel gennaio del 1025 Giovanni, *filius quondam Eldegarde*, e sua moglie *Teuderada*²⁸⁴, per quattro lire di buoni denari pavesi, venderono ai coniugi *Genoardus* e *Adalsinda* una vigna con frutteto a *Mortedo*²⁸⁵, ove, nello stesso periodo, un'altra vigna con frutteto fu venduta da *Bonizo*, figlio del fu Pietro, e da suo figlio *Ienoardus*²⁸⁶, probabilmente ai medesimi *Genoardus* e *Adalsinda*²⁸⁷. Nel

signa manuum del donatore e dei testi Andrea, *Vivencio*, Martino, Giovanni e Leone: *Ibidem*, p. 48, n. 28.

²⁸⁴ Agì con il consenso del marito.

²⁸⁵ « Hoc est pecia una de terra, cum vinea et arborex fructiferos infra se abente, nostra libellaria, que posita est in loco et fundo ubi dicitur Mortedo, et est ipsa pecia de terra pro mensura iusta, in circuito, super totum, perticas quadraginta due (poco più di 224 metri e mezzo), a perticas de pedes duodecim a pedes domni Liuprandi rex, coerit ei de una parte terra que fuit Bonizoni, de alia parte terra ipsius Bonizoni, de tercia parte via puplica, de quarta parte similiter via ». Poiché la terra era tenuta a livello, i venditori salvaguardarono i diritti della chiesa che lo aveva concesso. La *cartula vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi Ingelberto, *Ingezo*, Adamo, Giovanni e *Richizo*: *Cartario Genovese* cit., p. 124, n. LXXXVIII. Contemporaneamente i venditori, che dichiararono di professare la legge romana, rilasciarono una *cartula promissionis*, con la quale si impegnarono a garantire la vendita ai compratori; significativa è la clausola relativa al livello: « et qualecumque tempus vos qui supra Ienoardus et Alsinda iugalibus vel at vestris eredibus aut cui vos dederitis oportunum fuerit in placitum, libellum de suprascripta pecia de terra qualiter superius legitur in placitum ostendere promitimus, eo vero ordine, placitum finitum, suprascripta libellum in nostra revertant potestate ». Per tali impegni i venditori ricevettero dai compratori, come *laumechilt*, un mantello. La *cartula promissionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dallo stesso notaio della *cartula vindicionis*: Giovanni, e, come questa, reca i *signa manuum* dei venditori e dei medesimi testi: *Ibidem*, p. 126, n. LXXXIX.

²⁸⁶ *Ienoardus* agì con il consenso del padre. Non si è conservata la *cartula vindicionis*, ma la *cartula promissionis*: *Ibidem*, p. 127, n. XC. Infatti in questo periodo erano contemporaneamente rilasciate due *cartule*: una era la forma dell'alienazione (vendita, donazione etc.); l'altra riguardava l'impegno a non contestarla.

²⁸⁷ Il dubbio nasce dal fatto che il testo della *cartula promissionis*, su pergamena, nell'edizione del Belgrano, derivata dal Poch tramite le *Carte Genovesi* dell'Ansaldo, ha come destinatari *vobis Genoardus, filius quondam Iohannes, et Bonoxa iugalibus, filia quondam Bernodi*; tuttavia una annotazione sul verso della pergamena, probabilmente coeva, comunque antica, dà: « testes Bofante et Iohannes et Gotefredus et Inselberto et Adame, anno Domini millesimo viesimo quinto, mense ienoarius, indicione octava, cartula vindicionis quam fecit Bonizo, filius quondam Petri, a Genoardo, filio quondam Iohannis, et Alxida, iugalibus, filia quondam Bernodi, de pecia una de terra in loco et fundo Mortedo, viginti e quatuor perticas (circa 128 metri e mezzo), a pedex domni Leoprandi regis, coerit ei da una parte terra Marinus clericus, da alia parte terra tua qui supra Genoardo, da duabus partibus via publica ». La *cartula promissionis* ha le stesse clausole di quella rilasciata da Giovanni, *filius quondam Eldegarde*, e da sua moglie

marzo del 1030 questo *Ienoardus*, figlio del fu Giovanni, si accordò con Eriberto, abate di Santo Stefano, che gli concesse *at medie redendum* una vigna e un canneto in Val Bisagno, *in loco et fundo Campolongo*²⁸⁸. Nel gennaio del 1065 Andrea, figlio del fu *Ienoardus*, probabilmente il suddetto, e sua moglie Buonafiglia²⁸⁹, entrambi di legge romana, per trenta soldi di buoni denari pavesi, venderono a *Bellarellus, filius quondam Berizo*, la loro parte, corrispondente alla metà²⁹⁰, di un fondo allodiale a *Mortedo*²⁹¹.

La mobilità dei possessi fondiari è confermata dalla pratica di impegnarli con una vendita fittizia, il cui prezzo costituiva il capitale mutuato. Così nel febbraio del 1040 Martino, figlio del fu Buonfiglio²⁹², promise ad Al-

Teuderada, ma fu redatta e completata nella città di Genova dal notaio *Winizo*, fu sottoscritta, come teste, da Giovanni e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi *Iwenale*, Giovanni, *Genoardo* e Andrea, tutti di legge romana: *Ibidem*, p. 127, n. XC.

²⁸⁸ « Hoc sunt duas porciones de pecia una de vites atque ex integra pecia una cum caneto iusta caput (lacuna) at laborandum et detinendum at medie redendum, iuris eidem monesterio, qui poxite sunt in Valle Vesano, in loco et fundo Campolongo, coerit a suprascriptas dues porciones de predicta pecie de vites et a predictae pecie de caneto da una parte terra Ienoardi, de alia parte fluvio Vesano, de tercia parte terra Canonica Sancti Laurentii et ipso monesterio, quod est tercia porcione, da quarta parte terre de eredes quondam Opizoni, filius quondam Lentocordi ». *Ienoardus* e i suoi eredi dovevano « laborare, ita ut pro ipse Ienoardus vel suos eredes melioerentur, nam non pegioerentur, et persolvere exinde debent singolis annis, tempore vindemie, de musto mundo atque ficas seu de canas que Dominus dederit secundum usu et consuetudine uius terre et pro omni anno pulos duos et azimas duas optime, data ipsa medietate ic, super locum, et predicti pulos et azimas at eodem monesterio eidem Eribertus abbas suique subcessores at suorum misi pro se ipse Ienoardus suique eredes aut sui misi ». La *cartula conveniencie* fu redatta e, *post traditam*, completata nel *suprascripto loco Sancto Stefano* dal notaio Bernardo e reca i *signa manuum* di *Ienoardus* e dei testi *Teudice*, Andrea, Milone, Giovanni e Domenico: *Ibidem*, p. 143, n. C.

²⁸⁹ Con il consenso del marito.

²⁹⁰ Forse *Ienoardus* aveva avuto un altro figlio.

²⁹¹ « Pro nostra porcione, que est medietate, de pecia una de terra cum area ubi estat, cum vinea et ficas atque olivas et aliis arboribus fructiferis super se abente, iuris nostra, proprietaria, quam abere visi sumus in loco et fundo Moro do Mortedo, coerit ipsa medietate quam ad alia simile medietate, per totum, ex una parte terra Vitalis, ex aliis tribus partibus via publica ». La *cartula vendicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nella città di Genova dal notaio Giovanni e reca i *signa manuum* dei venditori e dei testi *Mauro*, *Merlo*, Giovanni, tutti e tre di legge romana, Buonvassallo e un altro Giovanni: *Ibidem*, p. 171, n. CXXXIV.

²⁹² Probabilmente Giovanni Buonfiglio, che nel marzo del 1003 effettuò acquisti fondiari a Cesino (cfr. la nota n. 278) e *in loco et fundo Casale* (cfr. la nota n. 279), nel marzo del 1004 ancora a Cesino (cfr. le note nn. 280 e 281) e nell'aprile del 1012 un castagneto livellario *in loco ubi dicitur Campo Zuconi* (cfr. la nota n. 282).

berto, *filius quondam Brunengi*, di non contestargli un vasto complesso di beni nell'Alta Val Polcevera, che gli aveva dato in pegno con una vendita²⁹³. Metà di tali beni, probabilmente riscattati²⁹⁴, fu nuovamente oggetto di vendita tra le medesime persone il 3 ottobre 1047²⁹⁵. Successivamente Alberto del fu Bruningo e sua moglie donarono i suddetti beni al monastero di San Siro²⁹⁶.

L'emancipazione politica della città, che culminò con il Comune, procedette parallelamente alla crescita economica, caratterizzata nelle sue fasi iniziali da una integrazione tra prodotti pregiati dell'agricoltura (vite, ulivo, fico, frutta, e castagno) e merci varie, soprattutto grano, sale e materiali

²⁹³ « Breve securitatis et firmitatis ad memoria retinendum seu et sponisionis quod facio ego Martinus, filius quondam Bonfilio, ad tibi Albertus, filius quondam Brune<n>gi, de casis et omnibus rebus meis, proprietareis et libellareis, quibus sunt positus in Comitatum Ianuensis, in locus et fundas Cisino et in lo Casale, in Plungi, et in Bonaria, in Solariolo, in Cavana et in Campo Zuconi, in sorte de Fontana, in Mugnanegasco, in Pretastreta, in la Fontana, in Campo de Porcile, in Palazese, in Cagensaco, in Vederaria, in Factori, in Incisa et per aliis ceteris locis, unde iaceas in antea (così nel testo) et non abeo licencia nec potestate li (così nel testo) ego qui supra [Ma]rtinus nec meos eredes de suprascriptis casis et omnibus meis rebus, quod ego in pigno tibi qui supra Adalbertus in te misi per cartulam vindicionis sub dubla devesione, ad ali omine vindere nec inpiagnare ne inalienare nisi tibi qui supra Adalbertus vel ad eredibus tuis, si mihi qui supra Martinus vel ad eredibus tuis (così probabilmente per « meis ») si tale precium dederint is quale ipsi rebus valuerint sub estimacione bonorum ominum ». Il *breve sponisionis* fu redatto e completato in *supra scripto loco Cisino* dal notaio *Bonaudus* e reca i *signa manuum* di Martino, figlio del fu Buonfiglio, e dei testi Martino, Aldeprando, Bernardo, Alberto e *Erenzo: Le carte del monastero di San Siro* cit., p. 68, n. 39. Sembra pertanto che il prezzo della vendita simulata (il capitale del mutuo) non fosse stato ancora versato.

²⁹⁴ Oppure soltanto allora il mutuo fu concesso (cfr. la nota precedente), ma è una ipotesi meno probabile per il lungo intervallo di tempo.

²⁹⁵ « Medietate de caxis et omnibus rebus illis iuris mei (di Martino), proprietariis et libellariis, que mihi ante os annos ovenit da parte quondam ienitor et ienitris mei vel per qualecumque inienio mihi pertinere videtur in Valle Pulcifera, in loco et fundo Cixini, Purcili, Casale, Pluncli, Bonaria, Solariolo, Cavanna, Campo Zuconi, sorte de Fuconia, Mugnanegasco, Predastrecta, Fontana, Campo de Purcili, Palacexe, Cagnenasco, Vederaria, Factori, Incisa vel per aliis ceteris locis et vocabolis, ubicumque porcione vel sorte inventi fuerint infra Comitato Ienuensis, i sunt caxis, vineis, ficetis, castanetis, salectis, roboretis vellaliis (così nel testo) arboribus, cum areis suarum, terris arabelis, ierbis, campis, pratis, silvis et pascuis ». Per tale vendita Martino ricevette quattro lire di buoni denari d'argento pavesi da Alberto e da sua moglie *Bonafante qui et Berta*, figlia del fu Aimone. La solita clausola salvaguardava i diritti della chiesa che aveva concesso i beni a livello. La *carta vindicionis* fu redatta e, *post traditam*, completata nel borgo della città di Genova da Oberto, *notarius et iudex*, e reca i *signa manuum* del venditore e dei testi Giovanni, *Restanus*, Marino, Martino e Andrea: *Ibidem*, p. 71, n. 42.

²⁹⁶ *Ibidem*, p. 73, n. 43.

strategici proibiti ai saraceni, nonché, sebbene non esplicitamente menzionati, schiavi, spezie e generi di lusso orientali²⁹⁷: non è un caso che protagonisti dei traffici marittimi furono in questo periodo i di Castello, i *de Volta* i *Guarachi* e i loro consanguinei o attinenti, *pares Curie*, investiti di diritti sulla *decima maris*²⁹⁸ e grandi possessori di terre, in proprietà e in concessione, feudale o livellaria²⁹⁹.


²⁹⁷ Cfr. le note nn. 107-121, nonché R. PAVONI, *Il mercante*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno Normanno-Svevo* (Atti delle none giornate Normanno-Sveve, Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. MUSCA, Bari 1991, pp. 215-250, alle pp. 218, 222-224, 233-235, 237 e 238. Sull'importazione di armi dalla *Langobardia* cfr. R. PAVONI, *Liguria medievale* cit., p. 247.

²⁹⁸ Nella prima metà del XII secolo *Merlus de Castro* teneva a livello dalla Curia arcivescovile la *decima maris* di una *navis* della quale aveva una parte; Lamberto *Medicus* e i suoi fratelli, la *decima maris* di tre *naves* delle quali avevano una parte; Arnaldo ed Enrico, *fili Amigonis Brusci*, la *decima maris* di un quarto di un *lignum* del quale avevano una parte. Tali concessioni valevano una sola volta all'anno: *Il Registro* cit., p. 27. Questa limitazione era contestata da Bonifacio *de Volta* e dai suoi nipoti, nonché dal figlio di Corrado *Guaracus* e da *Gulilia* di Castello, i quali, eccetto che per il grano, tenevano in feudo la decima delle proprie *naves*, ma fu ribadita da una sentenza di alcuni *boni homines*, tutti vassalli cittadini dell'Episcopato, e quindi *pares* della Curia, che si pronunciarono a favore del vescovo Sigefredo (1123-1129): R. PAVONI, *Nervi* cit., p. 16, nota n. 21.

²⁹⁹ Sul collegamento tra possesso immobiliare e fondiario, proprietà navale e commercio nella prima metà del XII secolo cfr. H. C. KRUEGER, *Navi e proprietà navale a Genova. Seconda metà del sec. XII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXV/1 (1985), pp. 11-54.


TAV. I

VISCONTI DE CARMANDINO



TAV. II

VISCONTI DE INSULA



INDICE

<i>Dino Puncub</i> , Grandi temi per una grande storia	pag.	5
<i>Michele Ansani</i> , Il Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale: note di lavoro	»	23

COMUNI E MEMORIA STORICA

<i>Cosimo Damiano Fonseca</i> , I Libri Iurium della Repubblica di Genova	»	53
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomaticista	»	69
<i>Gian Maria Varanini</i> , Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti	»	89
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , I libri iurium di Viterbo	»	113
<i>Andrea Degrandi</i> , I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli	»	131
<i>Ada Grossi</i> , Il 'Liber iurium' di Lodi	»	149
<i>Valeria Leoni</i> , Il Codice A del comune di Cremona	»	171
<i>Marco Pozza</i> , I Libri Pactorum del comune di Venezia	»	195
<i>Paola Vignoli</i> , Sull'origine e la formazione del <i>Liber Censuum</i> del Comune di Pistoia	»	213

ALLE ORIGINI DEL COMUNE DI GENOVA

<i>Renato Bordone</i> , Le origini del comune di Genova	pag.	237
<i>Antonella Rovere</i> , Comune e documentazione	»	261
<i>Paola Guglielmotti</i> , Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI	»	299
<i>Giuseppe Felloni</i> , Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune	»	329
<i>Romeo Pavoni</i> , Città e territorio alle origini del Comune	»	353
<i>Valeria Polonio</i> , Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova	»	449
<i>Ennio Poleggi</i> , Il sistema delle curie nobiliari. Il sito <i>de Fornari</i> , primo palazzo del Comune	»	483
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII	»	503
<i>Michel Balard</i> , Genova e il Levante (secc. XI-XII)	»	527
<i>Sandra Origone</i> , Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova	»	551
<i>Serghej Karpov</i> , I Genovesi nel Mar Nero: alti magistrati di Caffa di fronte alle accuse	»	583
<i>Gabriella Airaldi</i> , Conclusioni	»	595



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società

Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo